

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1496 del 11/09/2023

Seduta Num. 38

Questo lunedì 11 **del mese di** Settembre
dell' anno 2023 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Priolo Irene	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Lori Barbara	Assessore
9) Salomoni Paola	Assessore
10) Taruffi Igor	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2023/1543 del 31/08/2023

Struttura proponente: SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: VICEPRESIDENTE ASSESSORE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA,
CONTRASTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO, AMBIENTE, DIFESA DEL
SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO COMPRENSIVO DEL
PROVVEDIMENTO DI VIA RELATIVO AL PROGETTO DENOMINATO
"AMPLIAMENTO DELL'ATTIVITÀ ESISTENTE CON ANNESSIONE DI UN
NUOVO CAPANNONE NEL COMUNE DI SOLAROLO (RA)", PROPOSTO
DALLA SOCIETÀ ECO-RECUPERI S.R.L.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Denis Barbieri

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PREMESSO CHE:

il giorno 27/08/2021 la società ECO-RECUPERI S.r.l., avente sede legale in Via Roma 24, 48027 Solarolo (RA), ha presentato alla Regione Emilia-Romagna istanza per avviare il Procedimento Autorizzatorio Unico di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi del Titolo III della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale", del progetto denominato "Ampliamento dell'attività esistente in via Roma con annessione di un nuovo capannone", sito in Via Roma, 24 nel Comune di Solarolo (RA);

l'istanza è stata assunta agli atti della Regione Emilia-Romagna al PG.2021.0770382 del 27 agosto 2021 e da ARPAE ai prot. nn. 133018 del 27/08/2021 e 134919 del 01/19/2021;

Il progetto appartiene alla categoria di cui all'allegato B della L.R. 4/2018, e in particolare alle seguenti tipologie:

- B.2.49 "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006";

B.2.50 "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006";

ed è assoggettato a Procedimento Autorizzatorio Unico di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) volontario su istanza del proponente secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 2 della L.R. n. 4/2018;

a far data dal 1 gennaio 2016, in applicazione dell'art. 15, comma 4, della legge regionale 30 luglio 2015, n.13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di bologna, province, Comuni e loro Unioni) di riordino istituzionale, come recepito nell'art. 7, comma 2, della l.r. 4/2018 le competenze per tale tipologia di progetti sono state trasferite dalle Province alla Regione Emilia-Romagna, previa istruttoria della Struttura ARPAE;

il progetto prevede la modifica dell'attività esistente di ECO-RECUPERI S.r.l., attualmente autorizzata con autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 581 del 23/02/2012 per l'esercizio delle operazioni R13-R5 di rifiuti non pericolosi, ovvero messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi con capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 70 tonnellate, e per attività di recupero di materia (R5) con potenzialità annua di trattamento fissata in 3.500 tonnellate/anno di rifiuti non pericolosi costituiti da consumabili esausti derivanti da sistemi di stampa elettronica (cartucce di toner e a getto di inchiostro esauste). Risulta inoltre titolare dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del DPR n. 59/2013 da ARPAE - SAC di Ravenna con determinazione

dirigenziale n. DET-AMB-2016-1292 del 03/05/2016, comprensiva di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, e di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

la modifica in progetto, tramite l'ampliamento dell'attuale sedime di attività con l'annessione dell'adiacente capannone esistente avente destinazione industriale in precedenza ospitante la società Microlaser srl (in esercizio fino a marzo 2020), prevede in particolare, rispetto alle attività già autorizzate di gestione dei rifiuti:

- il potenziamento dell'attività di stoccaggio dei rifiuti nell'impianto mediante:
 - l'introduzione di operazioni di deposito preliminare (D15) di rifiuti anche pericolosi;
 - l'incremento della capacità massima istantanea di stoccaggio (R13/D15) di rifiuti non pericolosi, da 70 tonnellate a 500 tonnellate;
 - avvio dell'attività di stoccaggio (R13/D15) di rifiuti pericolosi per una capacità massima istantanea complessivamente pari a 49 tonnellate;

l'avvio dell'attività di pretrattamento (R12) con potenzialità annua pari a 3.500 t/anno di rifiuti non pericolosi e 1.150 t/anno di rifiuti pericolosi;

l'avvio di operazioni di raggruppamento (D13) di rifiuti non pericolosi, per un quantitativo massimo annuo pari a 500 tonnellate/anno;

l'avvio dell'attività di preparazione per il riutilizzo (R4) mediante operazioni di controllo, smontaggio, riparazione di RAEE, per un quantitativo massimo annuo pari a 3.000 tonnellate/anno di rifiuti non pericolosi e 1.000 tonnellate/anno di rifiuti pericolosi;

l'incremento del quantitativo massimo annuo di rifiuti complessivamente trattabili in impianto da 3.500 tonnellate/anno a 12.250 tonnellate/anno (di cui al massimo 2.250 tonnellate/anno di rifiuti pericolosi);

per lo svolgimento di tali attività, il progetto prevede, dal punto di vista emissivo, la riattivazione delle emissioni E1 ed E2 (esistenti ma non più in esercizio) allora autorizzate alla stessa Microlaser srl, che assumeranno nel progetto le sigle E2 ed E3 e si aggiungeranno al punto di emissione convogliata esistente E1 (oggetto di modifica) relativo all'attività in essere di ECO-RECUPERI S.r.l.;

dal punto di vista della gestione delle acque, il progetto prevede l'attivazione dello scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura derivante da una porzione di piazzale esistente, tramite la rimessa in esercizio della vasca di prima pioggia (allo stato attuale esistente ma, fino ad oggi, bypassata);

gli interventi sono localizzati nell'area dove insiste lo stabilimento esistente di ECO-RECUPERI S.r.l., ossia in via Roma 24 a Solarolo. L'area di sedime comprende anche quella del capannone oggetto di ampliamento; si

trova a meno di 1 km dal centro abitato di Solarolo in direzione est, a circa 7 km dal casello autostradale di Faenza e confinante, in direzione sud, con aree coltivate, in una zona pianeggiante a pochi metri slm. L'attività esistente di ECO-RECUPERI S.r.l. è svolta nel fabbricato a destinazione industriale comprensivo di deposito di 1604 mq e relativi uffici di 602 mq;

a seguito della verifica di completezza, la documentazione richiesta da ARPAE con nota prot150423 del 30/09/2021 è stata trasmessa alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni e ad ARPAE di Ravenna dalla proponente ditta ECO-RECUPERI S.r.l. con note acquisite agli atti dell'ARPAE prot nn. 166775, 166776 e 166777 del 28/10/2021;

ARPAE Ravenna ha comunicato al proponente e agli Enti interessati l'esito positivo della verifica di completezza, e l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con nota prot. 175079 del 15/11/2021;

ai sensi dell'art. 17, comma 1, della l.r. 4/2018, l'avviso al pubblico è stato pubblicato sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna (<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb>) e all'Albo Pretorio informatico dell'Unione della Romagna Faentina / Comune di Solarolo al n. di Registrazione 3846 dal 17/11/2021; a partire da tale data è iniziato a decorrere il periodo di trenta giorni per la presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati, ai sensi della normativa vigente;

dalla data di pubblicazione sul web al trentesimo giorno (17/12/2021) non sono state presentate osservazioni in merito al progetto oggetto di PAUR;

come previsto dall'art. 18, comma 2, della l.r. 4/2018 ARPAE Ravenna ha convocato una Conferenza di Servizi istruttoria al fine di coordinare e semplificare i lavori delle amministrazioni interessate per la richiesta di integrazioni;

con prot. n. 4550 del 13/01/2022, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 4/2018, ARPAE Ravenna ha richiesto integrazioni relativamente al Provvedimento di VIA e alle autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati compresi nel PAUR di VIA assegnando al proponente un termine di 30 giorni per la presentazione delle stesse;

con nota acquisita da ARPAE con prot. n. 13793 del 28/01/2022, il proponente ha richiesto la proroga per la presentazione delle integrazioni, concessa con nota ARPAE prot. n. 15068 del 31/01/2022;

il proponente ha inviato le integrazioni richieste acquisite da Arpae con note prot. nn. 111983 del 06/07/2022 e 113469 del 08/07/2022 e acquisite dalla Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. 607722 del 07/07/2022;

l'Autorità Competente Regione Emilia-Romagna ha proceduto alla ripubblicazione dell'avviso al pubblico sul sito web delle valutazioni ambientali in data 14/07/2022;

nel periodo dei successivi 15 giorni per la consultazione del pubblico (dal 14/07/2022 al 29/07/2022) non sono state presentate osservazioni.

la Conferenza di Servizi prevista dall'art. 19 della l.r. 4/2018 è quindi stata convocata da ARPAE Ravenna con nota prot. n. 118299 del 18/07/2022, riunitasi in prima seduta il giorno 30/08/2022;

DATO ATTO CHE:

la Conferenza di Servizi, convocata da ARPAE Ravenna per conto della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 19 della l.r. 4/2018, Autorità Competente in materia, è preordinata all'espressione del Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ed ai titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, che di seguito si elencano:

Atti amministrativi compresi nel PAUR (autorizzazione, concessione, pareri)	Autorità competente
Provvedimento di VIA (L.R. 4/2018)	ARPAE di Ravenna come delegata dalla Regione Emilia-Romagna con determina Dirigenziale n. 11273 del 13 luglio 2018
Parere sull'impatto ambientale (art. 19, comma 7, l.r. 4/2018)	Unione della Romagna Faentina Comune di Solarolo
Rinnovo con modifica dell'Autorizzazione Unica per la gestione dell'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti anche pericolosi (art. 208 del D.Lgs. 152/2006)	ARPAE SAC Ravenna
Pareri per Autorizzazione Unica (D.Lgs. n.152/2006 e l.r. 21/2004)	Unione della Romagna Faentina (parere di competenza su parere di conformità del gestore del servizio idrico integrato HERA S.p.A. Direzione Acqua) per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali Arpae APA Est, per relazione tecnica istruttoria sulle matrici ambientali comprensiva di parere obbligatorio e vincolante ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per il rilascio "caso per caso"

	dell'autorizzazione all'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti da cui esitano EoW
Valutazione del Progetto (art.3 DPR 01/08/2011 n.151)	Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna
Parere sulla Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel Bacino del Reno del 25/01/2009	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale

la Conferenza di Servizi è quindi formata dai rappresentanti legittimati dei seguenti Enti ed Amministrazioni:

- ARPAE di Ravenna;
- Unione della Romagna Faentina;
- Comune di Solarolo;
- Provincia di Ravenna;
- AUSL della Romagna;
- Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco;
- Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale;
- HERA S.p.A.

CONSIDERATO CHE:

ai sensi dell'art. 7, comma 2, della l.r. 4/2018 e dell'articolo 15, comma 4, della l.r. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni", la competenza in ordine alla procedura di valutazione ambientale in esame è esercitata dalla Regione previa istruttoria di ARPAE;

RICHIAMATE:

la propria deliberazione n. 1071 del 2018 "Disposizioni organizzative relative al procedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 27-bis del Decreto legislativo n. 152/2006 come attuato dalla legge regionale n. 4/2018";

la determina Dirigenziale n. 11273 del 2018 "Disposizioni relative ai compiti nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 come attuato dalla legge regionale n. 4/2018";

DATO ATTO CHE:

nel presente procedimento il Responsabile dell'istruttoria nonché il Rappresentante unico della Regione ai fini dell'espressione della posizione dell'amministrazione sulle decisioni da assumersi nell'ambito della conferenza di servizi è il dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE di Ravenna;

il dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE di Ravenna con nota prot. 146025 del 28 agosto 2023, acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al prot. 843604 in pari data, ha inviato il Verbale conclusivo della Conferenza di Servizi e i relativi allegati che costituiscono parte sostanziale e integrante del PAUR;

la Posizione Organizzativa con deleghe dirigenziali dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni ha provveduto alla redazione della proposta di delibera da presentare alla Giunta Regionale;

il dirigente regionale dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni ha presentato la presente proposta;

i rappresentanti unici degli Enti partecipanti ai lavori della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi tenutasi in data 24 agosto 2023, le cui deleghe sono acquisite agli atti d'ufficio, sono stati:

Ermanno Errani	ARPAE Ravenna, in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna, come delegata con determina Dirigenziale n. 11273 del 13 luglio 2018 dalla Regione Emilia-Romagna
Ermanno Errani	ARPAE
Nicola Cardinali	Unione della Romagna Faentina
Annalisa Ciccarello	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale

il proponente è stato convocato e ha partecipato ai lavori della Conferenza di Servizi, come previsto dalla l.r. 4/2018;

i lavori della Conferenza di Servizi sono stati così svolti:

- prima seduta in data 30/08/2022;
- seconda riunione in data 03/05/2023;
- seduta conclusiva in data 24/08/2023;

la Conferenza di Servizi ha ritenuto il SIA e gli elaborati depositati nonché le integrazioni prodotte nel corso del procedimento dalla Società ECO-RECUPERI S.r.l. relativi al progetto denominato "Ampliamento dell'attività esistente in via Roma con annessione di un nuovo capannone localizzato in Via Roma, 24 nel Comune di Solarolo (RA)" sufficientemente approfonditi per consentire un'adeguata individuazione e valutazione degli effetti sull'ambiente connessi alla realizzazione del progetto al fine dell'espressione del Provvedimento di VIA, nonché per l'acquisizione di tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla normativa vigente;

la Conferenza di Servizi ha, quindi, ritenuto all'unanimità il progetto relativo all'ampliamento dell'attività esistente di ECO-RECUPERI S.r.l. con annessione di un nuovo capannone nel complesso ambientalmente compatibile in quanto:

- dal punto di vista della conformità alla pianificazione, il progetto presentato è conforme alla pianificazione territoriale regionale, provinciale e comunale vigente;
- dal punto di vista progettuale, sono stati acquisiti i pareri di competenza per le eventuali interferenze nonché gli atti e autorizzazioni necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;
- dal punto di vista ambientale, il progetto è risultato compatibile in quanto gli impatti sulle diverse matrici ambientali sono risultati non significativi a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di VIA e quelle contenute negli atti compresi nel PAUR; nello specifico:
 - o l'intervento non richiede alcun titolo edilizio in quanto riguarda esclusivamente opere interne attuabili attraverso la presentazione di una Cila - Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata; l'impianto non avrà depositi scoperti in area esterna e non stoccherà materiali in cumuli all'aperto; nei piazzali esterni saranno presenti unicamente scarrabili chiusi e coperti per lo stoccaggio di rifiuti;
 - o l'intervento non comporta aumento del rischio idraulico né un incremento del valore degli elementi a rischio;
 - o per quanto attiene la prevenzione incendi, il progetto è conforme alla normativa di sicurezza vigente e/o ai criteri generali di prevenzione;
 - o l'impatto sull'atmosfera in fase di cantiere non è significativo; in fase di esercizio è previsto il mantenimento delle dotazioni di abbattimento delle emissioni già autorizzate a Microlaser; non incrementeranno le emissioni di polveri PM10 mentre le emissioni di ammoniaca (NH3) e di sostanze organiche volatili (SOV) saranno pari a 6 kg/anno ciascuno, quantitativo ritenuto ambientalmente poco significativo, anche a fronte delle compensazioni proposte;
 - o in merito alla stima delle ricadute emissive sui ricettori, il proponente ha evidenziato il rispetto dei limiti presso tutti i ricettori considerati;
 - o sono state considerate le disposizioni previste dalla vigente pianificazione settoriale in materia di qualità dell'aria (PAIR 2020); il contesto in cui insiste lo stabilimento è classificato come "area hot spot PM10". In considerazione degli interventi compensativi si ritiene l'impatto in atmosfera sostenibile a condizione che vengano rispettate le prescrizioni indicate;
 - o circa le emissioni odorigene è prevista una campagna di monitoraggio finalizzata a valutare l'entità dell'impatto;
 - o l'impatto sulla risorsa idrica risulta non significativo;
 - o non sono state evidenziate condizioni ostative per la realizzazione del progetto dal punto di vista dell'impatto sulla vegetazione, sulla fauna e sull'ecosistema;
 - o l'insediamento produttivo in cui è localizzata l'attività ricade classe acustica V; si ritiene pertanto l'intervento ammissibile nel rispetto delle prescrizioni indicate;
 - o per quanto riguarda la gestione dei rifiuti in fase di esercizio, si rileva l'incremento del quantitativo massimo annuo

di rifiuti complessivamente trattabili e si evidenzia in particolare che i processi di recupero da cui esitano EoW saranno soggetti al rilascio di autorizzazione cosiddetta "caso per caso" per specifiche tipologie di rifiuto, in conformità a quanto previsto dall'art. 184-ter, comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 e smi. E' stata ritenuta non ammissibile la richiesta di operazione di ricondizionamento (R12 - D14) di rifiuti anche pericolosi;

o sono stati valutati positivamente gli interventi compensativi proposti e sono state poste alcune ulteriori condizioni relativamente all'intervento di piantumazione;

- oltre alle opere di progetto e di mitigazione previste nel SIA e nelle successive integrazioni la Conferenza dei Servizi ha ritenuto necessario, al fine di minimizzare gli impatti attesi, che la realizzazione del progetto, la fase di esercizio e di monitoraggio, avvenga nel rispetto delle prescrizioni del provvedimento di VIA riportate nel verbale conclusivo che costituisce l'Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera e integralmente trascritte nel deliberato;

gli Enti partecipanti ai lavori della Conferenza di Servizi hanno espresso le posizioni di seguito sintetizzate:

- la Provincia di Ravenna ha espresso parere favorevole in merito alla compatibilità dell'intervento con il PTCP vigente con prescrizioni, con nota acquisita da ARPAE SAC al PG n. 177318 del 17/11/2021;
- l'Unione della Romagna Faentina ha espresso:
 - valutazione positiva del Settore Territorio - Servizio SUAP, parere favorevole con prescrizioni del Settore LLPP di Solarolo, Nulla Osta del Settore Polizia Municipale, con nota acquisita da ARPAE SAC al PG n. 134454 del 12/08/2022;
 - parere favorevole con prescrizioni in merito agli aspetti ambientali ai sensi della L.R. n. 4/2018, art. 19, comma 7, con nota acquisita da ARPAE SAC al PG n. 2973 del 09/01/2023;
 - accettazione condizionata della proposta di compensazione ambientale da parte del Servizio Coordinamento Lavori Pubblici del Comune di Solarolo, con nota acquisita da ARPAE SAC al PG n. 100759 del 09/06/2023;
- HERA S.p.A. ha espresso parere favorevole per lo scarico di acque di prima pioggia in fognatura con prescrizioni, con nota acquisita da ARPAE SAC al PG n. 120669 del 27/07/2022;
- il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale ha espresso parere favorevole al progetto di ampliamento dal punto di vista idraulico con

prescrizioni, con nota acquisita da ARPAE SAC al PG n. 157474 del 27/09/2022;

- ARPAE APA Est con note acquisite da ARPAE SAC ai PG nn. 195888 del 27/11/2022 e 74488 del 28/04/2023 ha rilasciato relazione tecnica istruttoria sulle matrici ambientali rumore, scarichi idrici, emissioni in atmosfera, rifiuti, comprensiva di parere obbligatorio e vincolante ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per il rilascio "caso per caso" dell'autorizzazione all'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti da cui esitano EoW, da comprendere nell'Autorizzazione Unica;
- L'AUSL della Romagna ha espresso valutazione favorevole per gli aspetti igienico-sanitari, con nota acquisita da ARPAE SAC al PG n. 197786 del 01/12/2022;
- Il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili Del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando Provinciale Ravenna ha valutato favorevolmente il progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151. con prescrizioni, con nota acquisita da ARPAE SAC al PG n. 142305 del 31/08/2022;

DATO, inoltre, ATTO CHE:

che, in merito agli obblighi antimafia, la società ECO-RECUPERI S.R.L. ha dichiarato di essere iscritta nella White List della Provincia di Ravenna "Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa", ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della Legge n. 190/12 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013;

che sono state correttamente pagate le spese istruttorie per il Provvedimento Autorizzatorio Unico di VIA ai sensi dell'art. 31 della l.r. 4/2018;

VISTI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale su Città Metropolitana di Bologna, Province, comuni e loro Unioni;

RICHIAMATI:

- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

- la deliberazione di Giunta regionale 7 marzo 2022 n. 324 del "Disciplina Organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale", con decorrenza dal 1° aprile 2022;
- la deliberazione di Giunta regionale 7 marzo 2022 n. 325 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale", con decorrenza dal 1 aprile 2022;
- la deliberazione di Giunta regionale 21 marzo 2022 n. 426 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e di Agenzia";
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 25 marzo 2022 n. 5615 "Riorganizzazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente. Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa";
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 19 dicembre 2022 n. 24717 "Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura Del Territorio e dell'ambiente";
- la deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2017 n. 468 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna", da applicare in combinato disposto e coerenza con quanto previsto successivamente dalla citata deliberazione n. 324/2022;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale del 13/10/2017 PG/2017/0660476 e del 21/12/2017 PG/2017/0779385 contenenti le indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della sopra citata deliberazione n. 468/2017;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione di Giunta regionale 13 marzo 2023 n. 380, "Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'organizzazione 2023-2025";
- la determinazione 9 febbraio 2022 n. 2335 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta della Vicepresidente assessore alla transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico, ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile

a voti unanimi e palesi

DELIBERA

per le ragioni in premessa e con riferimento anche alle valutazioni contenute nel Verbale Conclusivo della Conferenza di Servizi sottoscritto in data 24/08/2023 che costituisce l'Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera che qui si intendono sinteticamente richiamate:

a di adottare, ai sensi dell'art. 20, comma 2, della l.r. 4/2018, il Provvedimento Autorizzatorio Unico recante la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto denominato "Ampliamento dell'attività esistente in via Roma con annessione di un nuovo capannone localizzato in Via Roma, 24 nel Comune di Solarolo (RA)", sito in Via Roma, 24 nel Comune di Solarolo (RA), proposto dalla società ECO-RECUPERI S.r.l.;

a di dare atto che il progetto esaminato risulta ambientalmente compatibile e realizzabile nel rispetto delle condizioni ambientali riportate nel verbale conclusivo della Conferenza di servizi che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito riportate:

- 1 il traffico pesante derivante dalla nuova attività non dovrà interessare, né in entrata né in uscita dall'impianto, il centro abitato di Solarolo; in particolare dovrà essere indirizzato, sia in entrata che in uscita al casello autostradale di Faenza, percorrendo la S. P. n. 10 "Canale di Solarolo" (via Felisio) e non la S.P. n.22. A tal fine si chiede di predisporre una procedura di gestione del traffico atta a garantire che i mezzi pesanti in entrata e in uscita dallo stabilimento percorrano la viabilità sopra indicata;
- 1 si dovrà provvedere, nelle modalità stabilite da apposito accordo (che dovrà contemplare apposito piano di manutenzione) tra la società proponente ECO-RECUPERI S.r.l. e l'Unione della Romagna Faentina / Comune di Solarolo, all'acquisto e alla piantumazione di 30 tigli entro un anno dal rilascio della Delibera di Giunta Regionale di approvazione del PAUR; la collocazione di tali alberature dovrà avvenire all'interno del territorio del comune di Solarolo, previa definizione del sito in accordo con l'Amministrazione comunale del Comune di Solarolo / Unione della Romagna Faentina;
- 2 dovrà essere realizzata una siepe di Photinia nel perimetro di altra proprietà di ECO-RECUPERI S.r.l. confinante con l'area di sedime dell'intervento oggetto del presente PAUR, lato sud, per un numero di 180 piante, entro 18 mesi dal rilascio della Delibera di Giunta Regionale di approvazione del PAUR; il verde piantumato dovrà essere adeguatamente curato e irrigato e reintegrato quando necessario;

- 3 dovrà essere modificato il contratto tra la società proponente ECO-RECUPERI S.r.l. e il fornitore di energia elettrica con produzione del certificato 100% da fonti rinnovabili che permetta di certificare la CO2 evitata, entro tre anni dal rilascio della Delibera di Giunta Regionale di approvazione del PAUR;
- 4 il proponente dovrà eseguire, entro 15 mesi dal rilascio della Delibera di Giunta Regionale di approvazione del PAUR, un'analisi di Livello 2 mirata alla quantificazione delle possibili emissioni odorigene (emissioni convogliate, emissioni diffuse areali attive e/o passive, emissioni fugghitive, ecc.) costituite in particolare dai punti E1, E2 ed E3, in ottemperanza ai criteri dettati dalla norma tecnica UNI EN ISO 13725 (UNI EN ISO 13725:2004 come aggiornata con la UNI EN ISO 13725:2022), come previsto dalle linee guida disponibili in ambito nazionale, secondo un'unica campagna di misurazione e da effettuarsi entro un tempo massimo di 30 ore sui campioni prelevati, alle seguenti condizioni:
- I. l'esecuzione delle misurazioni mirate alla quantificazione delle sostanze odorigene dovrà essere eseguita durante la stagione estiva e più precisamente nei mesi di Luglio/Agosto, e con le condizioni di funzionamento a pieno regime di tutte le attività autorizzate con Provvedimento di Rinnovo con modifica dell'Autorizzazione unica per la gestione dell'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti anche pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - II. qualora la campagna di misurazione e quantificazione delle sostanze odorigene dovesse evidenziare delle criticità, dovranno essere effettuati ulteriori approfondimenti che consistono nella programmazione di ulteriori campagne di misurazione oltre all'adozione di idonee soluzioni impiantistiche/gestionali finalizzate a contenere l'impatto;
 - III. al termine della campagna o qualora si dovessero verificare criticità, dovrà esserne data tempestiva informazione ad Arpae Area Prevenzione Ambientale Est presentando una relazione con i risultati del monitoraggio comprensiva delle eventuali soluzioni impiantistiche/gestionali adottate dal proponente finalizzate a contenere l'impatto;
- 5 dovrà essere comunicata alla Regione Emilia-Romagna Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni (VIAeA) e agli Enti a cui spetta l'ottemperanza delle precedenti condizioni ambientali, la data di inizio e fine dei lavori del cantiere e la data di messa in esercizio delle opere di progetto;
- 6 dovrà essere trasmessa alla Regione Emilia-Romagna Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni (VIAeA), entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la

certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell'art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/2006, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;

b di dare atto che la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera b) spetta per quanto di competenza a:

- 1 Unione della Romagna Faentina;
- 1 Unione della Romagna Faentina;
- 2 ARPAE SAC di Ravenna;
- 3 ARPAE SAC di Ravenna;
- 4 ARPAE APA Est;
- 5 Regione Emilia-Romagna Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni (VIAeA);
- 6 Regione Emilia-Romagna Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni (VIAeA).

c di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA all'Ente individuato al precedente punto c) per la relativa verifica ai sensi dell'art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l'invio della documentazione reperibile al seguente link:
<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/approfondimenti/documentazione/verifica-di-ottemperanza>.

L'Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l'esito alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;

d di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 152/2006;

e di dare, inoltre, atto che il Provvedimento Autorizzatorio Unico, come precedentemente dettagliato nella parte narrativa del presente atto, comprende i seguenti titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- 1 Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale compreso nel Verbale del Provvedimento Autorizzatorio unico, sottoscritto dalla Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 24 agosto 2023 e che costituisce **1'Allegato 1**;
- 1 Provvedimento di Rinnovo con modifica Autorizzazione Unica per la gestione dell'impianto di stoccaggio(R13-D15), pretrattamento (R12-D13) e recupero (R4-R5) di rifiuti anche pericolosi, rilasciato da Arpae con DET-AMB-2023-4261 del 24/08/2023 che costituisce **Allegato 2**;

2 Valutazione Progetto (D.P.R. n. 151/2011, art. 3) Prevenzione Incendi rilasciata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ravenna che costituisce **Allegato 3**;

- f di dare atto che i titoli abilitativi compresi nel Provvedimento autorizzatorio unico regionale sono assunti in conformità delle disposizioni del provvedimento di VIA e delle relative condizioni ambientali e che le valutazioni e le prescrizioni degli atti compresi nel Provvedimento Autorizzatorio Unico sono state condivise in sede di Conferenza di Servizi; tali prescrizioni sono vincolanti al fine della realizzazione e dell'esercizio del progetto e dovranno quindi essere obbligatoriamente ottemperare da parte dei proponenti; la verifica di ottemperanza di tali prescrizioni deve essere effettuata dai singoli enti secondo quanto previsto dalla normativa di settore vigente;
- g di dare atto che i termini di efficacia del Provvedimento Autorizzatorio Unico comprendente il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto decorrono dalla data di approvazione della presente deliberazione;
- h di stabilire l'efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
- i di trasmettere la presente deliberazione al proponente Società ECO-RECUPERI S.r.l.;
- j di trasmettere la presente deliberazione per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza ai partecipanti alla Conferenza di Servizi:
ARPAE di Ravenna
Unione della Romagna Faentina
Comune di Solarolo
HERA S.p.A.
Provincia di Ravenna
AUSL della Romagna
Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale;
- di pubblicare la presente deliberazione integralmente sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna e di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT);
- di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvede ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

CONFERENZA DI SERVIZI
(ai sensi del capo III, art. 19 della L.R. 4/2018)
finalizzata al rilascio del Provvedimento di VIA e del Provvedimento
Autorizzatorio Unico

VERBALE PER IL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO
RELATIVO AL PROGETTO

**“Ampliamento dell'attività esistente in via Roma con annessione di un nuovo
capannone localizzato in Via Roma, 24 nel Comune di Solarolo (RA)”**

PROPOSTO DA
ECO-RECUPERI S.R.L.

Ravenna, 24/08/2023

SOMMARIO

1. ITER DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO DI VIA	6
1.A Fase iniziale (presentazione della domanda per il Procedimento Autorizzatorio Unico di VIA, verifica preliminare degli elaborati e avvio procedimento)	6
1.B Integrazioni	8
1.C Informazione e Partecipazione	9
1.D Lavori della Conferenza di Servizi	10
1.E Adeguatezza degli elaborati presentati	17
2. SINTESI DEL SIA	17
2.A. Quadro di Riferimento Programmatico	17
2.A.1 Pianificazione Territoriale Regionale	17
2.A.1.1 Piano Territoriale Regionale (PTR)	17
2.A.1.2 Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)	17
2.A.2 Pianificazione Regionale di Settore	18
2.A.2.1 Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020)	18
2.A.2.2 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)	18
2.A.2.3 Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA)	18
2.A.3 Pianificazione Territoriale Provinciale (PTCP)	18
2.A.4 Pianificazione comunale	19
2.A.4.1 Piano Strutturale Comunale Associato (PSCA)	19
2.A.4.2 Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)	19
2.A.4.3 Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC)	19
2.A.6 Pianificazione di Settore	19
2.A.6.1 Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (AdB Reno – PSAI Reno)	19
2.A.7 Sistema delle aree protette Rete Natura 2000	20
2.A.8 Vincoli Paesaggistici e per la Tutela dei Beni Culturali (D.Lgs. n. 42/2004)	20
2.B. Quadro di Riferimento Progettuale	20
2.B.1 Premessa	20
2.B.2 Finalità del progetto	21
2.B.3 Descrizione del progetto	21
2.B.4 Descrizioni alternative progetto compresa l'alternativa zero	21
2.B.5 Descrizione delle attività di cantiere	22
2.B.6 Descrizione delle condizioni di esercizio	22
2.B.7 Descrizione della dismissione del progetto e ripristino ambientale	24
2.C. Quadro di Riferimento Ambientale	24
2.C.1 Aria e Clima	24

2.C.1.1 Inquadramento meteo-climatico e qualità dell'aria (scenario di base)	24
2.C.1.2 Impatto sulla componente aria sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio	25
2.C.1.3 Impatto del progetto sul clima con particolare riferimento al contributo negativo/positivo di emissioni di gas climalteranti	27
2.C.2 Suolo e sottosuolo	28
2.C.2.1 Inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico (scenario di base)	28
2.C.2.2 Impatto dell'opera sul suolo e sottosuolo	28
2.C.3 Acque sotterranee e superficiali	28
2.C.3.1 Inquadramento delle acque sotterranee (scenario di base)	28
2.C.3.2 Inquadramento delle acque superficiali presenti (scenario di base)	29
2.C.2.3 Impatto dell'opera sulle acque sotterranee e superficiali	29
2.C.4 Vegetazione, fauna, ecosistemi e biodiversità	30
2.C.4.1 Caratteristiche della flora, della fauna e degli ecosistemi (scenario di base)	30
2.C.4.2 Impatto dell'opera su flora e fauna ed ecosistemi	30
2.C.5 Paesaggio e beni materiali	30
2.C.5.1 Inquadramento Paesaggistico e sui beni materiali (scenario di base)	30
2.C.5.2 Impatto dell'opera sul paesaggio e sui beni materiali	31
2.C.6. Rumore	31
2.C.6.1 Inquadramento acustico (scenario di base)	31
2.C.6.2 Impatto dell'opera sul clima acustico	32
2.C.7 Consumo di energia	32
2.C.7.1 Bilancio energetico previsto dal progetto specificando le fonti energetiche e i relativi consumi	32
2.C.7.2 Impatto dell'opera sul contesto	33
2.C.8 Gestione e Produzione di Rifiuti	33
2.C.8.1 Inquadramento sulla gestione e produzione di rifiuti prevista dal progetto	33
2.C.8.2 Impatto della gestione e produzione di rifiuti sul contesto	34
2.C.9 Rischio incidenti rilevanti	34
2.C.9.1 Inquadramento dell'area rispetto ad altre Aziende RIR (scenario di base) e analisi dell'impatto	34
2.C.10 Popolazione e salute pubblica	34
2.C.14.1 Inquadramento dell'opera e interferenze delle opere sulla popolazione presente e sulla salute pubblica	34
2.C.11 Sistema socio-economico	35
2.C.11.1 Inquadramento dell'opera sul contesto socio-economico (scenario di base)	35
2.C.11.2 Impatto dell'opera sul sistema socio-economico	35

2.C.12 Sistema della mobilità	35
2.C.12.1 Inquadramento dell'opera sul sistema della mobilità (scenario di base)	35
2.C.12.2 Impatto dell'opera sul sistema della mobilità	36
2.C.13 Proposte per misure di mitigazione e di compensazione	36
2.C.14 Proposte di misure di monitoraggio	37
3. VALUTAZIONI SULLA CONFORMITA'/COERENZA ALLA PIANIFICAZIONE	38
3.A. Valutazioni in merito al quadro di riferimento programmatico	38
3.A.1. Piano Territoriale Regionale (PTR)	38
3.A.2. Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)	38
3.A.3. Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020)	38
3.A.4. Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)	39
3.A.5. Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA)	39
3.A.6. Piano territoriale coordinamento Provinciale (PTCP)	39
3.A.7. Conformità agli Strumenti Urbanistici Comunali (PSCA, RUE) e alla zonizzazione acustica (PZA)	40
3.A.8. Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (AdB Reno – PSAI Reno)	40
3.A.11. Rete Natura 2000	40
4. PROVVEDIMENTI COMPRESI NEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO	41
4.A. Provvedimento di VIA	41
4.A.1 Valutazioni progettuali	41
4.A.2 Valutazioni ambientali	42
4.A.2.1 Valutazione dell'impatto sull'aria e sul clima e l'atmosfera	42
4.A.2.2 Valutazione dell'impatto sul suolo e sul sottosuolo	44
4.A.2.3 Valutazione dell'impatto sulle acque sotterranee e superficiali	45
4.A.2.4 Valutazione dell'impatto sulla vegetazione, sulla fauna e sull'ecosistema	46
4.A.2.5 Valutazione dell'impatto sul paesaggio e sui beni materiali	46
4.A.2.6 Valutazione dell'impatto acustico	46
4.A.2.7 Valutazione sul consumo di energia	47
4.A.2.8 Valutazione sulla gestione e sulla produzione di rifiuti	47
4.A.2.9 Valutazione sul rischio di incidenti rilevanti	48
4.A.2.10 Valutazione dell'impatto sulla popolazione e salute pubblica	48
4.A.2.11 Valutazione dell'impatto sul Sistema socio-economico	48
4.A.2.12 Valutazione dell'impatto sul Sistema della mobilità	48
4.A.2.13 Valutazione delle mitigazioni e compensazioni	49
4.A.2.14 Misure per il monitoraggio degli impatti ambientali	50
4.B Rinnovo con modifica di Autorizzazione unica per la gestione dell'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti anche pericolosi (art. 208 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)	51

4.C Valutazione Progetto (D.P.R. n. 151/2011, art. 3) - Prevenzione Incendi	51
---	----

5. CONCLUSIONI	52
-----------------------	-----------

5.2 Condizioni Ambientali del Provvedimento di VIA	52
--	----

5.3 Verifica di Ottemperanza delle Condizioni Ambientali del Provv. di Via	54
--	----

5.4 Adempimenti finali del Provvedimento di VIA	55
---	----

ALLEGATI	55
-----------------	-----------

6.A. Prescrizioni contenute negli atti allegati al PAUR	55
---	----

1. ITER DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO DI VIA

1.A FASE INIZIALE (PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO DI VIA, VERIFICA PRELIMINARE DEGLI ELABORATI E AVVIO PROCEDIMENTO)

Le società ECO-RECUPERI S.r.l., avente sede legale in Via Roma, 24 – 48027 Solarolo (RA) - (C/F/P.IVA 01409540398,) ha presentato domanda di attivazione della procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) volontario ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 4/2018, relativa al progetto “Ampliamento dell’attività esistente in via Roma con annessione di un nuovo capannone”, sito in Via Roma, 24 nel Comune di Solarolo (RA), in data 27/08/2021, acquisita agli atti della Regione Emilia-Romagna, Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni al PG n. 770382 del 27/08/2021 e a agli atti di ARPAE SAC di Ravenna, in qualità di Ente incaricato dell’istruttoria di PAUR, ai PG nn. 133018 del 27/08/2021 e 134919 del 01/09/2021.

L’istanza riguarda una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di rinnovo con modifica dell’Autorizzazione Unica n. 581 del 23/02/2012 per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, per il progetto denominato “Ampliamento dell’attività esistente in via Roma con annessione di un nuovo capannone”, sito in Via Roma, 24 nel Comune di Solarolo (RA).

La Ditta ECO-RECUPERI srl risulta titolare dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 581 del 23/02/2012 per l’esercizio di operazioni di recupero (R13-R5) di rifiuti non pericolosi, e dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del DPR n. 59/2013 da ARPAE - SAC di Ravenna con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1292 del 03/05/2016 comprensiva dei titoli abilitativi ambientali quali l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi e l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi. Con il presente PAUR, ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. 152/06 e dell’art. 20 della LR 4/2018, la Ditta ECO-RECUPERI srl chiede, anche considerando l’obbligo di presentare domanda di rinnovo di autorizzazione alla gestione di rifiuti, di unificare i provvedimenti autorizzativi nella sola autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06, come esplicitamente indicato dal comma 6 dello stesso.

Il progetto appartiene ai fini del PAUR alla tipologia progettuale **B.2** dell’allegato B della L.R. 4/2018, e in particolare alle seguenti tipologie:

- B.2.49 “*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all’allegato C, lettere da R2 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006*”;
- B.2.50 “*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006*”;

ed è assoggettato a VIA volontaria su istanza del proponente secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 2 della L.R. n. 4/2018.

A far data dal 01/01/2016, in applicazione dell'art. 15, comma 4, della l.r. 13/2015 di riordino istituzionale, come recepito nell'art. 7, comma 2, della l.r. 4/2018, le competenze sono state trasferite dalle Province alla Regione Emilia-Romagna, previa istruttoria di ARPAE.

ECO-RECUPERI srl attualmente svolge, nel sito di Via Roma in Comune di Solarolo, l'attività di stoccaggio, selezione e recupero di consumabili esausti provenienti dalla stampa elettronica. L'intervento oggetto del presente PAUR prevede l'ampliamento dell'attuale sedime di attività con l'annessione dell'adiacente parte di capannone sede dell'attività ex Microlaser (in esercizio fino a marzo 2020), con ingresso da via Martiri di Felisio 19. In termini generali, grazie all'ampliamento degli spazi, il progetto prevede, in aggiunta alle attività già autorizzate, il recupero mediante operazioni di preparazione per il riutilizzo (R5) di RAEE, lo stoccaggio (R13) di ulteriori tipologie di rifiuti anche pericolosi e operazioni di raggruppamento (R12); complessivamente il progetto prevede l'incremento del quantitativo massimo annuo di rifiuti complessivamente trattabili in impianto da 3.500 tonnellate/anno a 12.250 tonnellate/anno (di cui al massimo 2.250 tonnellate/anno di rifiuti pericolosi).

L'impianto esistente risulta certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001.

È stato inizialmente verificato l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 4/2018, e con nota acquisita da ARPAE SAC di Ravenna al PG n. 136383 del 03/09/2021, la Regione Emilia-Romagna ha comunicato l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web (<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas>) il 03/09/2021 della documentazione per il procedimento oggetto di PAUR ai fini della verifica di completezza ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

Con nota PG n. 136588 del 03/09/2021 ARPAE SAC di Ravenna ha chiesto alle amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, di verificare adeguatezza e completezza della documentazione per i profili di rispettiva competenza e, con nota PG n. 150423 del 30/09/2021, ha comunicato l'esito negativo della verifica di completezza al proponente, in quanto la documentazione è risultata incompleta, richiedendo a quest'ultimo integrazioni della stessa.

Il proponente ECO-RECUPERI S.r.l. ha trasmesso, in data 28/10/2021, le integrazioni richieste per la verifica di completezza acquisite agli atti di ARPAE SAC di Ravenna ai PG nn. 166775, 166776 e 166777. Quest'ultima, dopo aver completato la verifica di completezza con esito positivo, con nota PG n. 175079 del 15/11/2021 ha comunicato la verifica di completezza positiva alla Regione Emilia-Romagna; con la medesima nota ARPAE SAC di Ravenna ha proceduto con la comunicazione ex art. 16 della L.R. n. 4/2018.

La Regione Emilia-Romagna, autorità competente per il Procedimento Unico di VIA, ha pubblicato sul proprio sito web il 17/11/2021 l'avviso di deposito per il progetto, di cui è stata informazione nell'albo pretorio informatico dell'Unione della Romagna Faentina / Comune di Solarolo al n. di Registrazione dell'Albo Pretorio online 3846 del 16/11/2021. Dalla data indicata è iniziato a decorrere il periodo di 30 giorni per la presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati, così come previsto dal D.Lgs. n. 152/2006.



Lo studio di impatto ambientale (SIA) è stato redatto dai progettisti incaricati di SERVIZI ECOLOGICI Società Cooperativa.

Con nota PG n. 177897 del 18/11/2021, è stata indetta da questo ARPAE SAC di Ravenna Conferenza di Servizi con finalità istruttorie per l'esame del SIA e degli elaborati progettuali finalizzata alla formulazione di eventuali richieste di integrazioni, tenutasi il giorno 14/12/2021, a cui hanno partecipato i rappresentanti di ARPAE di Ravenna, dell'Unione della Romagna Faentina, del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale e della Società proponente ECO-RECUPERI S.r.l. con i tecnici incaricati; il verbale della stessa è riportata al capitolo **1.D**.

1.B Integrazioni

ARPAE SAC di Ravenna, ai sensi dell'art. 27 bis, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dopo aver richiesto (con PG n. 175079 del 15/11/2021) agli Enti deputati al rilascio di autorizzazioni o titoli abilitativi comunque denominati se fossero necessarie integrazioni rispetto a quanto inizialmente presentato, a seguito inoltre di un attento esame del SIA e degli elaborati progettuali effettuato in sede di Conferenza di Servizi istruttoria del 14/12/2021, ha richiesto integrazioni documentali con nota PG n. 4550 del 13/01/2022 riportando tutte le richieste pervenute dai vari Enti competenti.

Il proponente ha richiesto proroga del termine di presentazione della documentazione integrativa con nota PG/2022/13793 del 28/01/2022. La proroga è stata accettata con nota PG/2022/15068 del 31/01/2022.

La Ditta ha inviato le integrazioni richieste da ARPAE SAC di Ravenna in date 06/07/2022 e 08/07/2022, entro i termini di legge, acquisite agli atti di ARPAE SAC di Ravenna ai PG nn. 111983 del 06/07/2022 e 113469 del 08/07/2022. Preme evidenziare che, con le integrazioni del 29/06/2022, acquisite da ARPAE SAC ai PG. nn. 111983 del 06/07/2022 e 113469 del 08/07/2022, la ditta rinuncia alla possibilità di riduzione volumetrica tramite pressa degli imballaggi metallici contaminati (EER 150110*), limitando su tali tipologie di rifiuti l'attività R12 alla mera separazione dei materiali costituenti l'imballaggio (ferro, acciaio, alluminio etc.).

Con nota PG n. 102991 del 22/06/2022 ARPAE SAC di Ravenna ha proceduto con la comunicazione ex art. 18 della L.R. n. 4/2018 ed ex art. 27-bis, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 (così come modificato dall'art. 24, comma 1, lettera c, della legge n. 108 del 2021), ai fini della ripubblicazione delle integrazioni presentate.

La Regione Emilia-Romagna, autorità competente per il Procedimento Unico di VIA, ha pubblicato sul proprio sito web, in data 14/07/2022, l'avviso di deposito per il progetto modificato come da integrazioni presentate. Dalla data indicata è iniziato a decorrere il periodo di 15 giorni per la presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati, così come previsto dal D.Lgs. n. 152/2006.

Con nota PG n. 118299 del 18/07/2022 ARPAE SAC Ravenna ha indetto, ai sensi dell'art. 27 bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, la Conferenza dei Servizi Decisoria in modalità sincrona con convocazione della prima seduta per il giorno 30/08/2022 per l'esame del SIA, degli elaborati progettuali e delle integrazioni presentate, nonché per l'acquisizione di tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, gli

assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla normativa vigente.

In seguito alla 1^ seduta di Conferenza, svoltasi in data 30/08/2022, il proponente, con note del 24/09/2022, del 20/10/2022 e del 20/04/2023, acquisite agli atti di ARPAE SAC di Ravenna rispettivamente ai PG nn. 156631 del 26/09/2022, 172718 del 20/10/2022 e 69762 del 20/04/2023, ha trasmesso alcuni chiarimenti riguardanti rispettivamente approfondimenti sui sistemi di gestione dei reflui, chiarimenti progettuali, mitigazioni energetiche, integrazioni alla pratica CILA per la realizzazione dell'intervento, applicazione della normativa REACH, ed infine chiarimenti sulla gestione dei lotti EoW.

Con nota PG n. 58606 del 03/04/2023, ARPAE SAC Ravenna ha indetto, ai sensi dell'art. 27 bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, una 2^ seduta di Conferenza dei Servizi Decisoria in modalità sincrona per il giorno 03/05/2023. Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti di ARPAE di Ravenna, dell'Unione della Romagna Faentina e del Comando dei Vigili del Fuoco di Ravenna, nonché della Società proponente ECO-RECUPERI S.r.l. con i tecnici incaricati.

A seguito degli esiti della 2^ seduta CdS, svoltasi in data 31/05/2023, il proponente ha trasmesso, in date 04/05/2023, 16/05/2023 e 07/07/2023, con note acquisite agli atti di ARPAE SAC di Ravenna rispettivamente ai PG nn. 79045 del 05/05/2023, 86419 del 17/05/2023 e 119519 del 10/07/2023, integrazioni volontarie in merito alla proposta compensativa delle emissioni di progetto e alle attività di gestione dei rifiuti. In particolare, con le integrazioni del 07/07/2023 acquisite da ARPAE SAC al PG. n. 119519 del 10/07/2023, la ditta ha presentato una possibile soluzione tecnica per l'attività di svuotamento del circuito d'olio dai compressori di macchina frigorifere che non dispongono di punti di prelievo.

1.C Informazione e Partecipazione

Relativamente all'informazione ed alla partecipazione dei soggetti interessati va dato atto che:

- a) l'avviso al pubblico, il SIA, gli elaborati di progetto, le integrazioni e i pareri pervenuti, al fine della libera consultazione da parte dei soggetti interessati, sono stati pubblicati sul sito web delle Valutazioni Ambientali della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb>;
- b) l'avviso al pubblico relativo al procedimento unico di VIA, che comprende Rinnovo con modifica dell'Autorizzazione unica per la gestione dell'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti anche pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l.r. 4/2018, in data 17/11/2021 sul sito web delle Valutazioni Ambientali della Regione Emilia-Romagna e all'albo pretorio informatico dell'Unione della Romagna Faentina / Comune di Solarolo al n. di Registrazione 3846;
- c) entro il termine del 17/12/2021 non sono state presentate alla Regione Emilia-Romagna osservazioni inerenti al progetto in esame;
- d) in seguito all'invio della documentazione integrativa, la Regione Emilia – Romagna ha proceduto alla **ripubblicazione** dell'avviso al pubblico sul sito web delle valutazioni ambientali in data 14/07/2022; a partire da tale data è iniziato a decorrere il periodo di quindici (15) giorni per la presentazione di osservazioni da

parte dei soggetti interessati, ai sensi della normativa vigente; entro il 29/07/2022 non sono pervenute osservazioni inerenti al progetto in esame.

1.D Lavori della Conferenza di Servizi

Ai sensi della L.R. n. 4/2018, secondo quanto richiesto dal proponente, l'emanazione del PAUR comprenderà e sostituirà le seguenti autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto, indicati in tabella:

Autorizzazione/Provvedimento/ Parere	Autorità Competente
Provvedimento di VIA (L.R. n. 4/2018 - Dlgs. n. 152/2006)	Regione Emilia-Romagna con istruttoria Arpae SAC di Ravenna
Parere sull'impatto ambientale (L.R. n. 4/2018, art. 19, comma 7)	Unione della Romagna Faentina / Comune di Solarolo
Rinnovo con modifica dell'Autorizzazione unica per la gestione dell'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti anche pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006	ARPAE SAC Ravenna
Pareri per AU (D.Lgs. n.152/2006 e L.R. 21/04)	Unione della Romagna Faentina su parere di conformità del gestore del servizio idrico integrato HERA S.p.A.-Direzione Acqua per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali; Arpae APA Est: relazione tecnica istruttoria sulle matrici ambientali comprensiva di parere obbligatorio e vincolante ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per il rilascio "caso per caso" dell'autorizzazione all'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti da cui esitano EoW
Valutazione del Progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151.	Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ravenna.
Parere sulla Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel Bacino del Reno del 25/01/2009	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale

La Conferenza di Servizi decisoria è formata dai rappresentanti legittimati dei seguenti Enti ed Amministrazioni:

- Regione Emilia-Romagna
- Unione della Romagna Faentina
- Comune di Solarolo
- Arpae di Ravenna
- HERA S.p.A.
- Provincia di Ravenna
- AUSL della Romagna
- Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco
- Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale

Và dato atto che il rappresentante unico della Regione Emilia-Romagna responsabile del procedimento è l'Ing. Denis Barbieri.

Il rappresentante dell'ARPAE SAC, responsabile del procedimento istruttorio, ai sensi della Determina Dirigenziale del 13 luglio 2018, n. 11273, è anche il Rappresentante unico della Regione ai fini dell'espressione della posizione dell'amministrazione sulle decisioni da assumersi nell'ambito della relativa conferenza di servizi in coerenza anche con quanto previsto dall'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990.

Il rappresentante dell'ARPAE SAC, responsabile del procedimento istruttorio, ai sensi della Determina Dirigenziale del 13 luglio 2018, n. 11273, è il Dott. Ermanno Errani.

I rappresentanti dei vari Enti partecipanti ai lavori della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, di cui le deleghe sono acquisite agli atti d'ufficio, sono riportati nella seguente tabella. Con nota, acquisita agli atti da ARPAE SAC al PG n. 179873 del 23/11/2021, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna, ha indicato, quale Rappresentante Unico delle amministrazioni statali periferiche, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti Paesaggio Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Amministrazione	Rappresentante
Regione Emilia - Romagna	E. Errani
ARPAE	
Unione della Romagna Faentina	N. Cardinali
Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale	A. Ciccarello

Va dato atto altresì che la Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona ha organizzato i propri lavori come di seguito specificato:

- si è insediata il giorno 30/08/2022;
- ha effettuato una seduta intermedia in data 03/05/2023;
- ha programmato la riunione conclusiva dei lavori per il giorno 24/08/2023.



Di seguito si riportano i verbali delle sedute Conferenza di Servizi Decisoria, compreso il verbale della seduta di Conferenza con finalità istruttorie richiamata ai capitoli precedenti:

1a seduta Conferenza dei servizi istruttoria del 14/12/2021

Alla prima seduta di conferenza istruttoria, svolta in modalità sincrona e telematica, convocata con nota PG n. 177897 del 18/11/2021, al fine di valutare la necessità e gli eventuali contenuti della richiesta di integrazioni, hanno partecipato, oltre ad ARPAE di Ravenna nei vari servizi APA Est e SAC, l'Unione della Romagna Faentina e il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale. Per il proponente, invitato ad illustrare il progetto e relativo SIA e per svolgere una fase di contraddittorio con i partecipanti alla conferenza, sono intervenuti i rappresentanti della Ditta e i consulenti incaricati della redazione del SIA e del progetto. La riunione si è aperta con l'illustrazione dell'iter procedimentale svolto e del programma dei lavori della Conferenza dei Servizi da parte di ARPAE SAC Ravenna. Il proponente ha quindi illustrato brevemente il progetto e successivamente si è dato spazio alle richieste degli Enti intervenuti. Si è svolto poi un contraddittorio con gli Enti partecipanti dal quale è emerso quanto di seguito riportato.

Il rappresentante di Arpa SAC evidenzia come lo stabilimento Microlaser sia non più in attività dal 2020; pertanto l'analisi ambientale, dovendo riferirsi al solo intervento oggetto del presente PAUR, deve essere aggiornata partendo da una "fotografia" veritiera dello stato di fatto. Evidenzia al proponente che dovrà inoltre essere fatto un bilancio energetico.

Il rappresentante di Arpa APA, in merito agli scarichi idrici e all'utilizzo del piazzale esterno, conferma l'importanza dell'aggiornamento delle analisi ambientali di cui sopra; chiede inoltre chiarimenti in merito alla gestione delle acque reflue di dilavamento.

In merito alla tematica rifiuti, il rappresentante di ARPAE SAC evidenzia come la preparazione per il riutilizzo sia implicitamente contenuta nella attività di recupero di materia definita dalla norma; essendo ricomprese quindi rientrano nel campo di applicazione dell'art. 184-ter (Procedura del 208). Evidenzia inoltre che le molteplici attività inserite saranno oggetto di richiesta di integrazioni.

Il rappresentante di Arpa APA conferma quanto evidenziato dal servizio SAC, chiedendo ulteriori chiarimenti al proponente in merito all'inquadramento di alcune tipologie di rifiuti. Su indicazione del SAC tali approfondimenti saranno oggetto di richiesta di integrazioni formale. Sempre in merito al tema rifiuti, il rappresentante del SAC chiede chiarimenti in merito alle operazioni di accorpamento rifiuti e di separazione dei rifiuti, anticipando che tali quesiti saranno oggetto di specifica richiesta. Verrà richiesto inoltre un elenco degli impianti nel territorio a cui la ditta Eco-Recuperi destinerà i rifiuti in uscita.

L'Unione della Romagna Faentina anticipa che formulerà richiesta di integrazioni.

La seduta si è chiusa precisando che sarebbero state formulate richieste di integrazioni al proponente, in quanto, a seguito di quanto emerso nella riunione, la documentazione presentata è risultata carente riguardo molteplici aspetti.

1^ seduta di Conferenza dei servizi decisoria del 30/08/2022

Alla prima seduta di Conferenza dei servizi decisoria, svoltasi in modalità sincrona, convocata da ARPAE SAC di Ravenna con nota PG n. 118299 del 18/07/2022, al fine di valutare il contenuto delle integrazioni presentate dal proponente ed al fine di acquisire i pareri / nulla osta / atti di competenza ricompresi nel PAUR, hanno partecipato, oltre ad Arpae SAC di Ravenna, in qualità di responsabile dell'istruttoria, l'Unione della Romagna Faentina, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna, l'AUSL territorialmente competente e il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale. Per il proponente, invitato ad illustrare il progetto revisionato a seguito di richiesta di integrazioni e per svolgere una fase di contraddittorio con i partecipanti alla conferenza, sono intervenuti i rappresentanti della Ditta e i consulenti incaricati della redazione del SIA e del progetto. La riunione si è aperta con l'illustrazione dell'iter procedimentale svolto e del programma dei lavori della Conferenza dei Servizi da parte di ARPAE SAC di Ravenna, che ha ricapitolato i pareri di competenza compresi nel presente PAUR e i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. Si è inoltre dato atto dell'acquisizione dei pareri di competenza del Gruppo Hera - Direzione acqua, dell'Unione della Romagna Faentina e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna, comunicando che gli stessi sono visionabili e scaricabili dal sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia Romagna. Successivamente si è svolto un contraddittorio tra gli Enti partecipanti e il proponente per evidenziare eventuali criticità rispetto alle integrazioni presentate da quest'ultimo, da cui è emerso quanto di seguito riportato.

Il rappresentante del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ravenna dà lettura del proprio parere di competenza comprensivo delle principali prescrizioni per la Ditta proponente.

Il rappresentante dell'AUSL della Romagna evidenzia al proponente la necessità, rispetto a quanto fino ad ora dichiarato dallo stesso, di una verifica puntuale del posizionamento del progetto rispetto alle normative REACH e CLP, in particolare per quanto riguarda il toner recuperato; il proponente si impegna ad ottemperare a quanto richiesto.

Il rappresentante dell'Unione della Romagna Faentina evidenzia che, dal momento che gli interventi in progetto, dal punto di vista edilizio e strutturale, riguardano esclusivamente opere interne attuabili attraverso la presentazione di apposita Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), l'Unione della Romagna Faentina non dovrà rilasciare alcun titolo edilizio. Evidenzia alcune criticità relativamente all'impianto elettrico e a quanto dichiarato nella pratica di CILA da chiarire per la corretta definizione della pratica stessa. Dovrà inoltre rilasciare parere ambientale ex art 19 della L.R. 4/2018 e che, per quanto riguarda il traffico indotto dal progetto, non ha nessuna criticità da evidenziare, essendosi già espresso favorevolmente il Servizio Polizia Municipale.

- Il rappresentante di Arpae SAC, rispetto a quanto comunicato dal rappresentante dell'Unione della Romagna Faentina, dà atto che il titolo edilizio di competenza dell'Unione della Romagna Faentina/Comune di Solarolo, precedentemente fatto ricomprendere nel PAUR, verrà stralciato dagli atti compresi nel presente Procedimento Unico, in quanto trattasi, come sopra richiamato, di semplice Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata ai sensi della L.R. 15/2013 (CILA), da presentare a carico del proponente.

Il rappresentante del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale evidenzia di non avere nessuna richiesta particolare da sottoporre alla Ditta e che, sulla base di quanto presentato con le integrazioni, rilascerà propria espressione.

Il rappresentante di ARPAE SAC invita il proponente, come per altro già formulato nella richiesta di integrazioni avanzata con PG. n. 4550 del 13/01/2022, di proporre delle misure compensative in relazione all'aggiornamento della documentazione; nello specifico a proporre, relativamente al bilancio energetico, misure compensative in relazione all'aumento del fabbisogno energetico e all'utilizzo dell'impianto elettrico esistente dell'ex Microlaser. Il proponente evidenzia già l'intenzione della Ditta di ottimizzare l'impianto di condizionamento tramite l'utilizzo di pompe di calore che permette di ridurre gli impatti ambientali ma, relativamente alla eventuale realizzazione di impianto fotovoltaico per compensare il maggior consumo di energia rispetto allo stato di fatto, evidenzia criticità strutturali dell'edificio tali da rendere difficile l'installazione di un impianto sulle coperture. Su richiesta del SAC, il proponente si impegna comunque a inserire come misura di compensazione l'ottimizzazione dell'impianto di condizionamento di cui sopra, stimando anche delle tempistiche di realizzazione, nonché a valutare la fattibilità di realizzazione di un impianto fotovoltaico come misura compensativa dei consumi energetici.

Il rappresentante di Arpae SAC riporta il contributo di ARPAE APA Est, non presente alla seduta, per quanto riguarda la matrice rifiuti, la matrice rumore e la matrice emissioni, comunicando alla Ditta che non sono state evidenziate della criticità rispetto a quanto presentato. In merito invece alla matrice scarichi idrici, si ritiene che quanto presentato non sia esaustivo rispetto a quanto richiesto, pertanto, ai fini di una maggiore esaustività, il rappresentante di Arpae SAC propone di trasmettere, a riunione terminata, tali richieste di chiarimenti al proponente in forma scritta.

Il rappresentante di Arpae SAC conclude la seduta individuando la possibilità per il proponente di presentare integrazioni volontarie sulla base di quanto emerso nella presente seduta.

2^ seduta di Conferenza dei servizi decisoria del 03/05/2023

Alla seconda seduta conclusiva di Conferenza decisoria, svolta in modalità sincrona, convocata da ARPAE SAC di Ravenna con nota PG n. 58606 del 03/04/2023, hanno partecipato, oltre ad ARPAE SAC in qualità di autorità responsabile dell'istruttoria, l'Unione della Romagna Faentina e il Comando dei Vigili del Fuoco di Ravenna. Per il proponente, invitato ad una fase di contraddittorio, sono intervenuti i rappresentanti dei progettisti nonché della stessa società ECO-RECUPERI S.r.l. La riunione si è aperta con la rendicontazione dei pareri e atti acquisiti in seguito allo svolgimento della seduta del 30/08/2022:

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ravenna: valutazione antincendio favorevole con prescrizioni; ne viene data lettura dal rappresentante del Comando che riconferma la valutazione rilasciata;
- Consorzio Bonifica Romagna Occidentale: parere favorevole dal punto di vista idraulico con indicazioni;
- AUSL della Romagna: parere favorevole.

Il rappresentante di Arpae SAC di Ravenna puntualizza sulla necessità di compensare le emissioni degli inquinanti COV e NH₃ nonché le emissioni da traffico indotto dal progetto, come già richiesto in precedenza e in quanto elemento fondamentale per la compatibilità ambientale dell'opera; pertanto invita la ditta a presentare una proposta compensativa, che verrà opportunamente valutata da Arpae SAC in accordo con l'Unione della Romagna Faentina (Ente direttamente interessato nel caso di piantumazioni in area

verde).

Segue un contraddittorio tra il rappresentante di Arpae SAC di Ravenna e la ditta proponente in merito agli aspetti legati alla gestione dei rifiuti da autorizzare con il Provvedimento di Rinnovo con modifica dell'Autorizzazione Unica per la gestione dell'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti anche pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006. A seguito di quanto emerso, il proponente presenterà chiarimenti in forma scritta tramite integrazioni volontarie, comprensive della proposta di compensazione di cui sopra.

Vista la necessità di approfondimento delle questioni suddette, il rappresentante di Arpae SAC di Ravenna conclude la seduta indicando la necessità di aggiornamento della stessa, a valle dell'acquisizione della proposta compensativa da parte della Ditta e dei chiarimenti necessari in merito all'attività di gestione dei rifiuti.

Seduta conclusiva Conferenza dei servizi decisoria del 24/08/2023

Alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi Decisoria sincrona, svolta in modalità telematica, convocata con nota PG n. 135024 del 03/08/2023, hanno partecipato, oltre ad ARPAE in qualità di autorità responsabile dell'istruttoria, l'Unione della Romagna Faentina e il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale. Per il proponente, invitato ad una fase di contraddittorio, sono intervenuti i rappresentanti dei progettisti nonché della stessa società ECO-RECUPERI S.r.l. La riunione si è aperta dando atto che:

- a seguito della seduta del 03/05/2023, il proponente ha trasmesso integrazioni volontarie inerenti la proposta compensativa e alcuni chiarimenti relativi all'attività di gestione dei rifiuti, acquisiti di ARPAE SAC con PG n. 79045 del 05/05/2023 e n. 86419 del 17/05/2023;
- con nota acquisita da ARPAE SAC con PG n. 100759 del 09/06/2023 è stato acquisito parere di competenza dell'Unione della Romagna Faentina inerente l'accettazione condizionata della proposta di compensazione ambientale avanzata dalla Ditta proponente;
- sono state acquisite le deleghe del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale e dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- con nota acquisita da ARPAE SAC con PG n. 140786 del 16/08/2023 la Ditta proponente ha trasmesso osservazioni alla Bozza di Provvedimento di Rinnovo con modifica dell'Autorizzazione unica per la gestione dell'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti anche pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e osservazioni al verbale conclusivo di Conferenza di Servizi di PAUR;
- rispetto alla bozza del verbale di PAUR trasmessa con PG n. 135024 del 03/08/2023, verrà aggiunto come parere compreso nel PAUR, in accordo con il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, il parere di competenza di quest'ultimo per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel Bacino del Reno del 25/01/2009.

ARPAE SAC procede successivamente con una breve presentazione a schermo del verbale conclusivo di PAUR, condividendo e discutendo le osservazioni pervenute al verbale di PAUR da parte del proponente di cui sopra (PG n. 140786 del 16/08/2023) tramite un contraddittorio con gli stessi e gli Enti presenti alla seduta:

Osservazione Verbale PAUR n. 1

ARPAE-SAC di Ravenna, sentita per le vie brevi ARPAE APA-Est, accoglie l'osservazione modificando/integrando sia la prescrizione relativa al monitoraggio olfattometrico sia il testo delle valutazioni ambientali;

Osservazione Verbale PAUR n. 2

ARPAE-SAC di Ravenna, in accordo con l'Unione della Romagna Faentina, non accoglie l'osservazione precisando che la tempistica proposta nella prescrizione, ovvero l'acquisto e la piantumazione di 30 tigli entro un anno (*dal rilascio della Delibera di Giunta Regionale di approvazione del PAUR*), è in grado di garantire maggiormente, rispetto a quanto osservato dalla Ditta, la finalità di mitigazione dell'impatto di progetto;

Osservazione Verbale PAUR n. 3

Trattandosi più specificatamente di una descrizione delle attività di dismissione e di ripristino del sito a integrazione di quanto già riportato nel verbale, ARPAE-SAC di Ravenna accoglie "l'osservazione" integrando la descrizione fornita dalla Ditta nell'apposito capitolo del verbale di PAUR.

Vengono successivamente discusse, sospendendo la condivisione del verbale di PAUR, le precisazioni/chiarimenti e le osservazioni presentate dalla ditta, acquisite al PG di cui sopra (PG n. 140786 del 16/08/2023), relativamente alla bozza di Provvedimento di Rinnovo con modifica dell'Autorizzazione unica per la gestione dell'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti anche pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006:

Osservazione n. 1

ARPAE – SAC di Ravenna precisa che le limitazioni temporali riportate nella bozza di AU sulla durata massima di talune operazioni sui rifiuti venivano assunte dalla documentazione di valutazione preliminare del rischio chimico acquisita agli atti, in cui il proponente dichiarava che:

- Per le operazioni di smontaggio dei RAEE di grandi dimensioni contenenti materiali isolanti, sotto forma di pannelli, costituiti esclusivamente da fibre artificiali vetrose, diverse dalle fibre ceramiche refrattarie, *“si prevede al massimo l'esecuzione di tale attività non oltre le 4 volte alla settimana per non più di mezz'ora continuativa. Quindi al massimo ciascun operatore è esposto 2 ore settimanali.”*;
- Per le operazioni di estrazione dell'ammoniaca in soluzione acquosa dai circuiti frigoriferi, *“si prevede al massimo l'esecuzione di tale attività non oltre le 3 volte alla settimana per non più di mezz'ora continuativa. Quindi al massimo ciascun operatore è esposto 1,5 ore settimanali.”*
- *“L'attività - di recupero e smontaggio di RAEE - verrà svolta al massimo per 8 ore settimanali.”*

Come formulate dal proponente, tali informazioni non si intendevano riferite alle esposizioni individuali degli operatori, bensì riferite alle modalità di esercizio delle attività; sulla base dell'operatività dell'impianto dichiarata dal proponente (pari a 8 h/d, 5 d/settimana, 50 settimane /anno), nella bozza di AU si indicavano pertanto le seguenti modalità di esercizio:

- una durata massima pari a 2 ore settimanali, per complessive 100 h/anno, per le operazioni di smontaggio dei RAEE di grandi dimensioni contenenti materiali isolanti, sotto forma di pannelli, costituiti esclusivamente da fibre artificiali vetrose, diverse dalle fibre ceramiche refrattarie, che si intendono svolgere all'interno dell'edificio nell'apposita area posta sotto aspirazione convogliata al

nuovo punto di emissione in atmosfera E2 (prescrizione n. 22 di cui all'Allegato A alla bozza di AU);

- una durata massima pari a 1,5 ore settimanali, per complessive 75 h/anno, per le operazioni di estrazione dell'ammoniaca in soluzione acquosa dai circuiti frigoriferi che si intendono svolgere all'interno dell'edificio nell'apposita area posta sotto aspirazione convogliata al nuovo punto di emissione in atmosfera E3 (prescrizione n. 29 di cui all'Allegato A alla bozza di AU);
- una durata massima pari a 8 ore settimanali, per complessive 400 h/anno, per le operazioni di preparazione per il riutilizzo e pretrattamento di RAEE che si intendono svolgere all'interno dell'edificio (prescrizione n. 33 di cui all'Allegato A alla bozza di AU).

La Conferenza dei Servizi prende atto dei chiarimenti forniti dal proponente.

Non emergono rilievi in materia di tutela ambientale; ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è fatto salvo l'adempimento degli obblighi sulla valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs n. 81/2008 e smi.

L'osservazione n. 1, relativa alla durata massima delle suddette operazioni sui rifiuti inserita nelle prescrizioni n. 22, 29, 33 di cui all'Allegato A alla bozza di AU, trova pertanto accoglimento.

Ciò vale anche per l'osservazione n. 8 presentata dal proponente, aventi pari oggetto.

ARPAE - SAC di Ravenna recepirà in AU l'osservazione accolta, stralciando la prescrizione n. 33 di cui all'Allegato A alla bozza di AU e stralciando nelle prescrizioni n. 22 e n. 29 di cui all'Allegato A alla bozza di AU le seguenti parti:

~~“22. ...omissis..., per non più di mezz'ora continuativa al giorno, con durata massima pari a 2 ore settimanali, per complessive 100 h/anno; i periodi di svolgimento di tali operazioni di smontaggio devono essere registrati su apposito supporto cartaceo/informativo, mantenuto a disposizione degli organi di vigilanza.”~~

~~“29. ...omissis...~~

~~Le operazioni di estrazione dell'ammoniaca in soluzione acquosa dai circuiti frigoriferi possono essere svolte per non più di mezz'ora continuativa al giorno, con durata massima pari a 1,5 ore settimanali, per complessive 75 h/anno; i periodi di svolgimento di tali operazioni di estrazione devono essere registrati su apposito supporto cartaceo/informativo, mantenuto a disposizione degli organi di vigilanza.~~

~~...omissis...~~

Osservazione n. 2

ARPAE SAC di Ravenna precisa che, ai sensi dell'Allegato VII al D.Lgs n. 49/2014 e smi, un rivelatore di radioattività in ingresso all'impianto, anche portatile, deve consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i RAEE. Per la sorveglianza radiometrica dei RAEE in ingresso all'impianto, è noto pertanto che non sussistono obblighi di legge sull'installazione di un sistema fisso di controllo automatico (portale).

La prescrizione n. 4 dell'Allegato A alla bozza di AU assumeva le previsioni progettuali proposte, allo stato degli atti a disposizione.

Nella relazione contenente la valutazione del posizionamento dell'impianto rispetto all'assoggettabilità alla normativa in materia di RAEE di cui al D.Lgs n. 49/2014 e smi, il proponente dichiarava infatti che “all'ingresso del capannone è presente il portale per il controllo radiometrico”. Nell'apposita procedura per il controllo radiometrico redatta da un Esperto di Radioprotezione, si riportava inoltre che “la società ha previsto un

dispositivo di rilevazione di radioattività del tipo a portale la cui posizione è riportata nella planimetria del sito” di cui all’Allegato 2 alla stessa procedura.

La Conferenza dei Servizi prende atto che il proponente rinuncia, in questa sede, all’installazione del portale per la sorveglianza radiometrica dei RAEE in ingresso all’impianto, rilevando la necessità di provvedere alla revisione e all’adeguamento dell’apposita procedura per il controllo radiometrico che il gestore dell’impianto dovrà trasmettere ad ARPAE – SAC e ST territorialmente competente prima dell’avvio delle operazioni di recupero (R13-R12-R4) dei RAEE.

ARPAE - SAC di Ravenna aggiornerà in tal senso l’AU, per le parti interessate (prescrizione n. 4 dell’Allegato A alla bozza di AU e schede EoW).

Osservazione n. 3

Richiamata la nota circolare Prot. n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante “*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*”, ARPAE SAC di Ravenna ritiene opportuno applicare in sede autorizzativa anche agli impianti in procedura ordinaria, i termini massimi previsti per gli impianti in procedura semplificata di cui al DM 5 febbraio 1998 e smi e al DM n. 161/2002; in particolare:

- il termine massimo di **12 mesi** dalla data di accettazione nell’impianto, per i **rifiuti non pericolosi** sui quali viene operata la messa in riserva (**R13**), benchè preferibile il termine massimo di 6 mesi indicato nella bozza di AU;
- il termine massimo di **6 mesi** dalla data di accettazione nell’impianto, per i **rifiuti pericolosi** sui quali viene operata la messa in riserva (**R13**), come indicato nella bozza di AU.

L’osservazione n. 3 relativa alle tempistiche di messa in riserva dei rifiuti trova pertanto parziale accoglimento.

ARPAE - SAC di Ravenna recepirà in AU l’osservazione parzialmente accolta, riformulando la prescrizione n. 9 dell’Allegato A alla bozza di AU come segue:

9. *Tutti i rifiuti non pericolosi in ingresso su cui viene operata la messa in riserva (**R13**) non potranno rimanere stoccati presso l’impianto per un periodo superiore a **12 mesi** a far data dalla loro presa in carico. Tutti i rifiuti pericolosi in ingresso su cui viene operata la messa in riserva (**R13**) non potranno rimanere stoccati presso l’impianto per un periodo superiore a **6 mesi** a far data dalla loro presa in carico.*

Osservazione n. 4

Con la documentazione integrativa presentata a titolo volontario in data 05/05/2023 (ns. PG/2023/79045), il proponente forniva chiarimenti sui quantitativi annuali per singola attività di trattamento richiesta, discriminata tra pericolosi e non pericolosi; in particolare, per il trattamento R12 veniva indicato un quantitativo massimo annuo pari a 3.500 t/anno di rifiuti non pericolosi e 1.150 t/anno di rifiuti pericolosi.

Considerata la molteplicità di operazioni oggetto di istanza di autorizzazione con codifica R12 di cui all’Allegato C alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi (raggruppamento, triturazione, compattazione, selezione/cernita manuale, ecc.), tali dati venivano assunti come potenzialità annue di pretrattamento dell’impianto in termini complessivi (si veda prescrizioni n. 40 e n. 41 dell’Allegato A alla bozza di AU).

Esclusivamente per il raggruppamento secondo l’operazione di smaltimento D13 di cui all’Allegato B alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il proponente forniva il dato specifico del quantitativo massimo annuo di rifiuti non pericolosi (500 t/anno).

Allo stato degli atti a disposizione per la predisposizione della bozza di AU, non risulta fornito alcun dato specifico sui quantitativi massimi annui di rifiuti pericolosi e non

pericolosi che si intende sottoporre al raggruppamento secondo l'operazione di recupero R12.

Alla luce dei chiarimenti forniti da ARPAE SAC di Ravenna, il proponente concorda sulla formulazione delle prescrizioni n. 40 e n. 41 impartite nell'Allegato A alla bozza di AU.

Osservazione n. 5

ARPAE SAC di Ravenna rammenta che, come riportato nella specifica scheda EoW allegata alla bozza di AU, i criteri minimi per verificare l'idoneità per la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in ingresso costituiti da RAEE e loro componenti sono stabiliti dalla norma CENELEC EN 50614:2020 al relativo capitolo 5 (paragrafi da 5.1 a 5.3).

Chiarisce pertanto che si tratta di documentazione atta a fornire l'evidenza della valutazione condotta secondo tali criteri e del relativo risultato negativo (non idoneità alla preparazione per il riutilizzo di RAEE e loro componenti).

Osservazione n. 6

ARPAE SAC di Ravenna precisa che l'osservazione n. 6, riguardante la prescrizione n. 28 dell'Allegato A alla bozza di AU, assumeva le previsioni progettuali avanzate dal proponente. Nella documentazione acquisita agli atti (Allegato 1 al SIA), il proponente dichiarava infatti che *“non saranno trattate plastiche contenenti ritardanti di fiamma bromurati”* e *“non saranno trattati condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose (altezza > 25 mm, diametro > 25 mm o proporzionalmente simili in volume)”*.

Dopo discussione, si concorda di riformulare la prescrizione n. 28 impartita nell'Allegato A alla bozza di AU come segue:

28. *Le operazioni di messa in sicurezza dei RAEE che devono essere effettuate nelle preposte aree individuate all'interno dell'edificio, riguardano principalmente l'asportazione degli elementi ambientalmente critici presenti in essi, nonché la rimozione delle parti asportabili al fine di assicurare elevati livelli di recupero dei materiali. La messa in sicurezza comprende in particolare la rimozione di:*

- *condensatori contenenti difenili policlorurati (PCB);*
- *plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati;*
- *condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose;*
- *pile;*
- *circuiti stampati dei telefoni mobili in generale e di altri dispositivi se la superficie del circuito stampato è superiore a 10 cm²*
- *cartucce di toner, liquido e un polvere, e di toner colore;*
- *tubi catodici;*
- *clorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC), idrofluoroclorocarburi (HFC) o idrocarburi (HC);*
- *sorgenti luminose a scarica;*
- *schermi a cristalli liquidi, se del caso con il rivestimento, di superficie superiore a 100 cm² e tutti quello retroilluminati mediante sorgenti luminose a scarica;*
- *cavi elettrici esterni.*

Nell'ambito delle operazioni di messa in sicurezza svolte in impianto non è consentita la rimozione di componenti contenenti mercurio (come gli interruttori o i retroilluminatori), rifiuti di amianto e componenti che contengono amianto, componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie, componenti contenenti sostanze radioattive o contaminate da tali sostanze.

Non è altresì consentito il trattamento in impianto di tubi catodici e sorgenti luminose a scarica.

Le plastiche contenenti ritardanti di fiamma bromurati devono essere separate dalle altre plastiche, altrimenti tutte le frazioni plastiche devono essere gestite come plastiche contenenti ritardanti di fiamma bromurati.

Le diverse tipologie di condensatori rimossi devono essere gestite separatamente.

Osservazione n. 7

Alla luce dei chiarimenti forniti da ARPAE SAC di Ravenna, il proponente concorda sulla prescrizione n. 29 impartita nell'Allegato A alla bozza di AU sulle modalità di svuotamento delle bombole di cui al codice EER 140601*.

Osservazione n. 8

Si richiama quanto già discusso per l'osservazione n. 1. ARPAE SAC di Ravenna dà atto pertanto dell'accoglimento dell'osservazione n. 8 che recepirà in AU, stralciando la prescrizione n. 33 di cui all'Allegato A.

Osservazione n. 9

Nella considerazione che, ai sensi dell'art. 184, comma 5) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, *“la corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore”*, ARPAE SAC di Ravenna non ritiene necessario impartire particolari prescrizioni in tal senso.

L'osservazione n. 9, relativa alla prescrizione n. 36 impartita nell'Allegato A alla bozza di AU, non trova pertanto accoglimento.

Osservazione n. 10

Dopo discussione, si concorda di riformulare la prescrizione n. 49 impartita nell'Allegato A alla bozza di AU come segue:

49. Il gestore è tenuto a garantire la tracciabilità dei rifiuti, rispettando gli adempimenti di cui alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia di registro di carico/scarico e trasporto dei rifiuti.

Al momento della registrazione del rifiuto in ingresso e/o del passaggio interno da un'operazione all'altra sul registro di carico/scarico sarà riportata l'indicazione della specifica destinazione fisica (ubicazione) del rifiuto in impianto.

Tale prescrizione non contiene alcun specifico riferimento ai RAEE; ARPAE SAC di Ravenna chiarisce che l'obbligo di indicare la specifica destinazione fisica (ubicazione) è da intendersi riferito a tutte le tipologie di rifiuti presenti in impianto.

Osservazione n. 11

L'osservazione n. 11, relativa all'ammissibilità alle operazioni di raggruppamento (R12) anche di rifiuti pericolosi di cui ai codici EER 150110* e 160504*, trova accoglimento.

ARPAE - SAC di Ravenna recepirà in AU l'osservazione accolta, inserendo i rifiuti di cui ai codici EER 150110*, 160504* nell'elenco delle tipologie di rifiuti anche pericolosi ammesse alle operazioni di raggruppamento (R12) di cui alla Tabella 3 allegata alla bozza di AU.

Osservazione n. 12

L'osservazione n. 12, relativa all'ammissibilità alle operazioni di preparazione per il riutilizzo (R4) di RAEE costituiti da apparecchiature ritirate dal mercato da parte del produttore, trova accoglimento, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla norma CENELEC EN 50614: 2020 per cui:

- Non è consentita la preparazione per il riutilizzo di RAEE integri costituiti da apparecchiature ritirate dal mercato da parte del produttore, fatto salvo esplicito e documentato consenso da parte del produttore stesso.

- È consentita la preparazione per il riutilizzo di componenti di RAEE costituiti da apparecchiature ritirate dal mercato da parte del produttore, che non siano la causa del ritiro dal mercato.

ARPAE - SAC di Ravenna recepirà in AU l'osservazione parzialmente accolta, modificando in tal senso l'apposita scheda EoW allegata alla bozza di AU.

Osservazione n. 13

Come già ampiamente discusso anche nella precedente seduta della Conferenza dei Servizi, sentita anche la Direzione Tecnica di ARPAE, ARPAE SAC di Ravenna ribadisce che:

- L'esistenza di un mercato o una domanda per l'EoW rientra tra le condizioni che determinano la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
Tempistiche eccessive di stoccaggio degli EoW si delineano nel caso di un prodotto che, pur soddisfacendo i criteri di qualità, non trova effettiva destinazione finale (domanda o mercato).
La mancanza della conformità a tutti i criteri di cessazione di qualifica di rifiuto comporta, per il detentore, l'obbligo di gestire il prodotto dell'operazione di recupero come un rifiuto, ai sensi e per gli effetti della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
- Il lotto di produzione deve essere costituito da un insieme omogeneo per caratteristiche rappresentative, ottenuto dal processo di recupero. L'identificazione del lotto di produzione dipende dalle caratteristiche merceologiche, chimico – fisiche dell'EoW stesso.

Alla luce degli ulteriori chiarimenti forniti da ARPAE SAC di Ravenna, il proponente ritira l'osservazione n. 13 relativamente alle tempistiche di stoccaggio e alla definizione dei lotti di produzione degli EoW, concordando sui contenuti delle schede EoW allegata alla bozza di AU.

Viene quindi condiviso e valutato il verbale conclusivo di conferenza dei servizi, soffermandosi sulle parti maggiormente rilevanti e apportando alcune modifiche non sostanziali in contraddittorio con il proponente e gli Enti partecipanti. Relativamente alle prescrizioni di VIA, unica modifica rilevante che preme evidenziare è la seguente:

- in accordo con il proponente, per le medesime ragioni riportate sopra per quanto riguarda le finalità di mitigazione, si modifica la prescrizione inerente la piantumazione della siepe di photinia assegnando come termine 18 mesi dal rilascio della Delibera di Giunta Regionale di approvazione del PAUR anziché tre anni come inizialmente formulato; verrà aggiunta inoltre la seguente frase: *“...il verde piantumato dovrà essere adeguatamente curato e irrigato e reintegrato quando necessario”*.

Vengono infine condivise le valutazioni e le prescrizioni degli atti compresi nel Provvedimento Autorizzatorio Unico, e gli stessi sono assunti in conformità alle disposizioni del provvedimento di VIA e delle relative condizioni ambientali.

Durante i lavori della Conferenza sono pervenuti i seguenti pareri:

- La Provincia di Ravenna ha trasmesso parere favorevole in merito alla compatibilità dell'intervento con il PTCP vigente con prescrizioni, con nota acquisita da ARPAE SAC al PG n. 177318 del 17/11/2021;

- HERA S.p.A. ha trasmesso parere favorevole per lo scarico di acque di prima pioggia in fognatura con prescrizioni, con nota acquisita da ARPAE SAC al PG n. 120669 del 27/07/2022;
- L'Unione della Romagna Faentina, ha trasmesso:
 - valutazione positiva del Settore Territorio - Servizio SUAP, parere favorevole con prescrizioni del Settore LLPP di Solarolo, Nulla Osta del Settore Polizia Municipale, con nota acquisita da ARPAE SAC al PG n. 134454 del 12/08/2022;
 - parere favorevole con prescrizioni in merito agli aspetti ambientali ai sensi della L.R. n. 4/2018, art. 19, comma 7, con nota acquisita da ARPAE SAC al PG n. 2973 del 09/01/2023;
 - accettazione condizionata della proposta di compensazione ambientale da parte del Servizio Coordinamento Lavori Pubblici del Comune di Solarolo, con nota acquisita da ARPAE SAC al PG n. 100759 del 09/06/2023.
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale ha trasmesso parere favorevole al progetto di ampliamento dal punto di vista idraulico con prescrizioni, con nota acquisita da ARPAE SAC al PG n. 157474 del 27/09/2022;
- ARPAE APA Est ha trasmesso, con note acquisite da ARPAE SAC ai PG nn. 195888 del 27/11/2022 e 74488 del 28/04/2023, relazione tecnica istruttoria (sulle matrici ambientali: rumore, scarichi idrici, emissioni in atmosfera, rifiuti) comprensiva di:
 - parere obbligatorio e vincolante ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per il rilascio "caso per caso" dell'autorizzazione all'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti da cui esitano EoW, da comprendere nell'AU;
- L'AUSL della Romagna ha trasmesso valutazione favorevole per gli aspetti igienico-sanitari, con nota acquisita da ARPAE SAC al PG n. 197786 del 01/12/2022.

Durante i lavori della Conferenza sono pervenuti i seguenti atti di assenso, nulla osta ed autorizzazioni:

- Il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili Del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando Provinciale Ravenna ha trasmesso valutazione favorevole del progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151. con prescrizioni, con nota acquisita da ARPAE SAC al PG n. 142305 del 31/08/2022.

La Ditta proponente è stata invitata e ha partecipato a tutte le sedute di Conferenza di Servizi, come previsto dalla l.r. 4/18, nella persona di Legale Rappresentante della società ECO-RECUPERI S.r.l..

1.E Adeguatezza degli elaborati presentati

La Conferenza di Servizi ritiene che il SIA e gli elaborati depositati nonché le integrazioni prodotte dal proponente relativi al progetto denominato "Ampliamento dell'attività esistente in via Roma con annessione di un nuovo capannone", sito in Via

Roma, 24 nel Comune di Solarolo (RA), siano sufficientemente approfonditi per consentire adeguata individuazione e valutazione degli effetti sull'ambiente connessi alla realizzazione del progetto al fine dell'espressione del Provvedimento di VIA, nonché per l'acquisizione di tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla normativa vigente.

2. SINTESI DEL SIA

2.A. Quadro di Riferimento Programmatico

Gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore di interesse per il progetto in esame che vengono descritti all'interno del SIA sono i seguenti:

- Pianificazione regionale: PTR, PTPR;
- Pianificazione regionale di Settore: PAIR 2020, PRGR, PRTA;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- Pianificazione Comunale: PSCA, RUE, ZAC;
- Pianificazione di Settore: PSAI Reno;
- Vincoli naturalistici e ambientali: Rete Natura 2000.
- Vincoli Paesaggistici e per la Tutela dei Beni Culturali (D.Lgs. n. 42/2004)

2.A.1 Pianificazione Territoriale Regionale

2.A.1.1 Piano Territoriale Regionale (PTR)

Il Piano Territoriale Regionale ha come obiettivi quelli di delineare la strategia di sviluppo del territorio regionale definendo gli obiettivi per assicurare la coesione sociale, accrescere la qualità e l'efficienza del sistema territoriale e garantire la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali, in coerenza con le strategie europee e nazionali di sviluppo del territorio. La conformità al Piano, approvato dall'Assemblea legislativa con delibera n. 276 del 3 febbraio 2010 ai sensi della legge regionale n. 20 del 24 marzo 2000 così come modificata dalla legge regionale n. 6 del 6 luglio 2009, è stata analizzata sulla base dei vincoli recepiti dal PTCP vigente della Provincia di Ravenna.

2.A.1.2 Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)

Per quanto riguarda la conformità al PTPR vigente, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 gennaio 1993, n. 1338, l'area di intervento si colloca, secondo la Tavola 4 del PTPR "unità di paesaggio", come unità n. 7 "Pianura Romagnola". Il proponente non ravvisa la presenza di vincoli nell'area oggetto di intervento, ma ne analizza più specificatamente la conformità sulla base dei vincoli recepiti dal PTCP vigente della Provincia di Ravenna.

2.A.2 Pianificazione Regionale di Settore

2.A.2.1 Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020)

E' stato analizzato il PAIR 2020 approvato con D.A.L. n. 115 del 11/04/2017, da cui emerge che il Comune di Solarolo, nel quale ricade l'impianto oggetto dell'intervento, è classificato area "hot Spot" per PM₁₀. Secondo quanto disposto all'articolo 20 delle NTA, il PAIR prevede che sia assicurato il saldo pari almeno a zero a livello di emissioni inquinanti critiche e pertanto, per il caso in esame, per il PM₁₀. La modifica all'impianto prevede l'ampliamento dell'attività esistente di Eco-Recuperi, con l'annessione dello stabile limitrofo già esistente che un tempo ospitava l'attività di Microlaser (fino alla sua

cessazione d'esercizio a marzo 2020); lo stato di progetto non prevede modifiche né strutturali, né di portata o di inquinanti emessi delle emissioni in atmosfera legate all'esercizio dell'impianto (emissioni convogliate) rispetto allo stato attuale caratterizzato dal solo esercizio dell'attività di Eco-Recuperi. Per quanto sopra e per quanto meglio dettagliato nell'analisi dell'impatto in atmosfera ai capitoli seguenti, il proponente ritiene che nello scenario di progetto non siano previsti peggioramenti in termini di emissioni in atmosfera per quanto riguarda l'inquinante critico PM₁₀; il proponente ritiene pertanto rispettato il bilancio a saldo zero previsto dal PAIR 2020 sopra richiamato. Il progetto prevede inoltre meccanismi di mitigazione e compensazione dei potenziali impatti in atmosfera (emissioni convogliate e diffuse), per i quali si rimanda a quanto descritto al capitolo 2.C.13.

2.A.2.2 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)

E' stato analizzato il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) approvato con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016. La modifica in esame prevede variazioni nella capacità di trattamento dell'impianto, grazie all'implemento delle lavorazioni a cui sottoporre i rifiuti. Considerato che nell'area non sono presenti vincoli storici, archeologici o naturalistici tali da creare impedimento alla modifica in esame; considerato inoltre che l'area è idonea alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, il proponente ritiene che la modifica in esame sia conforme a quanto previsto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti dell'Emilia Romagna.

2.A.2.3 Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA)

E' stato analizzato il Piano di Tutela delle Acque approvato con Delibera n. 40 dell'Assemblea legislativa il 21 dicembre 2005, dal quale si evince che l'impianto in progetto è localizzato a circa 1,2 km dal torrente Senio. Per l'analisi dei vincoli specifici riguardanti la tutela delle acque il proponente fa riferimento alla pianificazione provinciale e comunale descritta nel seguito.

2.A.3 Pianificazione Territoriale Provinciale (PTCP)

E' stato analizzato il Piano PTCP approvato con D.C.P. n. 9 del 28/02/2006 e s.m.i. L'area in esame appartiene all'unità di paesaggio n. 12-A della centuriazione. Dall'esame delle tavole di Piano il proponente evidenzia che l'area in esame non presenta vincoli per i sistemi ambientali e le risorse naturali e storico-culturali, non è interessata da tutela per le risorse idriche superficiali e sotterranee ed è idonea alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti. Inoltre, non presenta vincoli per la mobilità, poli funzionali, ambiti produttivi o articolazione del terreno rurale; è classificata come Ambiti rurali a prevalente vocazione produttiva agricola e come ambito specializzato per attività produttive come anche le aree circostanti. Il proponente ritiene pertanto che non vi siano elementi ostativi alla realizzazione del progetto in quanto conforme alle NTA del PTCP della Provincia di Ravenna.

2.A.4 Pianificazione comunale

2.A.4.1 Piano Strutturale Comunale Associato (PSCA)

E' stato analizzato il PSC Approvato dal Comune di Solarolo con atto n. 30 del 24/02/2010. Dall'esame delle relative tavole, l'area di intervento non presenta vincoli per natura e paesaggio, e non è indicata la presenza di edifici di valore culturale-testimoniale

e di aspetti naturalistici di rilievo. Nell'area non è indicato rischio idraulico, da frana o da assetto dei versanti; l'area inoltre appartiene al piano di bacino del torrente Senio (Autorità bacino Reno). Ai sensi dell'art. n. 13.2 del PSCA, l'area appartiene alla delimitazione del centro abitato; ai sensi dell'art. n. 4.4, l'area è inoltre classificata come Ambito produttivo comunale. Il proponente ritiene che non vi siano elementi ostativi alla realizzazione del progetto in esame, ritenendolo conforme ai vincoli previsti dal Piano Strutturale Comunale Associato dei Comuni dell'Ambito Faentino. Evidenzia inoltre che il progetto inoltre non produce impatti tali da compromettere la conformità rispetto ai vincoli previsti dal PSCA dell'ambito faentino.

2.A.4.2 Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)

E' stato analizzato il RUE Intercomunale dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo, approvato con Deliberazione di Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 48 del 06/12/2017; la variante allo stesso, denominata "*Variante al RUE Intercomunale n. 1 "Variante di assestamento"*", è in vigore dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BURERT n. 107 parte seconda del 14/04/2021. L'area è classificata come ambito produttivo misto (RUE Art. 9), e appartiene al centro urbano all'interno del territorio urbanizzato, non presentando vincoli. Dal punto di vista archeologico, l'area è classificata come zona di media potenzialità archeologica (Art. 23.5 RUE); tuttavia, non prevedendo scavi, il proponente ritiene che il progetto non determini interferenze dal punto di vista archeologico. L'area di sedime è altresì classificata come zona interessata da alluvioni poco frequenti (P2) all'interno del Piano Gestione Rischio Alluvioni (Art. 24 c. 9 RUE), e non presenta vincoli per l'assetto dei versanti. Rispetto a quanto sopra, il proponente ritiene che la modifica all'impianto, che prevede l'aumento delle superfici di lavorazione con l'annessione del capannone esistente limitrofo, rispetta le prescrizioni previste dalle norme tecniche di attuazione del RUE Intercomunale dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo, risultando pertanto conforme con quest'ultimo.

2.A.4.3 Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC)

E' stato analizzato il progetto in relazione alla classificazione acustica Comunale di Solarolo di Novembre 2018, dalla quale si evince che l'area di intervento è classificata come prevalentemente produttiva (Classe V), con limiti di emissione pari a 70 dBA in periodo diurno e 60 dBA in periodo notturno.

2.A.6 Pianificazione di Settore

2.A.6.1 Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (AdB Reno – PSAI Reno)

E' stata analizzata la Variante ai Piani Stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno, finalizzata al coordinamento tra tali Piani e il Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), adottato con delibera C.I. n. 3/1 del 07/11/2016 e approvato per il territorio di competenza dalla Giunta Regionale Emilia-Romagna con deliberazione n. 2111 del 05/12/2016. L'area di intervento ricade in parte anche nel Piano Stralcio dell'autorità di bacino del Reno. Secondo il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità di bacino del Reno, l'area d'intervento è classificata come area potenzialmente interessata da alluvioni poco frequenti (P2), inoltre l'impianto in progetto è localizzato a circa 1,2 km dal torrente Senio. La modifica in progetto non prevede la realizzazione di nuovi edifici o modifiche alle sagome degli esistenti; inoltre, in fase di realizzazione del capannone



esistente, è stato rispettato il franco del tirante idrico di riferimento. Per quanto sopra il proponente ritiene che la modifica all'impianto non infici il rispetto del tirante idrico, inoltre evidenzia che la modifica è conforme al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di bacino del fiume Reno.

2.A.7 Sistema delle aree protette Rete Natura 2000

L'impianto si trova a poco meno di 5 km dal SIC/ZSC-ZPS IT4070027 "*Bacino della ex-fornace di Cotignola e Fiume Senio*", che rappresenta l'area naturalistica protetta più vicina. Data la distanza dall'impianto, il proponente ritiene che l'attività non abbia impatti sul sito naturalistico citato.

2.A.8 Vincoli Paesaggistici e per la Tutela dei Beni Culturali (D.Lgs. n. 42/2004)

L'Area di sedime dell'impianto non presenta vincoli ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004. Dal punto di vista archeologico, l'area è classificata come zona di media potenzialità archeologica; tuttavia il proponente, considerato che il progetto non prevede scavi né opere in muratura (le opere di cantiere in esterno saranno solamente di tipo impiantistico ed elettrico) ritiene che il progetto non determini interferenze dal punto di vista archeologico.

2.B. Quadro di Riferimento Progettuale

2.B.1 Premessa

La Ditta ECO-RECUPERI srl si occupa di ritiro, recupero con selezione e gestione di rifiuti. E' specializzata nella vendita di servizi di raccolta e recupero cartucce esauste e prodotti per la stampa (gruppi cartucce toner per stampanti laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti, fax e calcolatrici a getto di inchiostro ad aziende private, ad enti pubblici ed a istituti scolastici), provenienti da raccolta differenziata da parte dei distributori, da centri di raccolta di rifiuti urbani o mediante il sistema ecobox, su tutto il territorio nazionale tramite una rete di operatori autorizzati al trasporto e stoccaggio di rifiuti. L'impianto oggetto del presente PAUR è sito in Via Roma in Comune di Solarolo e svolge attualmente l'attività di stoccaggio, selezione e recupero di consumabili esausti provenienti dalla stampa elettronica. La Ditta ECO-RECUPERI srl risulta titolare dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 581 del 23/02/2012 per l'esercizio di operazioni di recupero (R13-R5) di rifiuti non pericolosi. Risulta inoltre titolare dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del DPR n. 59/2013 da ARPAE - SAC di Ravenna con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1292 del 03/05/2016, comprensiva di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, e di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

2.B.2 Finalità del progetto

Le modifiche previste al sito Eco-Recuperi rispondono principalmente alle esigenze di miglioramento ambientale ed economico che l'azienda intende attuare, per una migliore gestione dell'attività in termini di spazio, di tempo e di qualità della selezione. Nell'ambito interprovinciale (Romagna e province di Bologna e Ferrara) vi è forte



bisogno di gestione dei rifiuti che sono richiesti in autorizzazione, sia in termini di stoccaggio (R13/D15) che in termini di recupero (R12/R4/R5). Attualmente tali necessità sono soddisfatte da impianti fuori regione, pertanto, tra gli obiettivi delle modifiche richieste, vi è la volontà di “accentramento” dell’impianto in esame, il che comporta benefici anche a livello ambientale, come la riduzione dei costi di trasporto per le aziende del territorio e la riduzione complessiva delle emissioni da traffico pesante. Grazie alle variazioni proposte, il proponente ritiene possibile, minimizzando gli impatti ambientali, soddisfare le esigenze richieste dal mercato.

2.B.3 Descrizione del progetto

L’intervento oggetto del presente PAUR prevede, in generale, l’ampliamento della sede di attività con l’acquisizione dell’adiacente capannone esistente avente destinazione industriale in precedenza ospitante la società Microlaser srl; tale intervento permetterà la razionalizzazione degli spazi dedicati agli stoccaggi e alle lavorazioni e non richiederà, dal punto di vista edilizio e strutturale, alcun titolo edilizio rispetto allo stato di fatto, anche perché l’area occupata dal capannone oggetto di ampliamento è classificata a destinazione industriale. In aggiunta alle attività già autorizzate, il progetto prevede, in termini generali, il recupero mediante operazioni di preparazione per il riutilizzo (R5) di RAEE, lo stoccaggio (R13) di ulteriori tipologie di rifiuti anche pericolosi e operazioni di raggruppamento (R12). L’attività attualmente si svolge in periodo di riferimento diurno (6-22); in fase di progetto, allo stesso modo, non si prevedono variazioni di orario o svolgimento di operazioni in periodo di riferimento notturno, dal lunedì al sabato.

2.B.4 Localizzazione del progetto

Le opere saranno realizzate nell’area dove insiste lo stabilimento esistente di Eco-Recuperi, ossia in via Roma 24 a Solarolo. L’area di sedime comprende anche quella del capannone oggetto di ampliamento; si trova a meno di 1 km dal centro abitato di Solarolo in direzione est, a circa 7 km dal casello autostradale di Faenza e confinante, in direzione sud, con aree coltivate, in una zona pianeggiante a pochi metri slm. L’attività esistente è svolta nel fabbricato a destinazione industriale comprensivo di deposito di 1604 m² e relativi uffici di 602 mq².

2.B.4 Descrizioni alternative progetto compresa l’alternativa zero

La non realizzazione del progetto (alternativa “zero”) precluderebbe di soddisfare le esigenze di miglioramento ambientale ed economico che l’azienda intende attuare. In particolare, il proponente pone in evidenza alcuni benefici ambientali che l’attività di riutilizzo che Eco-Recuperi svolge su macro tipologie di rifiuti (avvio a rigenerazione delle cartucce toner, avvio a rigenerazione di stampanti e avvio a rigenerazione di gas refrigerante) permette in termini di risparmio della CO₂ rispetto allo smaltimento degli stessi (risparmio quantificabile, secondo studi di Life Cycle Assessment (LCA), in 1.577 t/anno di CO₂). Per quanto riguarda l’alternativa di localizzazione, il proponente evidenzia la piena conformità alla pianificazione del progetto, sia in termini di localizzazione che di attività di recupero di rifiuti speciali ed urbani svolta nel sito già esistente, area già utilizzata da oltre due decenni per le attività di selezione e recupero toner e cartucce, ed inoltre sottolinea la posizione strategica dell’impianto Eco-Recuperi. Evidenzia infatti che l’attività di Eco-Recuperi risulta già insediata e che l’ampliamento dell’attività coinvolgerà una capannone già esistente sede dell’attività ex-Microlaser



ormai non più in attività. Relativamente alle possibili alternative tecnologiche, il proponente evidenzia che la soluzione proposta non determina particolari criticità e non modifica in maniera significativa l'incidenza ambientale rispetto allo stato attualmente autorizzato, in quanto il progetto si sviluppa senza consumo di suolo e senza incremento di emissioni in atmosfera, sfruttando impianti esistenti. In particolare, con l'annessione del nuovo capannone, l'azienda è volta a incrementare le attività di gestione di rifiuti comprendendo anche quelli pericolosi, incrementando la capacità di stoccaggio e aumentando i quantitativi da trattare. Per tali modifiche, il proponente evidenzia che non sussistono alternative progettuali tali da garantire un miglioramento nell'efficienza di un impianto esistente. L'alternativa, considerando le emissioni da traffico e il consumo di risorse per la realizzazione di un impianto non esistente, sarebbe comunque maggiormente impattante rispetto al progetto presentato.

2.B.5 Descrizione delle attività di cantiere

Il cantiere si svolgerà internamente al fabbricato oggetto di ampliamento, con accesso da via Martiri di Felisio 19. Le opere interne riguarderanno la realizzazione delle scaffalature, la realizzazione del bacino di contenimento in muratura e guaina bituminosa per lo stoccaggio dei rifiuti, la sistemazione dell'impianto elettrico e la realizzazione delle compartimentazioni interne necessarie in cartongesso. Inoltre, il cantiere prevede la modifica delle linee di aspirazione aria convogliate nelle emissioni ex-Microlaser, per connetterle, tramite cappe, alle aree di lavorazione sulle quali opereranno e sarà aggiunto un filtro a carboni attivi sul punto di emissione E3. Saranno sistemati i ventilatori di aspirazione E2 ed E3 per adeguare la portata tra lo stato attuale e quello di progetto. Le opere di cantiere in esterno saranno solamente di tipo impiantistico (filtro a carboni) ed elettrico, senza quindi necessità di scavi o opere di costruzione in muratura, e consisteranno un montaggio di apparecchiature prive di liquidi che possano dilavare. Complessivamente le attività di cantiere avranno una durata di circa 1 mese, coinvolgendo un massimo di 10 operatori, per un traffico indotto giornaliero di circa 2 veicoli pesanti e 7-8 veicoli leggeri. Gli interventi in progetto, dal punto di vista edilizio e strutturale, non richiedono alcun titolo edilizio in quanto riguardano esclusivamente opere interne attuabili attraverso la presentazione di apposita Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA). Data la ridotta entità delle opere di cantiere, che saranno svolte nella parte del capannone dove non saranno eseguite attività di gestione rifiuti fino alla fine delle opere di cantiere, il proponente esclude rischi di interferenze tra il cantiere e l'attività di Eco-Recuperi.

2.B.6 Descrizione delle condizioni di esercizio

Allo stato attuale, la Ditta ECO-RECUPERI è autorizzata per l'esercizio delle operazioni R13-R5 di rifiuti non pericolosi, ovvero messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi con capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 70 tonnellate, e per attività di recupero di materia (R5) con potenzialità annua di trattamento fissata in 3.500 tonnellate/anno di rifiuti non pericolosi costituiti da consumabili esausti derivanti da sistemi di stampa elettronica (cartucce di toner e a getto di inchiostro esauste), mediante operazioni di selezione, pulizia e aspirazione delle tracce di polveri di toner e/o inchiostri presenti, verifica dello stato di integrità fisico/meccanica, controllo della funzionalità delle diverse componenti, suddivisione per marca/modello e confezionamento delle

cartucce vuote da destinare, cessando la qualifica di rifiuto, a rigenerazione presso impianti esterni.

Il progetto di ampliamento e potenziamento dell'impianto, grazie all'annessione della del capannone adiacente un tempo sede dell'attività Microlaser, prevede:

- il potenziamento dell'attività di stoccaggio dei rifiuti nell'impianto mediante:
 - l'introduzione di operazioni di deposito preliminare (D15) di rifiuti anche pericolosi;
 - l'incremento della capacità massima istantanea di stoccaggio (R13/D15) di rifiuti non pericolosi, da 70 tonnellate a 500 tonnellate;
 - avvio dell'attività di stoccaggio (R13/D15) di rifiuti pericolosi per una capacità massima istantanea complessivamente pari a 49 tonnellate;
- avvio dell'attività di pretrattamento (R12) con potenzialità annua pari a 3.500 t/anno di rifiuti non pericolosi e 1.150 t/anno di rifiuti pericolosi;
- avvio di operazioni di raggruppamento (D13) di rifiuti non pericolosi, per un quantitativo massimo annuo pari a 500 tonnellate/anno;
- avvio dell'attività di preparazione per il riutilizzo (R4) mediante operazioni di controllo, smontaggio, riparazione di RAEE, per un quantitativo massimo annuo pari a 3.000 tonnellate/anno di rifiuti non pericolosi e 1.000 tonnellate/anno di rifiuti pericolosi;
- incremento del quantitativo massimo annuo di rifiuti complessivamente trattabili in impianto da 3.500 tonnellate/anno a 12.250 tonnellate/anno (di cui al massimo 2.250 tonnellate/anno di rifiuti pericolosi).

In relazione alle modifiche di cui sopra, è previsto l'inserimento di nuovi codici rifiuto EER non pericolosi e pericolosi e delle relative operazioni che sono state dettagliate nella documentazione presentata per il rinnovo con Modifica dell'Autorizzazione unica per la gestione dell'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti anche pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.

Per quanto riguarda le modalità di stoccaggio, i rifiuti sono depositati in aree dedicate per tipologia; in ogni singola area sono perimetrati gli spazi per i rifiuti pericolosi e, adeguatamente separati, gli spazi per i rifiuti non pericolosi.

I processi di trattamento (R4, R5) svolti sui rifiuti in impianto hanno come principale risultato il recupero di materia e sono volti alla cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

Dal punto di vista dell'assetto emissivo, lo stato di fatto vede in esercizio il solo punto di emissione convogliata E1 di Eco-Recuperi; il progetto in esame, tramite l'annessione dell'adiacente capannone, (sede di ex-Microlaser non più in attività dal 2020), comporterà la riattivazione delle emissioni E1 ed E2 (esistenti ma non più in esercizio) allora autorizzate alla stessa Microlaser, che passeranno a titolarità di Eco-Recuperi e si possono considerare a tutti gli effetti nuovi punti di emissione; tali punti di emissione assumeranno, per il progetto in esame, le sigle E2 ed E3 e si aggiungeranno al punto di emissione convogliata esistente E1 relativo all'attività in essere di Eco-Recuperi. L'esercizio dell'impianto a seguito della modifica di progetto genera pertanto i seguenti punti di emissione convogliata:

- punto di emissione E1 (oggetto di modifica rispetto a quanto autorizzato): a cui afferiscono le aspirazioni dalle attività di selezione e pulizia delle cartucce da toner;

- nuovo punto di emissione E2: a cui afferiscono le aspirazioni dalle operazioni di pressatura / triturazione rifiuti, di estrazione polvere da estintori e di smontaggio RAEE di grandi dimensioni;
- nuovo punto di emissione convogliata E3: a cui afferiscono le aspirazioni dalle attività di estrazione dei fluidi frigoriferi da bombole, di messa in sicurezza delle apparecchiature refrigeranti fuori uso e di taglio dei condensatori ad olio.

Per quanto riguarda la gestione delle acque, l'impianto è dotato, allo stato attuale, di rete fognaria aziendale separata che recapita sia le acque nere che le acque bianche nella pubblica fognatura di via Toni Teodosio. La rete nera è allo stato attuale autorizzata ad accogliere le acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici di bagni e spogliatoi) e le acque reflue industriali derivate dalle acque di scarico del gruppo compressore, mentre la rete bianca riceve le acque meteoriche dai pluviali dei tetti e dai piazzali.

In virtù della modifica e dell'ampliamento previsto, il progetto prevede l'attivazione dello scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura derivante da una porzione di piazzale esistente. A tale scopo il progetto prevede la rimessa in esercizio della vasca di prima pioggia (allo stato attuale esistente ma, fino ad oggi, bypassata tramite la chiusura del pozzetto scolmatore e, quindi, non utilizzata), aprendo il pozzetto scolmatore per permetterne il normale funzionamento.

2.B.7 Descrizione della dismissione del progetto e ripristino ambientale

All'atto della cessazione delle attività dovranno essere rimossi ed inviati a terzi autorizzati i rifiuti eventualmente presenti. Una volta rimossi gli altri materiali presenti, si procederà allo smontaggio di macchinari e impianti, evitando che gli stessi possano rilasciare eventuali liquidi contenuti, rimuovendo questi ultimi prima di procedere allo smontaggio. Successivamente si procederà alla pulizia dell'impianto fognario e si presenterà un piano di caratterizzazione dei terreni, ai sensi della normativa vigente, atto a verificare l'eventuale presenza di contaminazione. Sulla base degli esiti della caratterizzazione si procederà, ai sensi della normativa vigente al momento della dismissione, alla presentazione di un piano di bonifica, qualora necessario, oppure, se il terreno risulterà non contaminato, l'azienda sarà libera di cedere a terzi oppure svolgere altre attività all'interno dell'area oppure a procedere alle opere di demolizione, qualora si renda necessario ripristinare il sito a terreno. In caso di demolizione tutti i materiali di risulta saranno gestiti in conformità alla normativa vigente al momento.

2.C. Quadro di Riferimento Ambientale

2.C.1 Aria e Clima

2.C.1.1 Inquadramento meteo-climatico e qualità dell'aria (scenario di base)

Il territorio interessato è quello tipico della zona interna della pianura, caratterizzata da un graduale passaggio da condizioni climatiche di tipo costiero a condizioni di tipo padano. In tale area, dove le influenze marine e collinari non sono più avvertibili in modo apprezzabile, se non nei territori comunali prossimi alla costa, il clima assume una sua propria fisionomia che si contraddistingue per una maggiore escursione termica giornaliera, un aumento del numero di giorni con gelo nei mesi invernali con frequenza delle formazioni nebbiose che si manifestano più intense e persistenti, un'attenuazione della ventosità con aumento delle calme anemologiche ed un incremento dell'ampiezza giornaliera dell'umidità dell'aria. Nell'area oggetto di studio, risentendo in minima parte

delle correnti di brezza, sia di mare che di terra in particolar modo nei mesi invernali, in presenza di alta pressione e cielo sereno, gli inquinanti immessi da fonti continue stabili e mobili (fonti industriali, fonti urbane di riscaldamento domestico, fonti auto-veicolari) possono raggiungere concentrazioni al suolo tali da superare le soglie di attenzione o addirittura di rischio per la salute umana. Per quanto riguarda il monitoraggio in continuo della qualità dell'aria di ARPAE a livello della Provincia di Ravenna (report provinciale relativo all'anno 2020), si evidenzia che, per esempio, per NO_x , il valore medio annuo ($40 \mu\text{g}/\text{m}^3$) e la media oraria ($200 \mu\text{g}/\text{m}^3$) dal 2010 sono stati rispettati in tutte le postazioni; sempre a livello provinciale, nel 2020 il limite della media annuale ($40 \mu\text{g}/\text{m}^3$) di PM_{10} è stato rispettato in tutte le postazioni; il numero di giorni con superamento del limite giornaliero (max 35 gg del superamento di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$) è stato rispettato solo nella stazione di Parco Bertozzi (fondo urbano). Gli obiettivi dell'OMS ($20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ come media annuale e $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ come concentrazione massima sulle 24 ore) sono stati superati in tutte le stazioni.

La media annuale, già da diversi anni, si attesta attorno al valore di $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$, tuttavia il PM_{10} resta un inquinante critico sia per i diffusi superamenti del limite di breve periodo sia per gli importanti effetti che è stato dimostrato avere sulla salute; il Comune di Solarolo, vista la classificazione della pianificazione vigente in materia di qualità dell'aria (PAIR 2020), presenta come inquinante critico il PM_{10} .

2.C.1.2 Impatto sulla componente aria sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio

Fase di cantiere

La fase di cantiere sarà interamente svolta all'interno del fabbricato oggetto di ampliamento (ex Microlaser), con accesso da via Martiri di Felisio 19, fatta eccezione per le modifiche previste ai punti di emissione ex Microlaser. Tale fase avrà una durata di circa 1 mese, coinvolgendo un massimo di 10 operatori, per un traffico indotto giornaliero di circa 2 veicoli pesanti e 7-8 veicoli leggeri. Le attività previste saranno solamente di natura impiantistica (filtro a carboni) ed elettrica. Le attività di cantiere non prevedono scavi o opere di costruzione in muratura, pertanto il proponente ritiene che non vi saranno impatti ambientali in atmosfera significativi dovuti in particolar modo al sollevamento di polveri. Vista la ridotta entità delle opere di cantiere che saranno svolte nella parte del capannone dove non saranno svolte attività di gestione rifiuti fino alla fine delle opere di cantiere, il proponente esclude inoltre rischi di interferenze tra il cantiere (svolto nel capannone ex-Microlaser oggetto di ampliamento) e l'attività di Eco-Recuperi. Considerato quanto sopra ed anche la temporaneità di tale fase, il proponente ritiene l'impatto in atmosfera legato all'attività di cantiere non significativo.

Fase di esercizio

Si premette che lo stato di fatto vede in esercizio il solo punto di emissione convogliata E1 di Eco-Recuperi. La realizzazione del progetto comporterà il mantenimento con modifica dell'esistente punto di emissione convogliata sopra richiamato (autorizzato con AUA DET-AMB-2016-1292 del 03/05/2016) e l'attivazione dei nuovi punti di emissione convogliata E2 ed E3 (esistenti ma non in esercizio: autorizzati a Microlaser fino alla sua cessazione di esercizio a marzo 2020 con le sigle E1 ed E2). Di seguito si evidenziano le modifiche apportate dal progetto in esame.

Per quanto riguarda l'emissione esistente E1, il proponente evidenzia, sulla base dell'analisi del sistema di filtrazione e delle aree servite, che la portata necessaria non è superiore a $5.500 \text{ Nm}^3/\text{h}$ e che, dai certificati degli autocontrolli, la concentrazione di

polveri emessa non è mai stata superiore a $1,4 \text{ mg/Nm}^3$; alla luce delle evidenze di cui sopra, il progetto prevede, dal momento che lo stesso non apporta alcun tipo di modifica né all'impianto né alle lavorazioni svolte nelle aree captate, una riduzione della portata autorizzata a $6.000 \text{ Nm}^3/\text{h}$ rispetto a $9000 \text{ Nm}^3/\text{h}$ dello stato attuale e la riduzione del limite autorizzato di concentrazione massima ammessa per il parametro polveri, da 10 a 5 mg/Nm^3 .

Per quanto riguarda gli ulteriori due punti di emissione convogliata E2 ed E3, si evidenzia che il progetto in esame prevede il mantenimento delle dotazioni esistenti di abbattimento delle emissioni (i punti erano infatti autorizzati a Microlaser fino alla sua cessazione di esercizio a marzo 2020 con le sigle E1 ed E2). Nello specifico, all'emissione E2 afferiranno le aspirazioni dalle operazioni di pressatura / triturazione rifiuti, di estrazione polvere da estintori e di smontaggio RAEE di grandi dimensioni; tale emissione sarà caratterizzata dalla presenza del solo inquinante PM_{10} , e, mantenendo inalterato il filtro a maniche esistente, il progetto prevede una portata pari a $9.000 \text{ Nm}^3/\text{h}$ e potrà garantire il rispetto del limite di 5 mg/Nm^3 per il parametro polveri.

Al punto di emissione E3 afferiranno le aspirazioni dalle attività di estrazione dei fluidi frigoriferi da bombole, di messa in sicurezza delle apparecchiature refrigeranti fuori uso e di taglio dei condensatori ad olio. Tale emissione sarà caratterizzata dagli inquinanti PM_{10} , ammoniaca (NH_3) e COV; sarà dotato di un filtro a carboni attivi a valle del filtro a maniche e, sulla base delle aree servite, il progetto prevede una portata di $3.000 \text{ Nm}^3/\text{h}$ e limiti pari a 5 mg/Nm^3 per il parametro polveri, 1 mg/Nm^3 per i composti organici volatili (COV) e 1 mg/Nm^3 per l'ammoniaca (NH_3).

Alla luce di quanto sopra, il bilancio di massa per lo stato di progetto vede pertanto, relativamente al parametro polveri (PM_{10}), un flusso di massa per le tre emissioni pari a $0,72 \text{ kg/giorno}$ ($0,24 \text{ kg/giorno}$ per E1, $0,36 \text{ kg/g}$ per E2, $0,12 \text{ kg/g}$ per E3) ed emissioni di ammoniaca (NH_3) pari a $0,024 \text{ kg/g}$ e di sostanze organiche volatili (SOV) pari a $0,024 \text{ kg/giorno}$, per ognuna corrispondenti, per 250 giorni di attività, a 6 kg/anno . Rispetto alla situazione esistente il progetto determinerà, a seguito delle modifiche sopra richiamate, il non incremento delle emissioni di polveri, in quanto il flusso di massa autorizzato allo stato attuale (emissione E1) è pari a $0,72 \text{ kg/giorno}$ e, allo stato di progetto, con anche le emissioni E2 ed E3, sarà pari a $0,72 \text{ kg/giorno}$.

Nello stabilimento sono inoltre presenti due impianti termici ad uso civile alimentati a metano con potenza termica nominale pari a 115 kWt (riscaldamento uffici e reparti di lavorazione cartucce toner) e 300 kWt (riscaldamento magazzino).

Per la stima delle ricadute emissive sui ricettori, con riferimento alle sorgenti emissive di progetto E1, E2 ed E3, il proponente ha considerato n. 9 ricettori discreti, effettuando un confronto dei valori calcolati ai ricettori con i limiti previsti dal D.Lgs 155/2010 per gli inquinanti atmosferici considerati, ottenendo il rispetto dei limiti presso tutti i ricettori individuati e valori inferiori allo $0,1\%$ dei limiti più restrittivi applicabili. Per quanto riguarda in particolare SOV e NH_3 , il proponente evidenzia che tali sostanze potranno essere prodotte da lavorazioni saltuarie, che non saranno svolte per più di 2-3 ore al giorno e, probabilmente, non per tutti e 5 i giorni lavorativi settimanali. Inoltre, lo stesso evidenzia che le condizioni di progetto possono essere considerate migliorative rispetto allo stato di fatto, in particolare per il ricettore più prossimo all'attività in esame R1.

Le emissioni da traffico indotto subiranno un incremento dovuto al raddoppio del traffico indotto dal progetto rispetto allo stato attuale, che vede circa 12 transiti di mezzi pesanti al giorno e un percorso medio pari a circa 10 km . Sulla base di quanto sopra, il progetto comporterà emissioni totali annue di PM_{10} e NO_x rispettivamente pari a 13 kg/anno e

297,5 kg/anno, a fronte di uno stato di fatto con quantitativi pari a 7,75 kg/anno di PM₁₀ e 187,5 kg/anno di NO_x; tali incrementi sono quantificabili in 5,25 kg/anno di PM₁₀ e di 110 kg/anno di NO_x, rispetto ai quantitativi emessi ante operam.

Relativamente all'inquinante PM₁₀, il proponente evidenzia l'invarianza delle emissioni in atmosfera rispetto allo stato attuale; inoltre, con riferimento alle previsioni della pianificazione vigente in materia di qualità dell'aria (PAIR 2020) sul saldo zero per gli inquinanti critici del Comune interessato, lo stesso ritiene rispettato il saldo emissivo zero per le polveri (PM₁₀) in virtù delle stime e delle valutazioni sopra riportate.

Relativamente agli altri inquinanti emessi dall'impianto, ovvero ammoniaca (NH₃) e sostanze organiche volatili (SOV), il proponente evidenzia, in virtù degli specifici accorgimenti mitigativi e compensativi proposti, per i quali si rimanda al capitolo 2.C.13, che verrà garantita la totale compensazione delle emissioni di tali inquinanti.

Per quanto riguarda le emissioni odorigene nello stato di progetto, il proponente ha prodotto una relazione tecnica di livello 1 dove evidenzia che i rifiuti soggetti a trattamento R4 ed R5, come macchine da ufficio (PC, monitor, stampanti etc.), chiller e frigoriferi, sono privi di emissione odorigena, mentre alcuni rifiuti come solventi e vernici possono contenere sostanze organiche volatili; precisa comunque che tutti i rifiuti gestiti in stoccaggio (R13-D15), saranno confezionati e tali confezioni dovranno risultare integre. Considerato che la Ditta ritiene possibile valutare l'entità di tali emissioni odorigene solo con l'effettivo svolgimento delle operazioni e avendo contezza dei quantitativi di rifiuti presenti, la stessa propone, entro 15 mesi dall'ottenimento del provvedimento autorizzatorio, di eseguire una campagna di caratterizzazione delle possibili sorgenti secondo la normativa vigente.

2.C.1.3 Impatto del progetto sul clima con particolare riferimento al contributo negativo/positivo di emissioni di gas climalteranti

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera di gas climalteranti, il proponente ha stimato le emissioni di CO₂ derivanti dal traffico indotto dal progetto, considerando il numero dei mezzi/transiti (24 transiti di mezzi pesanti al giorno sulla base del veicolo medio circolante Copert, per la categoria veicoli pesanti superiori alle 32 tonnellate) e una tratta pari a 10 km di percorrenza sulle strade comunali e provinciali del territorio prima dell'inserimento nella rete stradale nazionale (statali o autostrade). Sulla base di quanto sopra, il proponente stima un raddoppio delle emissioni di CO₂ (conseguenti al raddoppio dei mezzi) rispetto allo stato ante-operam, ovvero un'emissione pari a 93.044,6 kg/anno di CO₂, corrispondente a un incremento di 46.522,3 kg/anno rispetto alla fase ante-operam, che vedeva valori emissivi pari a 46.522,3 kg/anno di CO₂.

Rispetto ai dati emissivi di progetto sopra calcolati, il proponente ha previsto misure compensative, per le quali si rimanda al capitolo 2.C.13, che consentiranno di compensare quota parte della CO₂ emessa.

2.C.2 Suolo e sottosuolo

2.C.2.1 Inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico (scenario di base)

Secondo la Carta dei suoli e la Carta geologica della Regione Emilia Romagna, l'area oggetto dell'intervento è classificata, dal punto di vista geologico e morfologico, come consociazione dei suoli "Sant'omobono" franco argilloso limosi, caratterizzata da

transizioni e depressioni di piana alluvionale, con pendenze che variano da 0 a 10.2%, tipicamente 0.44%, con quote che variano da 15.1 a 30.2 m.s.l.m., tipicamente 21.7 m.s.l.m, e con un uso del suolo con prevalenza di frutteti (drupacee, barbabietole da zucchero, vigneti); l'area è classificata inoltre come come AES8a Unità di Modena, caratterizzata da una tessitura Sabbia Limoso Argillosa. Secondo la carta del dissesto della Regione Emilia Romagna l'area di impianto è classificata come Deposito alluvionale attualmente non in evoluzione, caratterizzata da sabbie, ghiaie, e limi, attualmente non interessati da dinamica fluviale attiva poiché posti lateralmente o a quote più alte rispetto al livello attuale dell'alveo di piena ordinaria. Dal punto di vista sismico, il comune di Solarolo, area di localizzazione dell'impianto, presenta una sismicità media (Zona 2). Dal punto di vista idrogeologico, l'impianto in progetto è localizzato a circa 1,2 km dal torrente Senio, e, secondo il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità di bacino del Reno, l'area d'intervento è classificata come area potenzialmente interessata da alluvioni poco frequenti (P2).

2.C.2.2 Impatto dell'opera sul suolo e sottosuolo

Le opere di cantiere in esterno saranno solamente di tipo impiantistico (filtro a carboni) ed elettrico; non prevederanno scavi o opere di costruzione in muratura, e consisteranno in montaggio di apparecchiature prive di liquidi che possano dilavare; il proponente ritiene che tali opere non potranno produrre impatti ambientali su tale matrice.

In riferimento ai potenziali impatti sulla componente suolo in fase di esercizio, il proponente evidenzia che Eco-Recuperi svolge attualmente attività di gestione di rifiuti speciali non pericolosi, e che la modifica in esame prevede l'attività di trattamento anche per i rifiuti pericolosi, con incremento della superficie di lavorazione con annessione di un nuovo capannone adiacente. Ai fini della tutela della risorsa suolo e sottosuolo, il proponente evidenzia quanto segue: la gestione delle acque di prima pioggia in rete delle acque nere, oltre che il monitoraggio delle acque reflue industriali dalla vasca, garantiscono la tutela della risorsa suolo e sottosuolo; inoltre, date le caratteristiche delle pavimentazioni e le caratteristiche delle sostanze utilizzate, non vi è possibilità di contaminazione di suolo e sottosuolo. Ritiene pertanto che gli impatti sul suolo e sottosuolo siano trascurabili nelle normali condizioni operative dell'impianto.

2.C.3 Acque sotterranee e superficiali

2.C.3.1 Inquadramento delle acque sotterranee (scenario di base)

Il proponente ha fatto riferimento all'estratto del Report sul monitoraggio delle acque in Provincia di Ravenna redatto da ARPA Emilia Romagna il 12 gennaio 2018. Analizzando i risultati dei monitoraggi dello stato quantitativo e dello stato chimico delle acque sotterranee in riferimento all'area in esame, evidenzia una generale continuità dello stato qualitativo nel triennio 2014-2016 con un lieve miglioramento del Conoide Senio – confinato; la medesima valutazione si può riportare allo stato qualitativo dei singoli pozzi dove si nota un peggioramento per il RA09-01 (Pianura Alluvionale Costiera - Confinato) ed un miglioramento nel RA89-00 (Conoide Lamone - Confinato) e RA15-00 (Conoide Senio - Confinato) con una sostanziale stabilità per tutti gli altri pozzi della rete di monitoraggio.

2.C.3.2 Inquadramento delle acque superficiali presenti (scenario di base)

Con riferimento al Report sul monitoraggio delle acque in Provincia di Ravenna redatto

da ARPA Emilia Romagna il 12 gennaio 2018 (risultati 2016), il proponente ha analizzato i risultati dei monitoraggi dei corsi d'acqua superficiali eseguiti nel 2016. In particolare, l'impianto è localizzato a circa 1,2 km dal torrente Senio. In riferimento allo stato dei nutrienti e degli inquinanti, il proponente ha considerato gli indicatori dello stato di qualità trofica e inquinanti dei corsi d'acqua, ovvero azoto nitrico, azoto ammoniacale, fosforo totale e fitofarmaci, confrontando i valori di concentrazione media rilevata nel 2016 con i valori normativi di riferimento rappresentati dall'indice LIMeco. Per quanto riguarda lo stato delle acque superficiali presenti nel territorio provinciale, evidenzia: una concentrazione di azoto nitrico nel torrente Bevano, nel suo affluente Fosso Ghiaia, nel Reno e nel Canale Destro Reno e nel Canale Candiano; valori nella media per quanto riguarda l'Azoto ammoniacale ad eccezione delle stazioni di Canale Candiano dell'omonimo bacino e Ponte Cento Metri e Ronco nei bacini del Lamone per le quali, nel 2016, si ottengono valori più alti anche rispetto al periodo 2010-2013; una concentrazione di fosforo totale nel territorio provinciale che ha registrato, nel 2016, una tendenza all'aumento in particolare nei bacini del Reno, Bevano e Lamone. Riguardo infine ai fitofarmaci, si rileva con una certa frequenza la presenza dell'insetticida Imidacloprid. In riferimento allo stato chimico relativamente alla presenza di sostanze prioritarie, il proponente evidenzia che lo stesso risulta buono per tutte le stazioni nel 2016; per quanto riguarda lo stato ecologico, in riferimento all'anno 2016, emerge che, per gran parte delle stazioni, la caratterizzazione è ancora in corso e, fatta eccezione per la stazione Ponte Peccatrice, non si raggiunge l'obiettivo di qualità "Buono".

2.C.2.3 Impatto dell'opera sulle acque sotterranee e superficiali

Fase di cantiere

Le opere di cantiere in esterno saranno solamente di tipo impiantistico (filtro a carboni) ed elettrico, e non prevederanno scavi o opere di costruzione in muratura; consisteranno in montaggio di apparecchiature prive di liquidi che possano dilavare, pertanto il proponente ritiene che tali opere non potranno produrre impatti ambientali su tale matrice.

Fase di esercizio

L'azienda è attualmente autorizzata con provvedimento di AUA n. 1292 del 03/05/2016 per uno scarico di acque reflue industriali, costituite dalle acque di scarico della condensa del gruppo compressore, che, unitamente alle acque reflue domestiche, recapitano nella pubblica fognatura. Il proponente evidenzia tuttavia che tali reflui industriali non sono mai stati scaricati in rete fognaria, in quanto le acque di scarico dei compressori sono sempre state raccolte in contenitori sotto i compressori stessi e gestite come rifiuti liquidi. Il progetto prevede l'attivazione di uno scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura derivante da una porzione di piazzale, allo stato attuale destinato esclusivamente al transito dei mezzi e quindi, secondo quanto dichiarato dal proponente, non soggetto né al regime di prima pioggia né al regime di dilavamento, su cui vengono, in virtù delle modifiche progettuali, detenute in stoccaggio/deposito temporaneo alcune tipologie di rifiuti non pericolosi. A tale scopo si prevede la rimessa in esercizio della vasca di prima pioggia (allo stato attuale esistente ma, fino ad oggi, bypassata tramite la chiusura del pozzetto scolmatore e, quindi, non utilizzata), aprendo il pozzetto scolmatore per permetterne il normale funzionamento. La vasca è dotata di pompa per lo svuotamento entro 48 ore collegata con un sensore di pioggia che la attiva a seguito della fine dell'evento meteorico; lo svuotamento dell'acqua di prima pioggia avverrà con

trattamento tramite filtro a coalescenza in poliuretano espanso, per permettere la raccolta di eventuali residui di oli o idrocarburi presenti sulla superficie impermeabile del piazzale in calcestruzzo. A cadenza annuale sarà effettuata una pulizia della vasca con produzione di residuo che sarà gestito come rifiuto liquido destinato a terzi autorizzati.

In considerazione della gestione delle acque e dell'entità della modifica prevista, il proponente ritiene non significativi gli impatti sia per le acque superficiali che per quelle sotterranee.

2.C.4 Vegetazione, fauna, ecosistemi e biodiversità

2.C.4.1 Caratteristiche della flora, della fauna e degli ecosistemi (scenario di base)

Il sito d'intervento è collocato in un'area produttiva all'interno del comune di Solarolo; l'intorno vede la presenza del fiume Senio a circa 1,2 Km in direzione est e si caratterizza come ambiente prevalentemente agricolo, in cui sono assenti zone di particolare interesse ambientale. L'area naturalistica protetta più vicina, facente parte della Rete Natura 2000, è il sito "SIC/ZSC-ZPS IT4070027 Bacino della ex-fornace di Cotignola e Fiume Senio" a poco meno di 5 km dall'area oggetto di intervento in direzione Nord-est. L'area in esame è quindi caratterizzata da assenza di flora o fauna di pregio.

2.C.4.2 Impatto dell'opera su flora e fauna ed ecosistemi

Il progetto prevede modifiche all'impianto esistente di Eco-Recuperi con annessione di capannone esistente; non determina la necessità di interventi importanti di ampliamento o adeguamento della viabilità esistente; la fase di cantiere è limitata alle operazioni di organizzazione interna dei locali del capannone limitrofo da annettere all'esistente. Per quanto sopra il proponente ritiene che le attività di cantiere e la fase di esercizio dell'impianto non determinano interferenze con le componenti flora, vegetazione, fauna ed ecosistemi; anche per quanto riguarda gli impatti indiretti, non prevede impatti significativi sulle componenti vegetazionali e faunistiche nelle aree di progetto e sull'ambiente circostante.

2.C.5 Paesaggio e beni materiali

2.C.5.1 Inquadramento Paesaggistico e sui beni materiali (scenario di base)

Il sito è localizzato in un'area produttiva in comune di Solarolo; l'intorno è caratterizzato dalla presenza del fiume Senio a circa 1,2 Km in direzione est e da aree agricole; nell'area limitrofa all'impianto non si rileva la presenza di beni storico/culturali di rilevanza archeologica e/o sottoposti a tutela dal punto di vista paesaggistico. L'area d'intervento si colloca, secondo la Tavola 4 del PTPR "unità di paesaggio", come unità n. 7 "Pianura Romagnola".

2.C.5.2 Impatto dell'opera sul paesaggio e sui beni materiali

La modifica in esame non prevede modifiche edili della struttura dei capannoni, in quanto già esistenti e già funzionali per la modifica in esame; per quanto riguarda il nuovo capannone da annettere all'esistente (sede dell'attività Microlaser operativa fino a marzo 2020), i lavori di ampliamento prevederanno operazioni di eventuale riorganizzazione interna degli spazi. Non sono inoltre previste attività di scavo o di costruzione in muratura, pertanto, nonostante l'area sia classificata come zona di media potenzialità archeologica, il proponente non ritiene che il progetto possa determinare impatti per il patrimonio storico/culturale locale, né alterazioni paesaggistiche provocate dalla modifica

in oggetto.

2.C.6. Rumore

2.C.6.1 Inquadramento acustico (scenario di base)

E' stato analizzato il progetto in relazione alla classificazione acustica Comunale di Solarolo di Novembre 2018, dalla quale si evince che l'area di intervento è classificata come prevalentemente produttiva (Classe V). Vengono evidenziati 7 ricettori sensibili, denominati da R1 a R7, due dei quali sono uffici distanti 50 e 110 metri dal confine dell'impianto, mentre i restanti sono civili abitazioni dei quali il più vicino dista 150 metri dal confine dell'impianto. Lo stabilimento ed i ricettori R1, R6 ed R7 sono ascritti alla Classe V, con limiti di emissione pari a 70 dBA in periodo diurno e 60 dBA in periodo notturno; i ricettori R1, R4 ed R5 sono ascritti alla Classe III, con limiti di emissione pari a 60 dBA in periodo diurno e 50 dBA in periodo notturno. Il ricettore R3 è invece ascritto alla Classe IV, con limiti di emissione pari a 65 dBA in periodo diurno e 55 dBA in periodo notturno. Nelle vicinanze dell'area sono state individuate altre sorgenti sonore, oltre allo stabilimento in esame, ovvero l'Autostrada A14, principale sorgente sonora relativa al rumore residuo dell'area ubicata a circa 1,2 km a Sud dello stabilimento, e Attività artigianali, di carattere discontinuo. Al fine di definire il clima acustico nell'intorno dell'area, il proponente ha effettuato una caratterizzazione del clima acustico residuo mediante rilievi fonometrici datati luglio 2021 mediante tecnica a campione in punti idonei alla caratterizzazione di ogni sorgente sonora. Il livello equivalente diurno dei rilievi è risultato essere, a seconda di punti di rilievo, pari a 55,3 dBA, con il rumore riconducibile all'autostrada A14 pari a 46,6 dBA, e pari a 65,7 dBA; il periodo notturno non è stato preso in considerazione in quanto lo stabilimento di Eco-Recuperi non presenta, nello stato di fatto, sorgenti sonore attive in tale periodo. Le sorgenti sonore appartenenti allo stabilimento, nello stato di fatto, si trovano nel lato del fabbricato rivolto a Sud Ovest, e sono denominate S4A (ventilatore) e S4B (camino), entrambe relative all'emissione E1, S1 (chiller uffici), S2 (compattatore cartone), S3 (box compressori) ed S5 (transito mezzo pesante). Per tali sorgenti i rilievi effettuati, datati 2021 e 2019 (solo per S5), hanno evidenziato un livello equivalente pari a 64,2 dBA per S1, 74,2 dBA per S2, 56,8 dBA per S3, 77,7 dBA per S4A, mentre per S4B si è registrata una potenza sonora di 93,9 dBA e 69,4 dBA per S5 (valore registrato durante la movimentazione). Quanto sopra riportato dimostra il rispetto dei limiti assoluti di immissione ai ricettori sensibili, allo stato attuale, in periodo diurno. Per quanto riguarda invece i limiti di immissione differenziali, il limite di applicabilità a finestre chiuse è di 35 dBA in periodo diurno, inferiore di 15 dB al limite a finestre aperte; poiché i rilievi ed i valori sono stati effettuati e calcolati tutti in esterno, il limite si considera verificato per valori fino a circa 3 dB superiori al limite di applicabilità.

2.C.6.2 Impatto dell'opera sul clima acustico

Considerato che il cantiere si svolgerà per la maggior parte internamente al fabbricato oggetto di ampliamento, che le opere in esterno saranno solamente di tipo impiantistico (filtro a carboni) ed elettrico, senza quindi necessità di scavi o opere di costruzione in muratura, considerata inoltre la temporaneità della fase di cantiere, il proponente ritiene l'impatto non significativo.

Per quanto riguarda la fase di esercizio dell'impianto, a seguito del progetto è prevista l'installazione delle nuove sorgenti sonore S6 – Chiller (D), S7 – Box compressori (D),

S8 – Emissione E2 (D) e S9 – Emissione E3 (D). Il proponente ha svolto per tali sorgenti rilievi al fine di valutarne l'impatto acustico: relativamente alla sorgente S6, il livello equivalente assimilabile al rumore generato dalla stessa, eseguito ad 2 m di distanza dal chiller, è quello dell'intero rilievo pari a 64,2 dBA; relativamente alla sorgente S7, il livello equivalente assimilabile al rumore generato dalla stessa, eseguito ad 1,5 m di distanza dal box, è pari a 56,8 dBA; relativamente alle sorgenti S8 e S9, il proponente si è basato su estratto del documento *“Relazione di misurazioni acustiche eseguire presso la sede della Microlaser di Solarolo (RA)”*, redatta dalla società NIER Ingegneria Spa in data 11/02/2008, inerente un rilievo eseguito al confine di proprietà di fronte alle sorgenti S7, S8 ed S9, riportante un livello equivalente pari a 66,3 dBA misurato al confine di proprietà, a circa 15 m dalle sorgenti più prossime. Quanto sopra riportato dimostra il rispetto dei limiti assoluti di immissione ai ricettori sensibili, allo stato di progetto, in periodo diurno; in periodo notturno invece lo stabilimento di Eco-Recuperi non presenta sorgenti sonore attive. Per quanto riguarda invece i limiti di immissione differenziali, il limite di applicabilità a finestre chiuse è di 35 dBA in periodo diurno, inferiore di 15 dB al limite a finestre aperte; poiché i rilievi ed i valori sono stati effettuati e calcolati tutti in esterno, il limite si considera verificato per valori fino a circa 3 dB superiori al limite di applicabilità. Dal punto di vista del traffico indotto, il progetto prevede, a regime, un raddoppio del traffico indotto rispetto allo stato di fatto (12 transiti di mezzi pesanti giornalieri); il proponente valuta tali flussi non significativi dal punto di vista acustico.

2.C.7 Consumo di energia

2.C.7.1 Bilancio energetico previsto dal progetto specificando le fonti energetiche e i relativi consumi

L'azienda non rientra tra le industrie energivore, in quanto viene stimato un consumo energetico su base annua inferiore a 500 MWh. L'approvvigionamento energetico di Eco-Recuperi, allo stato attuale, è relativo all'energia elettrica utilizzata negli uffici e nello stabilimento produttivo e per l'alimentazione dei carrelli elevatori, nonché al gas metano utilizzato come riscaldamento per uffici, reparti confezionamento e selezione e magazzino. Nel sito in esame non sono presenti impianti alimentati a olio combustibile o gasolio. L'energia elettrica, fornita da ENEL con potenza disponibile 70 kW a 380 Volt a 50Hz, viene utilizzata per l'illuminazione, negli uffici (computer e stampanti, impianti di condizionamento, boiler elettrici), in produzione dove alimenta l'impianto di selezione, di aspirazione e di abbattimento fumi, nonché in magazzino per il carica batterie dei carrelli elevatori. Le apparecchiature a maggior assorbimento risultano essere l'impianto di aspirazione e abbattimento fumi e l'impianto di raffreddamento. Nel corso del 2021 i consumi elettrici sono stati pari a 67.881 kW. Il consumo di gas metano serve per alimentare attualmente due caldaie di potenza superiore ai 35 kW: il consumo annuale di gas naturale è risultato essere, nel periodo 2019-2021, pari a circa 9.500 Smc annui.

2.C.7.2 Impatto dell'opera sul contesto

A seguito delle modifiche progettuali, la potenza disponibile di energia elettrica, rispetto allo stato attuale, raddoppierà grazie all'utilizzo dell'allaccio della parte di capannone ex Microlaser; è previsto anche un raddoppio dei consumi a causa dell'utilizzo dei nuovi macchinari e dei due impianti di aspirazione. Il consumo energetico elettrico sarà circa doppio perché si raddoppiano le superfici; si passa dagli attuali circa 68.000 kWh / anno a circa 130-140.000 kWh/anno, tuttavia i consumi risultano comunque inferiori a 1 GWh. Il

consumo annuale di gas naturale non subirà alcuna variazione in quanto nella sezione di capannone ex Microlaser, oggetto di ampliamento, non saranno presenti apparecchiature che utilizzano gas naturale. Al fine di ridurre il proprio fabbisogno energetico, la ditta ha valutato la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura del fabbricato ma, a causa della presenza di shed in polycarbonato molto ravvicinati, quest'ultima non è in grado di supportare l'inserimento di pannelli fotovoltaici. E' tuttavia intenzione del proponente sostituire le utenze di gas metano (riscaldamento, produzione ACS), che nel corso del 2021 hanno consumato quasi 10.000 Smc di gas naturale, con pompe di calore; tale conversione dei sistemi di produzione calore per ambienti e acqua calda sanitaria consentirebbero un risparmio di energia primaria di circa il 30%.

2.C.8 Gestione e Produzione di Rifiuti

2.C.8.1 Inquadramento sulla gestione e produzione di rifiuti prevista dal progetto

L'esercizio attuale dell'impianto Eco-Recuperi consiste nell'esercizio delle operazioni R13-R5 di rifiuti non pericolosi, ovvero nella messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi con capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 70 tonnellate, e nell'attività di recupero di materia (R5) con potenzialità annua di trattamento fissata in 3.500 tonnellate/anno di rifiuti non pericolosi costituiti da consumabili esausti derivanti da sistemi di stampa elettronica (cartucce di toner e a getto di inchiostro esauste).

Il progetto di ampliamento e potenziamento dell'impianto, grazie all'annessione della del capannone adiacente un tempo sede dell'attività Microlaser, prevede:

- il potenziamento dell'attività di stoccaggio dei rifiuti nell'impianto mediante:
 - l'introduzione di operazioni di deposito preliminare (D15) di rifiuti anche pericolosi;
 - l'incremento della capacità massima istantanea di stoccaggio (R13/D15) di rifiuti non pericolosi, da 70 tonnellate a 500 tonnellate;
 - avvio dell'attività di stoccaggio (R13/D15) di rifiuti pericolosi per una capacità massima istantanea complessivamente pari a 49 tonnellate;
- avvio dell'attività di pretrattamento (R12) con potenzialità annua pari a 3.500 t/anno di rifiuti non pericolosi e 1.150 t/anno di rifiuti pericolosi;
- avvio di operazioni di raggruppamento (D13) di rifiuti non pericolosi, per un quantitativo massimo annuo pari a 500 tonnellate/anno;
- avvio dell'attività di preparazione per il riutilizzo (R4) mediante operazioni di controllo, smontaggio, riparazione di RAEE, per un quantitativo massimo annuo pari a 3.000 tonnellate/anno di rifiuti non pericolosi e 1.000 tonnellate/anno di rifiuti pericolosi;
- incremento del quantitativo massimo annuo di rifiuti complessivamente trattabili in impianto da 3.500 tonnellate/anno a 12.250 tonnellate/anno (di cui al massimo 2.250 tonnellate/anno di rifiuti pericolosi).

In relazione alle modifiche di cui sopra, è previsto l'inserimento di nuovi codici rifiuto EER non pericolosi e pericolosi e delle relative operazioni che sono state dettagliate nella documentazione presentata per il rinnovo con Modifica dell'Autorizzazione unica per la gestione dell'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti anche pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.

2.C.8.2 Impatto della gestione e produzione di rifiuti sul contesto

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, il progetto comporterà l'incremento del

quantitativo massimo annuo di rifiuti complessivamente trattabili in impianto a 12.250 tonnellate/anno di cui al massimo 2.250 tonnellate/anno di rifiuti pericolosi. I processi di trattamento (R4, R5) svolti sui rifiuti in impianto hanno come principale risultato il recupero di materia e sono volti alla cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi. Nello specifico, l'operazione R4 è volta all'ottenimento di apparecchiature e/o componenti elettrici ed elettronici nelle forme usualmente commercializzate, mentre l'operazione R5 è volta all'ottenimento di cartucce vuote, selezionate e confezionate, nelle forme usualmente commercializzate pronte per la ricarica di inchiostro o toner presso impianti esterni come semilavorati (rigenerazione dei consumabili vuoti).

Per quanto riguarda la produzione di rifiuti, si evidenzia che tutti i rifiuti prodotti dalle attività di trattamento sono e saranno gestiti in regime di deposito temporaneo in aree individuate sia all'interno che all'esterno dell'edificio, gestiti con criterio temporale. Per i rifiuti non pericolosi che non sono in grado di dilavare e quindi contaminare le acque meteoriche si prevedono scarrabili / compattatori nel piazzale cementato esternamente. Tutti i rifiuti pericolosi saranno stoccati e movimentati solamente al coperto o all'interno dei fabbricati.

2.C.9 Rischio incidenti rilevanti

2.C.9.1 Inquadramento dell'area rispetto ad altre Aziende RIR (scenario di base) e analisi dell'impatto

Lo stabilimento della Eco-Recuperi Srl di Solarolo non è soggetto alle norme riguardanti gli impianti a rischio di incidente rilevante (Decreto Legislativo n. 105 del 26/06/2015 e Direttiva 2012/18/UE); l'impianto RIR più vicino alla Eco-Recuperi è la distilleria Villapana Spa che è localizzata a più di 2 km, ed è separato da quest'ultima dal torrente Senio. Considerata la distanza, il proponente non prevede pertanto alcun impatto connesso alla presenza di impianti classificati RIR.

2.C.10 Popolazione e salute pubblica

2.C.14.1 Inquadramento dell'opera e interferenze delle opere sulla popolazione presente e sulla salute pubblica

La popolazione residente a Solarolo, al censimento del 2011, è risultata composta da 4.489 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 4.461. Si è, dunque, verificata una differenza positiva fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 28 unità (+0,63%). Il proponente ha analizzato il comportamento della popolazione residente nel Comune di Solarolo riportando i dati relativi alla variazione percentuale della popolazione nel Comune (trasferimenti di residenza), ai flussi migratori della popolazione e all'andamento di nascite e decessi al fine di ottenere un bilancio demografico.

Per quanto riguarda i potenziali impatti del progetto sulla popolazione locale, il proponente evidenzia che gli stessi possono derivare dall'esposizione della popolazione alle radiazioni non ionizzanti (campi elettromagnetici); il proponente evidenzia che l'impianto non è fonte di radiazione non ionizzanti e che nell'intorno dell'area in esame non sono presenti recettori sensibili quali scuole o ospedali. Inoltre, secondo le misure effettuate nel 2020 nelle zone più limitrofe all'area in esame (Via Canale Molini 1, Solarolo), non si sono mai verificati superamenti dei limiti in nessuna delle misure effettuate.

2.C.11 Sistema socio-economico

2.C.11.1 Inquadramento dell'opera sul contesto socio-economico (scenario di base)

I processi condotti da Eco-Recuperi saranno potenziati attraverso l'ampliamento del sedime di attività, annettendo all'attuale area di attività l'adiacente parte di capannone ex Microlaser, con ingresso da via Martiri di Felisio 19. Nell'ambito interprovinciale (Romagna e province di Bologna e Ferrara) vi è forte bisogno di gestione dei rifiuti che sono richiesti in autorizzazione, sia in termini di stoccaggio (R13/D15) che in termini di recupero (R12/R4/R5); il proponente evidenzia che, attualmente, tali necessità sono soddisfatte da impianti fuori regione.

2.C.11.2 Impatto dell'opera sul sistema socio-economico

Dal punto di vista insediativo, la modifica consentirà un miglioramento della logistica interna delle lavorazioni, con ampliamento delle aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti. Considerato che l'attività è esistente e che vengono utilizzate strutture presenti già in loco (capannone adiacente), il progetto consentirà di evitare ulteriore consumo di suolo e potenziale "urban sprawl", e consentirà di soddisfare buona parte della crescente necessità di gestione dei rifiuti senza ricorrere a impianti fuori regione, con benefici per quanto riguarda la riduzione dei costi di trasporto per le aziende presenti nel territorio e la riduzione complessiva delle emissioni da traffico pesante. Si rappresenta inoltre che l'attività attualmente si svolge in periodo di riferimento diurno (6-22) e che il progetto non comporterà variazioni di orario o di svolgimento di operazioni in periodo notturno.

2.C.12 Sistema della mobilità

2.C.12.1 Inquadramento dell'opera sul sistema della mobilità (scenario di base)

In relazione al sistema mobilità, lo stabilimento è localizzato a meno di 1 km dal centro abitato, al confine con aree coltivate, in una zona pianeggiante; l'impianto confina a Nord-Ovest con via Teodosio, a Sud Est con via Roma, a Sud Ovest con un terreno non edificato e a Nord Ovest con via Martiri di Felisio, strada di accesso all'impianto. L'area è inoltre connessa con le principali strade provinciali (Strada Provinciale Felisio, Sp. 7) caratterizzate da traffico intenso in cui si registrano rispettivamente picchi di 660 veicoli giornalieri e 964 veicoli giornalieri. Secondo i dati registrati dalle postazioni di rilevazione del traffico più prossime all'area in esame, Postazione 334 - Strada SP 8 dal Casello A1 tra Faenza e Cotignola e Postazione 333 - Strada SS 9 tra Castel Bolognese e Faenza, le infrastrutture stradali prossime allo stabilimento risultano idonee, allo stato attuale, al transito sia dei mezzi pesanti che dei mezzi leggeri indotti dall'attività in essere (circa 12 transiti di mezzi pesanti al giorno).

2.C.12.2 Impatto dell'opera sul sistema della mobilità

Le attività di cantiere avranno una durata di circa 1 mese, coinvolgendo un massimo di 10 operatori, per un traffico indotto giornaliero di circa 2 veicoli pesanti e 7-8 veicoli leggeri. Considerata la temporaneità di tale fase, il proponente valuta l'impatto non significativo. In fase di esercizio, il progetto determinerà, rispetto alla situazione ante-operam che vede circa 12 transiti di mezzi pesanti al giorno, un raddoppio del traffico indotto. I mezzi, sia in entrata che in uscita dall'impianto, transiteranno per le strade comunali via Roma e via Martiri di Felisio e utilizzeranno (tutti i mezzi pesanti generati dall'attività) il casello di Faenza come accesso e uscita dall'autostrada e quindi

dalla rete stradale nazionale. In questo modo i mezzi potranno accedere alla A14 evitando di attraversare l'abitato di Solarolo e utilizzare il casello di Imola.

Dal punto di vista del carico infrastrutturale, il proponente valuta che, considerati i volumi di traffico sulla viabilità limitrofa riportati nel precedente capitolo relativo all'inquadramento, un incremento di 12 veicoli pesanti giornalieri non possa incidere significativamente sulle infrastrutture.

2.C.13 Proposte per misure di mitigazione e di compensazione

Il progetto non determinerà incremento delle emissioni di polveri (da punti di emissione convogliata), intese come PM_{10} , rispetto allo stato ante-operam, in quanto il flusso di massa autorizzato allo stato attuale è pari a 0,72 Kg/giorno e allo stato di progetto, per le tre emissioni E1, E2 ed E3, rimarrà pari a 0,72 Kg/giorno, in conseguenza in particolare delle modifiche di progetto alle condizioni di esercizio dell'emissione esistente E1. A fronte di quanto sopra, il proponente ritiene rispettato il saldo emissivo zero per PM_{10} in ottemperanza a quanto disposto dalle previsioni del PAIR 2020.

La proposta compensativa avanzata dal proponente è pertanto indirizzata all'abbattimento delle emissioni relative agli ulteriori inquinanti di progetto introdotti in atmosfera da emissioni convogliate, ovvero ammoniaca (NH_3) e Sostanze Organiche Volatili (SOV), nonché delle emissioni di gas climalteranti (CO_2) legate al traffico indotto in fase di esercizio. La proposta prevede, come azione di maggior rilievo in termini di abbattimento degli inquinanti, interventi di piantumazione aventi l'obiettivo di abbattere le emissioni di progetto prima citate, da collocare in area pubblica nel territorio del Comune di Solarolo / Unione della Romagna Faentina; tale intervento in particolare sarà definito in accordo con l'Amministrazione comunale. Il proponente, per la definizione dell'intervento da attuare, ha utilizzato i dati del progetto "*GALA - forestazione urbana del comune di Bologna 2*" al fine di stimare la capacità di assorbimento di polveri e di inquinanti gassosi da parte delle specie arboree *Celtis australis* (bagolaro) e *Tilia cordata* (tiglio selvatico), che permettono di compensare sia le emissioni di ammoniaca (NH_3), sia di SOV (inquinanti gassosi), sia di CO_2 . La proposta avanzata dal proponente prevede nel complesso i seguenti interventi:

- Acquisto e piantumazione di 10 bagolari o tigli/anno per tre anni a partire dal rilascio dell'atto autorizzativo da collocare nel territorio dell'Unione della Romagna Faentina;
- Realizzazione di siepe di photinia nel perimetro di altra proprietà di Eco-Recuperi confinante con l'area oggetto della presente istanza, lato sud, per un numero di 180 piante entro tre anni dal rilascio dell'atto autorizzativo;
- Modifica contratto con il fornitore di energia elettrica con produzione del certificato 100% da fonti rinnovabili che permetta di certificare la CO_2 evitata, entro tre anni dal rilascio dell'atto autorizzativo.

L'intervento di piantumazione delle alberature, di cui al primo punto, permetterà, secondo i dati presi a riferimento relativi al progetto "*GALA - forestazione urbana del comune di Bologna 2*", una compensazione del 10% circa delle emissioni di anidride carbonica (CO_2) legate al traffico indotto dal progetto e del 100% delle emissioni di ammoniaca (NH_3) e di Sostanze Organiche Volatili (SOV).

2.C.14 Proposte di misure di monitoraggio

Il proponente evidenzia che, nello stato di progetto, i rifiuti soggetti a trattamento R4 ed

R5, come macchine da ufficio (PC, monitor, stampanti etc.), chiller e frigoriferi, sono privi di emissione odorigena, mentre alcuni rifiuti come solventi e vernici, destinati alle operazioni R12 – D13, possono contenere sostanze organiche volatili (SOV). Considerato che la Ditta non ritiene possibile valutare l'entità di tali emissioni odorigene se non viene preventivamente appurata l'effettiva necessità di svolgere tali operazioni e in base ai quantitativi di rifiuti presenti, la stessa propone, entro 12 mesi dall'ottenimento del provvedimento autorizzatorio, di eseguire una campagna di caratterizzazione delle possibili sorgenti odorigene E2 ed E3 (l'area di svolgimento delle operazioni R12 e D13 sarà captata da tali emissioni) seguendo i criteri dettati dalla norma tecnica UNI EN ISO 13725, come previsto dalle linee guida disponibili in ambito nazionale, secondo le modalità di seguito descritte. Nel corso del campionamento dovrà essere registrata la portata volumetrica dell'effluente, che, moltiplicata per la concentrazione di odore misurata, consentirà di ottenere la portata di odore (OER – Odour Emission Rate), espressa in unità odorimetriche al secondo (ouE/s). L'analisi olfattometrica sui campioni prelevati sarà effettuata entro un tempo massimo di 30 ore; durante il trasporto i campioni saranno conservati con le seguenti modalità:

- saranno mantenuti ad una temperatura inferiore a 25 °C e superiore al punto di rugiada dei campioni, per evitare la formazione di condensa;
- non saranno esposti alla luce solare diretta o a intensa luce diurna, al fine di ridurre al minimo le reazioni fotochimiche e la diffusione;
- saranno protetti da eventuali danneggiamenti meccanici e da eventuali contaminazioni esterne.

Il metodo di analisi olfattometrica proposto si basa sull'identificazione, da parte di un gruppo scelto di prova (esaminatori), della soglia di rivelazione olfattiva del campione, ossia del punto nel quale il campione tende ad essere percepito dal 50% degli esaminatori che partecipano alla misurazione; le risposte del gruppo di prova saranno registrate ed elaborate. I risultati del monitoraggio olfattometrico effettuato sulle potenziali sorgenti di emissioni odorigene saranno utilizzati come dati di input del modello matematico di dispersione finalizzato a valutare l'esposizione olfattiva del territorio circostante il complesso impiantistico. Lo studio sarà conforme ai criteri definiti nell'Allegato 1 - Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione - della D.G.R. Lombardia n. IX/3018 del 15/02/2012 "*Linee guida per la caratterizzazione e l'autorizzazione delle emissioni gassose in atmosfera delle attività ad impatto odorigeno*". Lo studio consentirà di individuare le aree a maggior impatto olfattivo delle emissioni odorigene dell'impianto sul territorio e, in particolare, di stimare tale impatto presso i recettori individuati, valutandone l'accettabilità rispetto ai livelli di riferimento. Sulla base dell'esito della simulazione e dei monitoraggi sulle sorgenti, il proponente intende valutare se proseguire con le campagne di monitoraggio, qualora le emissioni convogliate mostrassero un portata di odore (OER odore mission rate) inferiore a 500 OU/s.

3. VALUTAZIONI SULLA CONFORMITA'/COERENZA ALLA PIANIFICAZIONE

3.A. Valutazioni in merito al quadro di riferimento programmatico

3.A.1. Piano Territoriale Regionale (PTR)

Dall'analisi, non sono state evidenziate condizioni ostative per la realizzazione del

progetto dal punto di vista pianificatorio e vincolistico. Si concorda con le valutazioni esplicitate all'interno del SIA da parte del proponente, il quale ha valutato la conformità del progetto in esame in seno alla valutazione della compatibilità al PTCP.

3.A.2. Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)

Il PTPR trova piena attuazione all'interno del PTCP, che ha efficacia di piano territoriale con finalità di salvaguardia dei valori paesistici, ambientali e culturali del territorio, anche ai fini dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004. Inoltre, ai sensi dell'art. 24 comma 3 della L.R. 20/2000, il PTCP costituisce, in materia di pianificazione paesaggistica, l'unico riferimento per gli strumenti di pianificazione comunali e per l'attività amministrativa attuativa. Si concorda con le valutazioni esplicitate all'interno del SIA da parte del proponente, il quale ha evidenziato che non sono presenti vincoli nell'area in esame, valutando la conformità del progetto in esame in seno alla valutazione della compatibilità al PTCP.

3.A.3. Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020)

Rispetto al Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), che contiene le misure per il risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e rientrare nei valori limite e nei valori obiettivo fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs n. 155/2010, il territorio del Comune di Solarolo rientra nella "Pianura Est" ed è classificato area "hot Spot" PM_{10} . Secondo quanto disposto all'articolo 20 delle NTA, il PAIR prevede che sia assicurato il saldo pari almeno a zero a livello di emissioni inquinanti critiche e quindi, per il caso in esame, per il PM_{10} . Come descritto nel paragrafo dedicato all'impatto in atmosfera, lo stato di progetto prevede un flusso di massa pari a 0,72 Kg/giorno per le tre emissioni E1, E2 ed E3 in conseguenza in particolare delle modifiche di progetto alle condizioni di esercizio dell'emissione esistente E1. L'invarianza delle condizioni emissive che si determina pertanto nello stato di progetto rispetto allo stato di fatto rende il progetto conforme con le disposizioni del PAIR 2020 sul saldo zero per gli inquinanti critici.

Ai fini della valutazione, si tiene inoltre presente che con DGR n. 527 del 03/04/2023 è stata adottata dalla Regione Emilia-Romagna la proposta di Piano Aria Integrato Regionale - PAIR 2030, per cui trovano applicazione le norme di salvaguardia e le disposizioni transitorie di cui all'art. 36 delle Norme Tecniche di Attuazione. Si evidenzia pertanto che la presente valutazione di impatto ambientale viene effettuata in base alle norme vigenti contenute nel PAIR 2020, ma si valuta comunque positivamente, rispetto agli obiettivi di tutela della qualità dell'aria, la proposta compensativa avanzata dalla Ditta che consente di ridurre gli effetti degli ulteriori inquinanti emessi in atmosfera dal progetto, ovvero Ammoniaca (NH_3) e Sostanze Organiche Volatili (SOV).

3.A.4. Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)

Dall'analisi, non sono state evidenziate condizioni ostative per la realizzazione del progetto dal punto di vista pianificatorio e vincolistico. Si concorda con le valutazioni esplicitate all'interno del SIA da parte del proponente, il quale evidenzia che il progetto, considerato che l'area è idonea alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, come peraltro evidenziato dalla Provincia di Ravenna con proprio parere di competenza acquisito da ARPAE SAC al PG n. 177318 del 17/11/2021, sia conforme a quanto previsto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti dell'Emilia Romagna.



3.A.5. Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA)

Dall'analisi, non sono state evidenziate condizioni ostative per la realizzazione del progetto. Si concorda con le valutazioni esplicitate all'interno del SIA da parte del proponente, il quale fa esplicito riferimento alla valutazione sulla conformità alla pianificazione provinciale e comunale.

3.A.6. Piano territoriale coordinamento Provinciale (PTCP)

Relativamente alla compatibilità con il PTCP vigente, la Provincia di Ravenna, con nota acquisita agli atti di ARPAE SAC di Ravenna al PG n. 177318 del 17/11/2021, ha riscontrato che l'intervento in esame ricade in una zona idonea alla localizzazione di impianti di trattamento rifiuti, così come individuata alla tav. 4 del PTCP e disciplinata dall'art. 6.2 delle NTA; ha espresso pertanto la compatibilità dell'intervento con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Ravenna. Rispetto alla rispondenza del progetto a quanto disposto dalle lettere a) e c) dell'art. 6.2 delle NTA del PTCP, che la Provincia di Ravenna ha indicato quali condizioni da verificare, si dà atto che la Ditta ha dato risposta con le integrazioni acquisite da ARPAE SAC di Ravenna al PG n. 111983 del 06/07/2022 e PG n. 113469 del 08/07/2022 come di seguito riportato.

In riferimento alla lettera a) il proponente ha riportato un estratto di tavola quotata relativa ai rilievi effettuati, con la quale evidenzia che, viste le quote dell'intorno più basse del piano di calpestio del piano terra dei fabbricati di oltre un metro, tenuto conto che i fabbricati sono stati realizzati in conformità con i regolamenti edilizi vigenti nel 2004, l'attività che si intende svolgere all'interno dei fabbricati è compatibile con il contesto e non vi sono rischi di allagamento e di contaminazione delle acque meteoriche. Sempre in riferimento alla lettera a), si dà atto inoltre che il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale ha espresso parere favorevole (parere acquisito da ARPAE SAC con PG n. 157474 del 27/09/2022) dal punto di vista idraulico.

In riferimento alla lettera c) dell'art. 6.2 delle NTA del PTCP, il proponente ha presentato una relazione illustrativa firmata da un agrotecnico abilitato, evidenziando che l'attività di recupero rifiuti di Eco-Recuperi, sia allo stato attuale sia allo stato di progetto con l'incremento dei quantitativi richiesto, non genera alcun tipo di impatto sulle colture agricole, coltivazioni biologiche e prodotti tipici. In particolare evidenzia quanto segue: l'attività si svolge in un sito produttivo consolidato che esiste da circa 20 anni, effettuando il recupero di cartucce e toner che, relativamente alle emissioni in atmosfera, non comporterà, allo stato di progetto, incremento delle emissioni di polveri. Inoltre, dal punto di vista degli scarichi idrici, l'azienda, non utilizzando risorsa idrica nel ciclo produttivo, non può generare impatti sulle colture; i reflui civili sono convogliati in pubblica fognatura depurata, così come anche l'acqua di prima pioggia del piazzale con la pesa, riducendo così il carico inquinante sulle acque superficiali. Sarà attivata la vasca di prima pioggia che, fino ad oggi, non era stata utilizzata, aumentando così la protezione per le acque meteoriche prodotte. Tenuto conto inoltre dell'assenza di coltivazioni biologiche o di aree con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità nelle vicinanze dell'attività (circa 500 metri di raggio), il proponente non ravvisa, sia allo stato attuale che di progetto, effetti su tali aree. Per quanto sopra si ritengono ottemperate le condizioni richiamate dalla Provincia di Ravenna nel parere di cui sopra per la compatibilità al PTCP vigente.

3.A.7. Conformità agli Strumenti Urbanistici Comunali (PSCA, RUE) e alla zonizzazione acustica (PZA)

Per quanto riguarda la conformità dell'intervento con gli strumenti di pianificazione comunale, l'Unione della Romagna Faentina, con note acquisite agli atti di ARPAE SAC di Ravenna ai PG n. 134454 del 12/08/2022 e 2973 del 09/01/2023, ha evidenziato che, da un punto di vista tecnico, non si ravvisano elementi di contrasto rispetto agli strumenti di pianificazione in vigore. In particolare si evidenzia che la ditta Eco-Recuperi risulta da tempo insediata nello stabilimento di Via Roma 24 in un'area classificata come "Ambito produttivo misto", disciplinata dall'art. 9 delle norme di attuazione del RUE Intercomunale, mentre il fabbricato adiacente risulta classificato con la medesima destinazione urbanistica ed era occupato da un'attività industriale ad oggi dismessa. Dal punto di vista edilizio e strutturale, evidenzia che gli interventi in progetto non richiedono alcun titolo edilizio in quanto riguardano esclusivamente opere interne attuabili attraverso la presentazione di una Cila – Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata. Rispetto alla conformità con la Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC), si rimanda per la valutazione della conformità al Piano alle valutazioni ambientali sull'impatto acustico di cui ai successivi paragrafi.

3.A.8. Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (AdB Reno – PSAI Reno)

Dall'analisi, non sono state evidenziate condizioni ostative per la realizzazione del progetto. Si concorda con le valutazioni esplicitate all'interno del SIA da parte del proponente, il quale evidenzia che la modifica in progetto non prevede la realizzazione di nuovi edifici o modifiche alle sagome degli esistenti, considerato inoltre che, in fase di realizzazione del capannone esistente, è stato rispettato il franco del tirante idrico di riferimento.

3.A.11. Rete Natura 2000

Il sito in esame non ricade in area protetta né in siti SIC/ZPS: dista circa 5 km dal SIC/ZSC-ZPS IT4070027 "*Bacino della ex-fornace di Cotignola e Fiume Senio*", che rappresenta l'area naturalistica protetta più vicina. Data la distanza dall'impianto dal sito sopra citato, si concorda con il proponente nell'affermare che l'attività non abbia impatti sullo stesso e che pertanto risulti compatibile con la corretta gestione dei siti di Rete Natura 2000.

4. PROVVEDIMENTI COMPRESI NEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO

4.A. Provvedimento di VIA

4.A.1 Valutazioni progettuali

Sono state valutate le interferenze presenti nella zona interessata dall'intervento.

Per quanto riguarda lo scarico delle acque di prima pioggia in fognatura, l'Unione della Romagna Faentina, con parere acquisito ARPAE SAC al PG n. 2973 del 09/01/2023, prende atto del parere di conformità con prescrizioni del gestore del servizio idrico integrato Gruppo HERA S.p.A. - Direzione Acqua che, con nota acquisita agli atti di

ARPAE SAC al PG n. 120669 del 27/07/2022, preso atto che il progetto prevede, relativamente agli scarichi idrici, l'eliminazione del contributo dovuto alle condense dei compressori e l'aggiunta di quello dato dalle acque di prima pioggia del piazzale esterno al sito, ha espresso parere favorevole allo scarico in fognatura con prescrizioni. Tali prescrizioni saranno recepite come prescrizioni del Provvedimento di Rinnovo con modifica dell'Autorizzazione unica per la gestione dell'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti anche pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 che sarà allegato al PAUR.

Dal punto di vista edilizio e strutturale, si prende atto di quanto comunicato dall'Unione della Romagna Faentina con proprio parere di competenza, acquisito agli atti di ARPAE SAC al PG n. 2973 del 09/01/2023, ovvero che gli interventi in progetto non richiedono alcun titolo edilizio in quanto riguardano esclusivamente opere interne attuabili attraverso la presentazione di una Cila – Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata; non vi sono pertanto elementi di contrasto rispetto agli strumenti di pianificazione in vigore.

Per quanto riguarda la compatibilità dell'intervento dal punto di vista idraulico, il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, con nota acquisita agli atti di ARPAE SAC di Ravenna al PG n. 157474 del 27/09/2022, ha valutato quanto segue: l'area oggetto di intervento, ai sensi della Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel Bacino del Reno del 25/01/2009, risulta caratterizzata da una media probabilità di inondazione da reticolo secondario di pianura (tempi di ritorno critici compresi tra 50 anni e 100 anni); l'impianto non avrà depositi scoperti in area esterna e non stoccherà materiali in cumuli all'aperto; nei piazzali esterni saranno presenti unicamente scarrabili chiusi e coperti per lo stoccaggio di materiale non pericoloso; l'intervento di ampliamento prevede unicamente modifiche interne al fabbricato esistente e l'ampliamento delle aree di stoccaggio dei rifiuti; il piano di calpestio del fabbricato esistente è posto circa a quota +45 cm rispetto alla quota di via Martiri Felisio e +32 cm rispetto a quella di via Roma. Per quanto sopra il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale ha espresso parere favorevole al progetto di ampliamento in esame, evidenziando che lo stesso non comporta aumento del rischio idraulico né un incremento del valore degli elementi a rischio.

Fermo restando quanto sopra, considerato che, per eventi meteorici caratterizzati da tempi di ritorno compresi tra 50 e 100 anni, è possibile che si verifichino esondazioni derivanti dalla rete idraulica consorziale con un tirante d'acqua pari a 20 cm rispetto alla quota di via Roma, il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale evidenzia che l'eventuale realizzazione di manufatti sensibili dovrà tener conto della quota sopra indicata.

Per gli aspetti relativi alla prevenzione incendi, il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Comando provinciale di Ravenna, con valutazione di competenza acquisita da ARPAE SAC di Ravenna al PG n. 142305 del 31/08/2022, per la quale si rimanda al capitolo 4.C, ha evidenziato la conformità del progetto alla normativa di sicurezza vigente e/o ai criteri generali di prevenzione incendi con prescrizioni.

4.A.2 Valutazioni ambientali

4.A.2.1 Valutazione dell'impatto sull'aria e sul clima e l'atmosfera

La fase di cantiere sarà interamente svolta interamente all'interno del fabbricato oggetto di ampliamento, e le attività saranno solamente di natura impiantistica (filtro a carboni) ed elettrica; consisteranno nel montaggio di apparecchiature prive di liquidi che possano dilavare e non prevedono scavi o opere di costruzione in muratura. Tale fase inoltre vedrà un traffico indotto giornaliero di circa 2 veicoli pesanti e 7-8 veicoli leggeri. Considerata la natura di tale fase e la temporaneità della stessa, si concorda con le valutazioni esplicitate all'interno del SIA da parte del proponente, il quale, per la natura degli interventi, ritiene che la fase di cantiere non possa produrre impatti ambientali significativi sulla qualità dell'aria.

Per quanto riguarda la fase di esercizio, la realizzazione del progetto comporterà il mantenimento (con modifiche) del punto di emissione convogliata esistente E1 di Eco-Recuperi e l'attivazione dei nuovi punti di emissione convogliata E2 ed E3. Considerato che questi ultimi erano autorizzati a Microlaser fino alla sua cessazione di esercizio a marzo 2020 con le sigle E1 ed E2, si evidenzia che il progetto in esame prevede il mantenimento delle dotazioni esistenti di abbattimento delle emissioni.

L'esercizio dell'impianto a seguito della modifica di progetto genera pertanto i seguenti punti di emissione convogliata:

- punto di emissione E1: a cui afferiscono le aspirazioni dalle attività di selezione e pulizia delle cartucce da toner; il progetto prevede una riduzione della portata massima autorizzata a 6.000 Nm³/h rispetto a 9000 Nm³/h dello stato attuale e la riduzione del limite per il parametro polveri, da 10 a 5 mg/Nm³;
- punto di emissione E2: a cui afferiscono le aspirazioni dalle operazioni di pressatura / triturazione rifiuti, di estrazione polvere da estintori e di smontaggio RAEE di grandi dimensioni; il progetto prevede una portata pari a 9.000 Nm³/h e un limite di 5 mg/Nm³ per il parametro polveri;
- punto di emissione convogliata E3: a cui afferiscono le aspirazioni dalle attività di estrazione dei fluidi frigoriferi da bombole, di messa in sicurezza delle apparecchiature refrigeranti fuori uso e di taglio dei condensatori ad olio; il progetto prevede una portata pari a 3.000 Nm³/h e limiti pari a 5 mg/Nm³ per il parametro polveri e pari a 1 mg/Nm³ sia per i COV che per l'ammoniaca NH₃.

Il bilancio di massa per lo stato di progetto vede, rispetto allo stato ante-operam e autorizzato (solo punto di emissione E1), a seguito delle modifiche di progetto di cui sopra, il non incremento delle emissioni di polveri PM₁₀, mentre vedrà emissioni di ammoniaca (NH₃) e di sostanze organiche volatili (SOV) ciascuna pari a 0,024 kg/giorno, corrispondenti cioè, per 250 giorni di attività, a 6 kg/anno ciascuno.

Inoltre, nello stabilimento sono presenti due impianti termici ad uso civile alimentati a metano con potenza termica nominale pari a 115 kWt (riscaldamento uffici e reparti di lavorazione cartucce toner) e 300 kWt (riscaldamento magazzino), le cui emissioni sono considerate scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico.

Per la stima delle ricadute emissive sui ricettori, con riferimento alle sorgenti emissive di progetto E1, E2 ed E3, il proponente ha evidenziato il rispetto dei limiti presso tutti i ricettori considerati. Inoltre evidenzia che, per quanto riguarda SOV e NH₃, tali sostanze potranno essere prodotte da lavorazioni saltuarie, che non saranno svolte per più di 2-3 ore al giorno e, probabilmente, non tutti e 5 i giorni lavorativi settimanali.

Per quanto riguarda le emissioni diffuse in atmosfera da traffico indotto, l'esercizio

dell'impianto in progetto comporta emissioni pari a 13 Kg/anno di PM₁₀ e pari a 297,5 Kg/anno di NO_x, corrispondenti a un incremento rispettivamente di 5,25 kg/anno e di 110 Kg/anno rispetto alla situazione ante-operam. Relativamente all'emissione di gas climalteranti da traffico indotto, il quantitativo complessivo di CO₂ emessa viene stimato in circa 93.044,6 kg/anno di CO₂, rappresentativo di un incremento di circa il 50 % rispetto allo stato ante-operam.

Al fine di valutare gli impatti sulla componente atmosfera connessi all'esercizio dell'impianto in progetto, con particolare riguardo agli inquinanti ritenuti maggiormente critici nel contesto in cui lo stesso si inserisce, è necessario considerare l'applicazione delle disposizioni previste dalla vigente pianificazione settoriale in materia di qualità dell'aria (PAIR 2020) per il conseguimento di un impatto emissivo pari a zero relativamente all'inquinante maggiormente critico nel Comune di Solarolo, ovvero i PM₁₀. Inoltre, si evidenzia che la valutazione dell'impatto in atmosfera non può non estendersi anche agli ulteriori inquinanti di progetto introdotti in atmosfera da emissioni convogliate, ovvero ammoniaca (NH₃) e Sostanze Organiche Volatili (SOV), nonché alle emissioni di gas climalteranti (CO₂) legate al traffico indotto in fase di esercizio.

Premesso quanto sopra, si esprimono di seguito le opportune valutazioni.

In riferimento al parametro polveri, si valuta positivamente il non incremento di progetto delle emissioni di tale inquinante rispetto allo stato ante-operam, grazie in particolare alle modifiche alle condizioni di esercizio dell'emissione E1, e si evidenzia altresì che tale invarianza nell'emissione di polveri a consente al progetto il rispetto del saldo emissivo zero per PM₁₀ in ottemperanza a quanto disposto dalle previsioni del PAIR 2020 (art. 20 NTA) che classificano il Comune di Solarolo come "area hot spot PM₁₀".

Per quanto riguarda gli ulteriori inquinanti emessi, a fronte del quantitativo stimato, si valuta positivamente la proposta compensativa avanzata dalla Ditta, descritta al capitolo 2.C.13, che consente, in particolare attraverso interventi di piantumazione, di compensare la totalità delle emissioni in atmosfera di NH₃ e SOV e ad assorbire parzialmente, per circa il 10%, le emissioni di CO₂ legate al traffico indotto.

Pertanto, a fronte del contesto in cui insiste lo stabilimento classificato come "area hot spot PM₁₀" per il PAIR 2020, in considerazione degli interventi compensativi delle emissioni previsti dal proponente sopra richiamati, così come recepiti e modificati dall'Unione della Romagna Faentina / Comune di Solarolo (con parere acquisito da ARPAE SAC al PG n. 100759 del 09/06/2023), alla luce inoltre delle condizioni di esercizio che saranno previste nel Provvedimento di Rinnovo con modifica dell'Autorizzazione unica per la gestione dell'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti anche pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 (allegato al presente PAUR), si ritiene l'impatto in atmosfera sostenibile a condizione che vengano rispettate le prescrizioni contenute in quest'ultimo oltre a quelle strettamente di mitigazione/compensazione ambientale richiamate al capitolo 4.A.2.13 del presente verbale.

Per quanto riguarda le emissioni odorigene, l'Unione della Romagna Faentina, con note acquisite agli atti di ARPAE SAC di Ravenna ai PG nn. 134454 del 12/08/2022 e 2973 del 9/01/2023, ha comunicato che non risulta pervenuta, negli ultimi 4 anni, alcuna segnalazione da parte di cittadini in merito a odori derivanti dall'attività. Si prende atto inoltre di quanto riportato dal proponente, che evidenzia che il progetto parte da uno stato

ante-operam in cui l'attività di Eco-Recuperi non presenta sorgenti di tipo odorigeno, in quanto i rifiuti ricevuti allo stato attuale non sono soggetti a processi di degradazione, non presentano sostanze organiche volatili basso bollenti al loro interno e pertanto non possono produrre emissioni odorigene. Con la modifica di progetto, al fine di valutare l'impatto odorigeno, il proponente ha prodotto una relazione tecnica odorigena di livello 1), dove evidenzia che i rifiuti soggetti a trattamento R4 ed R5, macchine da ufficio (PC, monitor, stampanti etc.), chiller e frigoriferi, sono privi di emissione odorigena, mentre alcuni dei rifiuti, come ad esempio solventi e vernici, possono contenere sostanze organiche volatili. Considerato che ritiene possibile valutare l'entità di tali emissioni odorigene solo con l'effettivo svolgimento di tali operazioni e con i quantitativi di rifiuti presenti, la Ditta propone di eseguire una campagna di caratterizzazione delle possibili sorgenti, così come descritto al capitolo 2.C.14.

Visti i contenuti della proposta formulata dal proponente, considerato che le fonti emissive da considerarsi come significative sono costituite da n. 3 punti di emissione convogliata denominati E1, E2 ed E3, si valuta favorevolmente la proposta formulata dalla Ditta che consiste nell'esecuzione di una campagna di monitoraggio specifica. Si considera pertanto ammissibile l'intervento a condizione che venga svolta apposita campagna di monitoraggio finalizzata a valutare l'entità dell'impatto secondo quanto riportato al capitolo 4.A.2.14 del presente verbale nonché nel rispetto delle condizioni di esercizio riportate nel Provvedimento di Rinnovo con modifica dell'Autorizzazione unica per la gestione dell'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti anche pericolosi (art. 208 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) allegato al presente PAUR.

4.A.2.2 Valutazione dell'impatto sul suolo e sul sottosuolo

In fase di cantiere, le opere di cantiere svolte in esterno saranno solamente di tipo impiantistico (filtro a carboni) ed elettrico, senza prevedere scavi o opere di costruzione in muratura, e consisteranno in montaggio di apparecchiature prive di liquidi che possano dilavare. Relativamente al consumo di suolo, si dà atto che l'ampliamento dell'attività previsto dal progetto annetterà un'area già utilizzata da oltre due decenni per le attività di selezione e recupero toner e cartucce già per la maggior parte pavimentata e con insediato il capannone sede dell'ex attività di Microlaser. Si concorda pertanto con il proponente nel ritenere che tali opere non potranno produrre impatti ambientali su tale matrice.

In fase di esercizio, il proponente evidenzia che la gestione delle acque di prima pioggia e il monitoraggio delle acque reflue industriali dalla vasca garantiscono la tutela delle risorse suolo e sottosuolo. Si dà atto inoltre che le aree scoperte sono realizzate con pavimentazione impermeabile in asfalto, pertanto, date le caratteristiche delle pavimentazioni e le caratteristiche delle sostanze utilizzate, non vi è possibilità di contaminazione di suolo e sottosuolo.

Considerata la natura dell'attività in esame, si ritiene l'impatto sulla matrice suolo e sottosuolo poco significativo.

4.A.2.3 Valutazione dell'impatto sulle acque sotterranee e superficiali

Relativamente alla fase di cantiere, si concorda con le valutazioni esplicitate all'interno del SIA da parte del proponente, che evidenzia che le opere svolte in area esterna non prevederanno scavi e consisteranno in montaggio di apparecchiature prive di liquidi che possano dilavare; si ritiene pertanto l'impatto non significativo.

In fase di esercizio, si evidenzia che, relativamente alle acque reflue industriali derivanti

dalle condense del gruppo compressore (per le quali l'impianto è attualmente autorizzato a uno scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura), la ditta dichiara che tali reflui saranno gestiti come rifiuti ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/2006 e smi..

Il progetto prevede uno scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura (su via Toni Teodosio) derivante dalla porzione di piazzale esistente che la Ditta dichiara assoggettata alla DGR n. 286/2005. La parte di piazzale di ampliamento viene invece assoggettata alla DGR n. 286/2005 ma esclusa attraverso l'applicazione di apposito Piano di Gestione delle aree impermeabili scoperte. Le aree scoperte assoggettate alla DGR n. 286/2005 sono realizzate con pavimentazione impermeabile in asfalto; le acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle predette aree, (ad eccezione della superficie tra il cancello di via Roma e la pesa che, essendo pendente verso il cancello, non risulta drenata in prima pioggia), vengono convogliate al sistema di trattamento, costituito da un pozzetto scolmatore/deviatore, da una vasca di accumulo delle acque di prima pioggia con sezione di sedimentazione della capacità di 3,78 m³ e da un pozzetto disoleatore del volume utile di 2,11 m³.

Le acque di seconda pioggia sono convogliate, tramite pozzetto scolmatore/deviatore, nella rete fognaria delle acque meteoriche aziendale collegata alla rete fognaria pubblica insistente su via Toni Teodosio.

Le acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici, spogliatoi, ecc.) recapitano anch'esse, previo trattamento, nella rete fognaria pubblica sopra richiamata.

Rispetto alla rete fognaria aziendale esistente, la Ditta dichiara che il progetto non ne comporterà modifiche.

Arpae APA Est, con nota acquisita agli atti di ARPAE SAC di Ravenna al PG n. 195888 del 29/11/2022, ha evidenziato che, rispetto alla rete fognaria esistente, l'unica modifica progettuale riguarda il solo flusso di acque meteoriche di dilavamento afferenti alla caditoia presente tra il fabbricato esistente e la pesa, al fine di convogliare le stesse nella vasca di prima pioggia. Esprime parere favorevole allo scarico in rete fognaria pubblica delle acque di prima pioggia nonché all'approvazione del Piano di Gestione delle aree scoperte prodotto dalla Ditta proponente, con prescrizioni che saranno recepite come prescrizioni del Provvedimento di Rinnovo con modifica dell'Autorizzazione unica per la gestione dell'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti anche pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 (art. 208 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.).

Si ritiene pertanto l'impatto sulla risorsa idrica non significativo nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Provvedimento di Rinnovo con modifica dell'Autorizzazione unica per la gestione dell'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti anche pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 (art. 208 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) allegata al presente PAUR.

Per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico, si dà atto che la fonte di approvvigionamento idrico è costituita dall'acquedotto comunale di Solarolo necessario alle attività di Uffici e spogliatoi, e dell'impianto fisso antincendio con vasca di accumulo; si ritiene l'impatto non significativo.

4.A.2.4 Valutazione dell'impatto sulla vegetazione, sulla fauna e sull'ecosistema

Dall'analisi, non sono state evidenziate condizioni ostative per la realizzazione del progetto dal punto di vista ambientale; si concorda pertanto con le valutazioni esplicitate all'interno del SIA da parte del proponente, il quale evidenzia che, data l'ubicazione in area produttiva priva di flora o fauna di pregio e la notevole distanza con le aree

naturalistiche (l'area naturalistica più vicina "SIC/ZSC-ZPS IT4070027 Bacino della ex-fornace di Cotignola e Fiume Senio" si trova a quasi 5 km di distanza dall'impianto), il progetto non possa determinare impatti diretti o indiretti significativi sulle componenti vegetazionali e faunistiche nelle aree di progetto e sull'ambiente circostante. Si ritiene l'impatto non significativo anche in considerazione della natura delle attività: in particolare il cantiere, riguardando solo operazioni di organizzazione interna dei locali del capannone limitrofo da annettere all'esistente, non determinerà interferenze con la flora, vegetazione, fauna ed ecosistemi.

4.A.2.5 Valutazione dell'impatto sul paesaggio e sui beni materiali

Dall'analisi, non sono state evidenziate condizioni ostative per la realizzazione del progetto dal punto di vista ambientale; si concorda con le valutazioni esplicitate all'interno del SIA da parte del proponente, il quale evidenzia che il progetto in esame non prevede modifiche edili della struttura dei capannoni esistenti ma, in fase di cantiere, prevede solo interventi interni al fabbricato oggetto di ampliamento (ex-microlaser) e nessuna attività di scavo o di costruzione in murature, tali da poter determinare impatto paesaggistico. Inoltre, dal punto di vista archeologico, si concorda con il proponente nel ritenere che l'impatto, per le ragioni di cui sopra e nonostante l'area sia classificata come zona di media potenzialità archeologica, non sia significativo.

4.A.2.6 Valutazione dell'impatto acustico

L'Unione della Romagna Faentina, con note acquisite agli atti di ARPAE SAC di Ravenna ai PG nn. 134454 del 12/08/2022 e 2973 del 9/01/2023, ha comunicato che non risulta pervenuta, negli ultimi 4 anni, alcuna segnalazione da parte di cittadini in merito a rumore derivante dall'attività.

Si dà atto inoltre che Arpae APA Est, con nota acquisita agli atti di ARPAE SAC di Ravenna al PG n. 195888 del 29/11/2022, rispetto a quanto presentato dal proponente nella "Documentazione previsionale di impatto acustico" relativa all'assetto impiantistico delle sorgenti sonore esistenti e di progetto, ha constatato la rispondenza della relazione a quanto disposto dalla DGR 673/2004, evidenziando inoltre quanto di seguito riportato. E' presente la descrizione dell'ubicazione dell'attività e del contesto in cui è inserita con l'individuazione della classe acustica della zona di insediamento produttivo in classe V dal Piano di classificazione acustica comunale; è presente l'indicazione della presenza dei recettori significativi quali abitazioni ed attività produttive limitrofe; vengono correttamente descritte e caratterizzate acusticamente le sorgenti sonore significative esistenti attive in TR diurno (S1, S2, S3, S4A, S4B, S5) e di progetto (S6, S7, S8, S9); sono indicati i livelli di rumore ai ricettori ottenuti con calcolo della propagazione dei livelli di pressione sonora ricavati da misurazioni fonometriche e dalle schede tecniche dei macchinari; vengono analizzati comparativamente i livelli di rumore ottenuti con il limite di immissione assoluto e differenziale in tempo di riferimento diurno. Valutato quanto sopra esprime parere favorevole con prescrizioni che vengono recepite nel Provvedimento di rinnovo con modifica dell'Autorizzazione unica per la gestione dell'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti anche pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.

Si ritiene pertanto l'intervento in progetto ammissibile nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Provvedimento di Rinnovo con modifica dell'Autorizzazione unica per la gestione dell'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti anche pericolosi ai sensi dell'art.

208 del D.Lgs. n. 152/2006 (art. 208 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) allegata al presente PAUR.

4.A.2.7 Valutazione sul consumo di energia

Si concorda con le valutazioni esplicitate all'interno del SIA da parte del proponente, il quale ritiene l'impatto non significativo evidenziando in particolare che, in fase di esercizio, il consumo energetico elettrico raddoppierà rispetto alla situazione ante-operam, ma risulta comunque inferiore a 1 GWh, mentre il consumo annuale di gas naturale non subirà alcuna variazione in quanto nella sezione di capannone ex Microlaser non saranno presenti apparecchiature che utilizzano gas naturale. Si valuta inoltre positivamente la misura mitigativa proposta dalla Ditta, ovvero la modifica del contratto tra la società proponente Eco-Recuperi e il fornitore di energia elettrica con produzione del certificato 100% da fonti rinnovabili.

4.A.2.8 Valutazione sulla gestione e sulla produzione di rifiuti

Per quanto riguarda la fase di cantiere, non sono state evidenziate condizioni ostative per la realizzazione del progetto dal punto di vista ambientale.

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti in fase di esercizio, si rileva l'incremento di progetto del quantitativo massimo annuo di rifiuti complessivamente trattabili in impianto e si evidenzia in particolare che i processi di recupero da cui esitano EoW saranno soggetti, in mancanza di criteri specifici adottati mediante disciplina comunitaria o nazionale, al rilascio di autorizzazione cosiddetta "caso per caso" per specifiche tipologie di rifiuto, in conformità a quanto previsto dall'art. 184-ter, comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, secondo quanto disposto dal Provvedimento di rinnovo con modifica dell'Autorizzazione unica per la gestione dell'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti anche pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 allegato al PAUR. Nello specifico le operazioni di recupero di materia che saranno ammesse in impianto sono le seguenti:

- preparazione per il riutilizzo di RAEE, con potenzialità annua di trattamento (R4) fissata pari a 3.000 t/anno di rifiuti non pericolosi e 1.000 t/anno di rifiuti pericolosi. Tali operazioni di recupero di materia R4 hanno a oggetto RAEE idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, smontaggio e riparazione che garantiscono l'ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario, senza altro pretrattamento;
- recupero di consumabili esausti da sistemi di stampa elettronica, con potenzialità annua di trattamento (R5) fissata pari a 3.000 t/anno di rifiuti non pericolosi e 100 t/anno di rifiuti pericolosi. Tali operazioni di recupero di materia R5, svolte nelle apposite aree poste sotto aspirazione convogliate al punto di emissione in atmosfera E1, consistono in operazioni di selezione manuale, verifica dello stato di integrità fisico/meccanica, controllo della funzionalità delle diverse componenti, pulizia e aspirazione delle tracce di polveri di toner e/o inchiostri presenti, suddivisione per marca/modello e confezionamento per l'ottenimento, cessando la qualifica di rifiuto, di cartucce per stampanti rigenerabili.

Si ritiene inoltre non ammissibile la richiesta di operazione di ricondizionamento (R12 - D14) di rifiuti anche pericolosi, consistente nella sostituzione dell'imballaggio contenente il rifiuto, in quanto dalla documentazione e dai chiarimenti presentati non è stato possibile desumere le specifiche finalità del trattamento, con quali attrezzature viene eseguito e non risulta prevista un'apposita area di aspirazione convogliata.

Per quanto riguarda invece la produzione di rifiuti si concorda con il proponente nel ritenere l'impatto non significativo in funzione delle valutazioni esplicitate dallo stesso all'interno del SIA.

Alla luce di quanto sopra, le attività dell'impianto inerenti la gestione e la produzione dei rifiuti dovranno essere svolte nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel Provvedimento di rinnovo con modifica dell'Autorizzazione unica per la gestione dell'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti anche pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 allegata al PAUR.

4.A.2.9 Valutazione sul rischio di incidenti rilevanti

Lo stabilimento di Eco-Recuperi Srl di Solarolo non è soggetto alle norme riguardanti gli impianti a rischio di incidente rilevante (Decreto Legislativo n. 105 del 26/06/2015 e Direttiva 2012/18/UE); l'impianto RIR più vicino a Eco-Recuperi è la distilleria Villapana Spa che è localizzata a più di 2 km, ed è separato da quest'ultima dal torrente Senio. Considerata la distanza, si concorda con il proponente nel non rilevare alcun impatto connesso alla presenza di impianti classificati RIR.

4.A.2.10 Valutazione dell'impatto sulla popolazione e salute pubblica

Dall'analisi, non sono state evidenziate condizioni ostative per la realizzazione del progetto, pertanto si concorda con le valutazioni esplicitate all'interno del SIA da parte del proponente, il quale rimanda alle singole valutazioni effettuate per gli impatti sulle singole matrici nonché alle misure di mitigazione proposte.

Per quanto riguarda la compatibilità con le norme igienico-sanitarie, L'AUSL della Romagna, con nota acquisita agli atti di ARPAE SAC di Ravenna al PG n. 197786 del 01/12/2022, valutate le dichiarazioni della Ditta in merito alla normativa REACH, non riscontra motivi ostativi al progetto proposto.

4.A.2.11 Valutazione dell'impatto sul Sistema socio-economico

Dall'analisi, non sono state evidenziate condizioni ostative per la realizzazione del progetto; si concorda con le valutazioni esplicitate all'interno del SIA da parte del proponente.

4.A.2.12 Valutazione dell'impatto sul Sistema della mobilità

Relativamente alla fase di cantiere, si concorda con il proponente nel ritenere l'impatto dovuto alla circolazione dei mezzi non significativo, data l'entità del traffico giornaliero indotto e in considerazione della temporaneità del cantiere.

Relativamente alla fase di esercizio, si concorda con il proponente nel ritenere adeguato il carico infrastrutturale, in quanto si valuta che un incremento di 12 veicoli pesanti giornalieri, rispetto alla situazione ante-operam, non incida significativamente sulle infrastrutture, considerando che le infrastrutture principali limitrofe all'area in esame sono già di per sé caratterizzate da traffico intenso.

L'Unione della Romagna Faentina, con note acquisite agli atti di ARPAE SAC di Ravenna ai PG nn. 134454 del 12/08/2022 e 2973 del 09/01/2023, ha evidenziato che il proponente, negli elaborati presentati, ha probabilmente citato erroneamente la SP 22 "Pilastrino - S. Mauro" al posto della SP 10 "Canale di Solarolo" (via Felisio) per cui i mezzi in uscita dall'impianto di Eco-Recuperi percorreranno le strade comunali via Roma

e via Martiri di Felisio fino all'incrocio con la via Provinciale Felisio. Premesso quanto sopra, acquisendo inoltre il Nulla Osta del Settore polizia Municipale - Presidio Locale di Solarolo, ha rilasciato parere favorevole per gli aspetti riguardanti la mobilità evidenziando che la modifica di progetto, considerati la dimensione e lo sviluppo generale dell'area artigianale di "Via Felisio" (dove è compresa l'attività produttiva in oggetto), le caratteristiche delle strade e il modesto incremento di mezzi indotto dall'ampliamento dell'attività rispetto a quella preesistente, non induce criticità sul sistema viario esistente.

Alla luce di quanto sopra, esprime parere favorevole rispetto al sistema della mobilità con la seguente prescrizione, che si ritiene debba essere parte del provvedimento di VIA in quanto condizione ambientale rilevante per la realizzazione del progetto:

- il traffico pesante derivante dalla nuova attività non dovrà interessare, né in entrata né in uscita dall'impianto, il centro abitato di Solarolo; in particolare dovrà essere indirizzato, sia in entrata che in uscita al casello autostradale di Faenza, percorrendo la S. P. n. 10 "Canale di Solarolo" (via Felisio) e non la S.P. n.22. A tal fine si chiede di predisporre una procedura di gestione del traffico atta a garantire che i mezzi pesanti in entrata e in uscita dallo stabilimento percorrano la viabilità sopra indicata.

4.A.2.13 Valutazione delle mitigazioni e compensazioni

Si prende atto che, in fase di esercizio, la modifica di progetto non determinerà incremento delle emissioni di polveri, intese come PM₁₀, da punti di emissione convogliata, rispetto allo stato ante-operam; si evidenzia inoltre che tale invarianza delle condizioni emissive rende il progetto conforme con le disposizioni del PAIR 2020 sul saldo zero per gli inquinanti critici, come riportato al capitolo dedicato alla compatibilità con il Piano.

In merito alle misure di compensazione proposte dalla Ditta (descritte al capitolo 2.C.13) volte all'abbattimento delle emissioni relative agli ulteriori inquinanti di progetto introdotti in atmosfera da emissioni convogliate, ovvero ammoniaca (NH₃) e Sostanze Organiche Volatili (SOV), nonché delle emissioni di gas climalteranti (CO₂) legate al traffico indotto in fase di esercizio, si prende atto di quanto espresso dall'Unione della Romagna Faentina in accordo con l'Amministrazione Comunale di Solarolo - Servizio Coordinamento Lavori Pubblici, che, con parere acquisito da ARPAE SAC al PG n. 100759 del 09/06/2023, valuta positivamente gli interventi compensativi proposti dalla Ditta e pone, rispetto a quanto inizialmente prospettato dalla stessa, alcune condizioni relativamente all'intervento di piantumazione.

Alla luce di quanto sopra si ritengono adeguate le misure compensative proposte dalla Ditta nelle modalità in cui queste vengono riformulate dall'Unione della Romagna Faentina con il parere sopra citato, in quanto consentono la riduzione degli inquinanti immessi in atmosfera dal progetto, e pertanto si ritiene il progetto ambientalmente compatibile a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- Si dovrà provvedere, nelle modalità stabilite da apposito accordo (che dovrà contemplare apposito piano di manutenzione) tra la società proponente Eco-Recuperi e l'Unione della Romagna Faentina / Comune di Solarolo, all'acquisto e alla piantumazione di 30 tigli entro un anno dal rilascio della Delibera di Giunta Regionale di approvazione del PAUR; la collocazione di tali alberature dovrà avvenire all'interno del territorio del comune di Solarolo, previa definizione del sito in accordo con l'Amministrazione comunale del Comune di

Solarolo / Unione della Romagna Faentina;

- Dovrà essere realizzata una siepe di photinia nel perimetro di altra proprietà di Eco-Recuperi confinante con l'area di sedime dell'intervento oggetto del presente PAUR, lato sud, per un numero di 180 piante, entro 18 mesi dal rilascio della Delibera di Giunta Regionale di approvazione del PAUR; il verde piantumato dovrà essere adeguatamente curato e irrigato e reintegrato quando necessario.
- Dovrà essere modificato il contratto tra la società proponente Eco-Recuperi e il fornitore di energia elettrica con produzione del certificato 100% da fonti rinnovabili che permetta di certificare la CO₂ evitata, entro tre anni dal rilascio della Delibera di Giunta Regionale di approvazione del PAUR.

4.A.2.14 Misure per il monitoraggio degli impatti ambientali

Per quanto riguarda l'impatto odorigeno, si evidenzia che, nello stato di progetto, alcuni rifiuti, destinati alle operazioni R12 – D13, possono emettere sostanze organiche volatili (SOV). Visti i contenuti della proposta della campagna di caratterizzazione delle possibili sorgenti odorigene formulata dal proponente, considerato che le fonti emissive da considerarsi come significative sono costituite dai n. 3 punti di emissione denominati E1, E2 ed E3, si valuta, in accordo con Arpae APA Est, favorevolmente la proposta formulata dalla Ditta e pertanto si prescrive che:

- La Ditta proponente dovrà eseguire, entro 15 mesi dal rilascio della Delibera di Giunta Regionale di approvazione del PAUR, un'analisi di Livello 2 mirata alla quantificazione delle possibili emissioni odorigene (emissioni convogliate, emissioni diffuse areali attive e/o passive, emissioni fuggitive, ecc.) costituite in particolare dai punti E1, E2 ed E3, in ottemperanza ai criteri dettati dalla norma tecnica UNI EN ISO 13725 (*UNI EN ISO 13725:2004 come aggiornata con la UNI EN ISO 13725:2022*), come previsto dalle linee guida disponibili in ambito nazionale, secondo un'unica campagna di misurazione e da effettuarsi entro un tempo massimo di 30 ore sui campioni prelevati, alle seguenti condizioni:
 - L'esecuzione delle misurazioni mirate alla quantificazione delle sostanze odorigene dovrà essere eseguita durante la stagione estiva e più precisamente nei mesi di Luglio/Agosto, e con le condizioni di funzionamento a pieno regime di tutte le attività autorizzate con Provvedimento di Rinnovo con modifica dell'Autorizzazione unica per la gestione dell'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti anche pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - Qualora la campagna di misurazione e quantificazione delle sostanze odorigene dovesse evidenziare delle criticità, dovranno essere effettuati ulteriori approfondimenti che consistono nella programmazione di ulteriori campagne di misurazione oltre all'adozione di idonee soluzioni impiantistiche/gestionali finalizzate a contenere l'impatto;
 - Al termine della campagna o qualora si dovessero verificare criticità, dovrà esserne data tempestiva informazione ad Arpae Area Prevenzione Ambientale Est presentando una relazione con i risultati del monitoraggio comprensiva delle eventuali soluzioni impiantistiche/gestionali adottate dal proponente finalizzate a contenere l'impatto.

Inoltre, per le tutte le altre attività svolte in impianto, si evidenzia che, nell'ambito del Provvedimento di Rinnovo con modifica dell'Autorizzazione unica per la gestione

dell'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti anche pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 allegata al PAUR, sarà prescritta l'esecuzione di specifiche attività di monitoraggio/autocontrolli a carico del gestore e l'esecuzione di periodiche attività di controllo da parte di ARPAE.

4.B Rinnovo con modifica di Autorizzazione unica per la gestione dell'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti anche pericolosi (art. 208 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)

ARPAE SAC di Ravenna rilascerà immediatamente a seguito della chiusura della presente Conferenza di Servizi, sulla base di quanto condiviso durante la seduta stessa, il Provvedimento di Rinnovo con modifica dell'Autorizzazione unica per la gestione dell'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti anche pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, avendo anticipato bozza di tale atto con nota PG n. 135024 del 03/08/2023, nel quale sono contenute prescrizioni che sono state lette e condivise. Si dà atto in particolare che le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura riportate nel Provvedimento di cui sopra recepiscono, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, quelle previste nel parere di competenza rilasciato da HERA S.p.A. - Direzione Acque, acquisito da ARPAE SAC al PG n. 120669 del 27/07/2023.

La Conferenza di Servizi ritiene che gli impatti ambientali del progetto siano sostenibili a condizione che vengano rispettate le prescrizioni contenute nel Provvedimento di Rinnovo con modifica dell'Autorizzazione unica di cui sopra. Tale atto verrà rilasciato tempestivamente da ARPAE SAC di Ravenna e sarà allegato alla Delibera di Giunta di approvazione del PAUR.

L'autorizzazione vincola la realizzazione e la gestione dell'impianto al rispetto delle prescrizioni ed obblighi in essa contenuti.

4.C Valutazione Progetto (D.P.R. n. 151/2011, art. 3) - Prevenzione Incendi

Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ravenna, con valutazione acquisita da ARPAE SAC al PG n. 142305 del 31/08/2022, ritiene che gli interventi in progetto risultano conformi alla normativa di sicurezza vigente e/o ai criteri generali di prevenzione incendi; oltre a porre prescrizioni a carico del proponente, evidenzia la necessità dell'osservanza, da parte dello stesso, per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica agli atti, della regola tecnica e/o dei criteri generali di prevenzione incendi in vigore.

In sede della presente seduta Conferenza di Servizi è stata data lettura delle valutazioni e delle relative prescrizioni riportate all'allegato 6.A., le quali verranno riportate anche nel Provvedimento di Rinnovo con modifica dell'Autorizzazione unica per la gestione dell'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti anche pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 allegato al PAUR. Tale atto verrà allegato alla Delibera di Giunta di approvazione del PAUR.

La valutazione subordina l'esecuzione dei lavori al rispetto delle prescrizioni ed obblighi in esso contenuti.

5. CONCLUSIONI

Al termine delle valutazioni contenute al capitolo 4 del presente verbale conclusivo della Conferenza di Servizi indetta al fine del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale che comprende il Provvedimento di VIA e tutti gli atti necessari alla realizzazione del progetto, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 4/2018, convocata la prima riunione per il giorno 30/08/2022 e conclusa il giorno 24/08/2023, la Conferenza di Servizi ritiene che il progetto denominato "Ampliamento dell'attività esistente in Via Roma con annessione di un nuovo capannone localizzato in Via Roma, 24 nel Comune di Solarolo (RA)", in Comune di Solarolo, proposto da "ECO-RECUPERI S.r.l." **sia nel complesso ambientalmente compatibile e realizzabile** in quanto:

- il progetto presentato è conforme alla pianificazione territoriale regionale, provinciale e comunale;
- dal punto di vista progettuale sono stati acquisiti i pareri di competenza per le eventuali interferenze nonché gli atti e autorizzazioni necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto di cui al capitolo 4;
- dal punto di vista ambientale il progetto è risultato compatibile in quanto gli impatti sulle diverse matrici ambientali sono risultati, in virtù delle valutazioni riportate nel presente verbale, non significativi a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di VIA e quelle contenute negli Atti compresi nel PAUR.

5.2 Condizioni Ambientali del Provvedimento di VIA

Oltre alle opere di progetto e di mitigazione previste nel SIA e nelle successive integrazioni, sinteticamente riportate nell'ambito del presente verbale, la Conferenza di Servizi ha preso in considerazione tutte le condizioni ambientali necessarie per la realizzazione e l'esercizio del progetto comprese negli atti di assenso e autorizzazioni rilasciate, come specificato nel **capitolo 4** del presente verbale.

La Conferenza di servizi, ad integrazione delle mitigazioni e compensazioni previste nel SIA e nei singoli Provvedimenti compresi nel PAUR, ritiene necessario, al fine di minimizzare ulteriormente gli impatti attesi, che la realizzazione del progetto, la fase di esercizio e di monitoraggio avvenga nel rispetto delle seguenti prescrizioni che costituiscono le condizioni ambientali del Provvedimento di VIA:

1. il traffico pesante derivante dalla nuova attività non dovrà interessare, né in entrata né in uscita dall'impianto, il centro abitato di Solarolo; in particolare dovrà essere indirizzato, sia in entrata che in uscita al casello autostradale di Faenza, percorrendo la S. P. n. 10 "Canale di Solarolo" (via Felisio) e non la S.P. n.22. A tal fine si chiede di predisporre una procedura di gestione del traffico atta a garantire che i mezzi pesanti in entrata e in uscita dallo stabilimento percorrano la viabilità sopra indicata;
2. Si dovrà provvedere, nelle modalità stabilite da apposito accordo (che dovrà contemplare apposito piano di manutenzione) tra la società proponente Eco-Recuperi e l'Unione della Romagna Faentina / Comune di Solarolo, all'acquisto e alla piantumazione di 30 tigli entro un anno dal rilascio della Delibera di Giunta Regionale di approvazione del PAUR; la collocazione di tali alberature dovrà avvenire all'interno del territorio del comune di Solarolo, previa definizione del sito in accordo con l'Amministrazione comunale del Comune di Solarolo / Unione della Romagna Faentina;

3. Dovrà essere realizzata una siepe di photinia nel perimetro di altra proprietà di Eco-Recuperi confinante con l'area di sedime dell'intervento oggetto del presente PAUR, lato sud, per un numero di 180 piante, entro 18 mesi dal rilascio della Delibera di Giunta Regionale di approvazione del PAUR; il verde piantumato dovrà essere adeguatamente curato e irrigato e reintegrato quando necessario;
4. Dovrà essere modificato il contratto tra la società proponente Eco-Recuperi e il fornitore di energia elettrica con produzione del certificato 100% da fonti rinnovabili che permetta di certificare la CO₂ evitata, entro tre anni dal rilascio della Delibera di Giunta Regionale di approvazione del PAUR;
5. La Ditta proponente dovrà eseguire, entro 15 mesi dal rilascio della Delibera di Giunta Regionale di approvazione del PAUR, un'analisi di Livello 2 mirata alla quantificazione delle possibili emissioni odorigene (emissioni convogliate, emissioni diffuse areali attive e/o passive, emissioni fugghitive, ecc.) costituite in particolare dai punti E1, E2 ed E3, in ottemperanza ai criteri dettati dalla norma tecnica UNI EN ISO 13725 (*UNI EN ISO 13725:2004 come aggiornata con la UNI EN ISO 13725:2022*), come previsto dalle linee guida disponibili in ambito nazionale, secondo un'unica campagna di misurazione e da effettuarsi entro un tempo massimo di 30 ore sui campioni prelevati, alle seguenti condizioni:
 - a. L'esecuzione delle misurazioni mirate alla quantificazione delle sostanze odorigene dovrà essere eseguita durante la stagione estiva e più precisamente nei mesi di Luglio/Agosto, e con le condizioni di funzionamento a pieno regime di tutte le attività autorizzate con Provvedimento di Rinnovo con modifica dell'Autorizzazione unica per la gestione dell'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti anche pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - b. Qualora la campagna di misurazione e quantificazione delle sostanze odorigene dovesse evidenziare delle criticità, dovranno essere effettuati ulteriori approfondimenti che consistono nella programmazione di ulteriori campagne di misurazione oltre all'adozione di idonee soluzioni impiantistiche/gestionali finalizzate a contenere l'impatto;
 - c. Al termine della campagna o qualora si dovessero verificare criticità, dovrà esserne data tempestiva informazione ad Arpae Area Prevenzione Ambientale Est presentando una relazione con i risultati del monitoraggio comprensiva delle eventuali soluzioni impiantistiche/gestionali adottate dal proponente finalizzate a contenere l'impatto;
6. Dovrà essere comunicata alla Regione Emilia-Romagna Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni (VIAeA) e agli Enti a cui spetta l'ottemperanza delle precedenti condizioni ambientali, la data di inizio e fine dei lavori del cantiere e la data di messa in esercizio delle opere di progetto;
7. Dovrà essere trasmessa alla Regione Emilia-Romagna Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni (VIAeA), entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell'art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte.



5.3 Verifica di Ottemperanza delle Condizioni Ambientali del Provv. di Via

La verifica di ottemperanza per le precedenti prescrizioni del Provvedimento di VIA, nel rispetto delle modalità riportata nelle singole prescrizioni, spetta per quanto di competenza a:

1. Unione della Romagna Faentina;
2. Unione della Romagna Faentina;
3. ARPAE SAC di Ravenna;
4. ARPAE SAC di Ravenna;
5. ARPAE APA Est;
6. Regione Emilia-Romagna Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni (VIAeA);
7. Regione Emilia-Romagna Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni (VIAeA).

Al fine dell'ottemperanza delle prescrizioni, si ricorda che il proponente è tenuto al rispetto dell'art. 28, comma 3, del D.Lgs. 152/06.

La documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA dovrà essere inviata dal proponente, nei tempi e nei modi indicati al punto 5.2, all'ARPAE SAC di Ravenna, alla Regione Emilia-Romagna - Area VIAeA e agli Enti individuati per la relativa verifica, sopra elencati. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l'invio della documentazione reperibile al seguente link: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/approfondimenti/documentazione/verifica-di-ottemperanza>

L'Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l'esito alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali. In caso gli Enti preposti verifichino la non ottemperanza di prescrizioni del Provvedimento di VIA, dovranno procedere alla comunicazione alla Regione Emilia - Romagna, Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni ex Servizio VIPSA, che procederà come previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 152/06 in termini di diffida e sanzioni.

Il proponente è tenuto al rispetto **di tutte le condizioni ambientali vincolanti contenute nel Provvedimento di VIA e di tutte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nei pareri già rilasciati che saranno allegati alla Delibera di Giunta Regionale** di approvazione del PAUR che avverrà successivamente alla conclusione della presente Conferenza di Servizi.

Il rispetto delle prescrizioni contenute negli atti allegati alla DGR, ai sensi della normativa vigente, spetta all'Ente che rilascia l'atto.

Le prescrizioni contenute negli atti compresi nel PAUR sono riportate all'interno della tabella che costituisce l'Allegato 6.A del presente verbale che ne è parte integrante e sostanziale.

5.4 Adempimenti finali del Provvedimento di VIA

Si dà atto che la Provincia di Ravenna, il Comune di Solarolo, l'AUSL della Romagna, il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco ed HERA S.p.A. sono risultati assenti alla Conferenza di Servizi conclusiva, avendo comunque inviato i propri atti o pareri favorevoli nel corso dei lavori della conferenza stessa; le valutazioni e le prescrizioni degli atti necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto comprese nel PAUR sono state discusse dai partecipanti nelle sedute di Conferenza di Servizi e sono stati condivisi i contenuti definitivi nella seduta conclusiva del 24/08/2023. Il proponente ha sollevato osservazioni come riportato nel verbale dell'ultima seduta di Conferenza di Servizi decisoria (capitolo 1.D).

Il perfezionamento del Provvedimento di Rinnovo con modifica dell'Autorizzazione unica per la gestione dell'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti anche pericolosi (art. 208 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) avverrà successivamente alla presente seduta di Conferenza di Servizi. Esso sarà allegato alla delibera di adozione del PAUR.

Si precisa che, nel caso di modifiche gestionali o modifiche dell'opera, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) dovrà essere attivato solo nel caso in cui queste possano determinare impatti negativi e significativi sull'ambiente (punto B.2.60 dell'Allegato B.2 della L.R. 4/2018 e s.m.i.).

Il presente verbale è sottoscritto con apposizione della firma digitale dai rappresentanti unici opportunamente delegati degli Enti partecipanti alla seduta della Conferenza di Servizi del 24/08/2023, svolta in modalità telematica, come di seguito riportato, che hanno, in conclusione di Conferenza, espresso all'unanimità parere favorevole alla realizzazione del progetto in relazione agli atti o pareri comunque denominati, riportati nella tabella del presente verbale a pag. 10 (tabella delle autorizzazioni).

L'atto firmato digitalmente da tutti i rappresentanti unici sarà depositato presso la regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni.

Amministrazione	Rappresentante
Regione Emilia - Romagna	E. Errani
ARPAE	
Unione della Romagna Faentina	N. Cardinali
Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale	A. Ciccarello

ALLEGATI

6.A. Prescrizioni contenute negli atti allegati al PAUR

Valutazione Progetto (D.P.R. n. 151/2011, art. 3)	AUTORITA'
---	-----------

	COMPETENTE
<ol style="list-style-type: none"> 1. Per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica presentata per il presente procedimento, deve essere integralmente osservata la regola tecnica e/o i criteri generali di prevenzione incendi in vigore; 2. Deve essere rispettato il D.M. 03-08-2015 e s.m.i. ed in particolare: <ol style="list-style-type: none"> a. Con riferimento al capitolo S.2 – Resistenza al fuoco, il livello di prestazione è III; b. Con riferimento al capitolo S.2 – Resistenza al fuoco, l'attività non è dotata di rete idrica antincendio esterna (con idranti UNI 70) ma solo interna (con idranti UNI 45); di ciò occorre tener conto nel calcolo del carico di incendio verificando l'utilizzo dei coefficienti di correzione delta δ; c. Con riferimento al capitolo S.6 – Controllo dell'incendio il livello di prestazione è III; inoltre occorre installare un nuovo idrante UNI 45 al piano terra nel compartimento 1, in prossimità e all'esterno del vano scala principale che adduce ai locali uffici al piano primo; d. Con riferimento al Capitolo S.8 – Controllo di fumi e calore, ogni compartimento dovrà avere superficie utile minima complessiva SE delle aperture di smaltimento di piano dimensionata in conformità ai disposti della tabella S.8-5; inoltre devono essere rispettati i disposti del punto S.8.5.3; e. Il piano primo non è oggetto della presente valutazione, pertanto deve essere mantenuto vuoto e non utilizzato; inoltre eventuali comunicazioni dell'attività con il piano primo devono essere interdette a mezzo di porte REI aventi caratteristiche di resistenza al fuoco commisurate alla classe del compartimento e comunque almeno REI 60; 3. Qualsiasi successiva variante comportante aggravio di rischio e rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta a preventiva approvazione secondo quanto previsto dall'art.3 del DPR 151/2011; 4. A lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata a questo Comando, con le procedure di cui al D.P.R. n. 151 del 1.8.2011, segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal D.M.7.8.2012 (utilizzando la modulistica reperibile sul sito www.vigilfuoco.it), allegando le seguenti certificazioni: <ol style="list-style-type: none"> a. Dichiarazione, a firma del Tecnico iscritto ad Albo Professionale che ha redatto l'Asseverazione ai fini della 	<p>Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ravenna (PG Arpae n. 142305 del 31/08/2022)</p>

Sicurezza Antincendio, attestante quanto segue:

- i. Impianti di protezione attiva presenti nell'attività (si precisa che per ogni impianto dovrà essere riportata la relativa specifica come definita al punto 1.2 dell'Allegato al D.M. 20 dicembre 2012);
 - ii. Numero e tipo degli estintori installati;
 - iii. Sostanze che presentano pericolo di incendio e/o esplosione;
 - iv. Sostanze pericolose ai sensi del Regolamento 1272/2008/CE noto anche come CLP (Classification, Labelling and Packaging);
 - v. Impianti e/o apparecchiature pericolosi.
- b. Dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'attività attestante:
- i. Di avere effettuato la valutazione dei rischi di incendio dell'attività (art.17.1a e 28 del D.Lgs. 81/2008);
 - ii. Di aver attuato le misure di prevenzione e protezione;
 - iii. Di aver redatto il piano di emergenza;
 - iv. La nomina (indicare il nominativo) del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 17.1b del D.Lgs. 81/2008);
 - v. La nomina (indicare il nominativo) dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di Prevenzione Incendi (art. 18.1b del D.Lgs. 81/2008);
 - vi. La formazione e l'aggiornamento periodico degli incaricati di Prevenzione Incendi (art. 37.9 e art. 294 bis del D.Lgs. 81/2008)-(D.M. 10/03/98);
 - vii. L'avvenuta predisposizione del documento sulla protezione contro le esplosioni ai sensi dell'art. 17.1a e 294 del D.L.vo 81/2008 e s.m.i.; si precisa che tale documento è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all'art.17 del D.Lgs. 81/2008;
- c. Copia dell'attestato di idoneità del personale addetto all'antincendio, rilasciato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi della legge n. 609/96, art.3 comma 3 e/o copia attestato di frequenza di corso di formazione;
- d. Resistenza al fuoco e reazione al fuoco:
- i. Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera (con esclusione

- delle porte e degli elementi di chiusura) a firma di professionista antincendio (mod. PIN 2.2 – 2012_CERT.REI) con allegato elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione dei prodotti suddetti;
- ii. Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte a firma di professionista antincendio (mod. PIN 2.3 – 2014_DICH.PROD.) con allegato elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione dei prodotti suddetti.

e. Porte REI:

- i. Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte a firma di professionista antincendio (mod. PIN 2.3 – 2014_DICH.PROD.) con allegato elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione dei prodotti suddetti.

f. Impianti:

- i. Dichiarazione di conformità prevista dall'art.7 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 per i sotto riportati impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio elencati al punto 3.1, lettera a), dell'allegato II al D.M. 4 maggio 1998, che ricadono nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 (redatta secondo i modelli riportati in allegato allo stesso decreto):
- .. Impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica;
 - .. Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (in alternativa può essere prodotta idonea relazione, a firma di professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, da cui si evinca che l'attività risulta autoprotetta in conformità alla normativa vigente);
 - .. Impianti di trasporto e utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme;
 - .. Impianti di protezione antincendio;
 - .. Impianto fotovoltaico (fino a 20 kw di



<p>potenza);</p> <p>ii. Certificazione di rispondenza e corretto funzionamento dell'impianto, resa sul modello "mod. PIN 2.5 – 2014_CERT.IMP" a firma di professionista antincendio;</p> <ul style="list-style-type: none">.. Impianto di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica;.. Impianto fotovoltaico (sopra 20 kw di potenza);.. Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;.. Impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione di gas, anche in forma liquida, combustibili o infiammabili o comburenti (comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione /aerazione dei locali);.. Impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, di solidi e liquidi combustibili o infiammabili o comburenti (comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione/aerazione dei locali);.. Impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali;.. Impianto di estinzione o controllo incendi/esplosioni, di tipo automatico o manuale;.. Impianti di controllo del fumo e del calore;.. Impianto di rilevazione di fumo, calore, gas e incendio;.. Impianto di segnalazione allarme incendio; <p>iii. Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto (non ricadente nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n.37), resa sul modello "mod. PIN 2.4 – 2012_DICH.IMP";</p>	
---	--



- | | |
|---|--|
| <p>iv. Certificazione a firma di professionista iscritto ad Albo Professionale attestante l'idoneità dei prodotti di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto del Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 85 (ex D.P.R. 23 marzo 1998, n. 126), per lo specifico uso nel luogo di utilizzo e/o di lavoro, in conformità anche del gruppo e della categoria del prodotto nonché di tutte le indicazioni fornite dal fabbricante e necessarie per il funzionamento degli stessi, conformemente alla destinazione. Tale certificazione, che dovrà tener conto di quanto riportato nell'art.295 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, dovrà riferirsi ad idonei elaborati grafici, in cui sia riportata la classificazione delle aree a rischio di esplosione, secondo quanto previsto nell'Allegato XLIX al D.Lgs. suddetto.</p> | |
|---|--|

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4261 del 24/08/2023
Oggetto	D.LGS n. 152/2006 e smi, ART. 208 - LR n. 13/2015 - ECO-RECUPERI srl CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE DI SOLAROLO (RA), VIA ROMA n. 24 - RINNOVO CON MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO (R13-D15), PRETRATTAMENTO (R12-D13) E RECUPERO (R4-R5) DI RIFIUTI ANCHE PERICOLOSI
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4403 del 24/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno ventiquattro AGOSTO 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS n. 152/2006 e smi, ART. 208 - LR n. 13/2015 – **ECO-RECUPERI srl** CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE DI SOLAROLO (RA), VIA ROMA n. 24 - RINNOVO CON MODIFICA **AUTORIZZAZIONE UNICA** PER LA GESTIONE DELL'**IMPIANTO DI STOCCAGGIO (R13-D15), PRETRATTAMENTO (R12-D13) E RECUPERO (R4-R5) DI RIFIUTI ANCHE PERICOLOSI** -

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- la società ECO-RECUPERI srl, con sede legale e impianto in Comune di Solarolo, Via Roma n. 24 (C.F./P.IVA 00887980399), risulta titolare dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 581 del 23/02/2012 per l'esercizio di operazioni di recupero (R13-R5) di rifiuti non pericolosi, con scadenza al 28/02/2022. Oltre alla messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi con capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 70 tonnellate, in particolare si tratta dell'esercizio dell'attività di recupero di materia (R5) con potenzialità annua di trattamento fissata in 3.500 tonnellate/anno di rifiuti non pericolosi costituiti da consumabili esausti derivanti da sistemi di stampa elettronica (cartucce di toner e a getto di inchiostro esauste), mediante operazioni di selezione, pulizia e aspirazione delle tracce di polveri di toner e/o inchiostri presenti, verifica dello stato di integrità fisico/meccanica, controllo della funzionalità delle diverse componenti, suddivisione per marca/modello e confezionamento delle cartucce vuote da destinare, cessando la qualifica di rifiuto, a rigenerazione presso impianti esterni;
- la stessa società ECO-RECUPERI srl risulta altresì titolare, per l'impianto in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata ai sensi del DPR n. 59/2013 da ARPAE - SAC di Ravenna con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1292 del 03/05/2016, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTA la domanda di attivazione del procedimento di autorizzazione unica di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativo al progetto di ampliamento e potenziamento dell'impianto in oggetto avanzata da ECO-RECUPERI srl alla competente Regione Emilia-Romagna in data 27/08/2021 (ns. PG/2021/118006), comprensiva di **domanda di rinnovo con modifica** dell'AU ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I e il Titolo III della Parte IV in materia, rispettivamente, di gestione dei rifiuti e di gestione di particolari categorie di rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina dell'autorizzazione unica per impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti;

VISTE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni

amministrative in materia di gestione dei rifiuti tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

PRESO ATTO che il progetto di ampliamento e potenziamento dell'impianto in oggetto prevede:

- ampliamento della sede impiantistica con l'annessione dell'area adiacente occupata da un fabbricato esistente, adibita anch'essa ad attività industriale ad oggi dismessa, con ingresso situato in Via Martiri di Felisio n. 19, senza alcuna modifica di natura edilizia;
- potenziamento dell'attività di stoccaggio dei rifiuti nell'impianto mediante:
 - introduzione di operazioni di deposito preliminare (D15) di rifiuti anche pericolosi;
 - incremento della capacità massima istantanea di stoccaggio (R13/D15) di rifiuti non pericolosi, da 70 tonnellate a 500 tonnellate;
 - avvio dell'attività di stoccaggio (R13/D15) di rifiuti pericolosi per una capacità massima istantanea complessivamente pari a 49 tonnellate;
- avvio dell'attività di pretrattamento (R12) con potenzialità annua pari a 3.500 t/anno di rifiuti non pericolosi e 1.150 t/anno di rifiuti pericolosi;
- avvio di operazioni di raggruppamento (D13) di rifiuti non pericolosi, per un quantitativo massimo annuo pari a 500 tonnellate/anno;
- avvio dell'attività di preparazione per il riutilizzo (R4) mediante operazioni di controllo, smontaggio, riparazione di RAEE, per un quantitativo massimo annuo pari a 3.000 tonnellate/anno di rifiuti non pericolosi e 1.000 tonnellate/anno di rifiuti pericolosi;
- incremento del quantitativo massimo annuo di rifiuti complessivamente trattabili in impianto da 3.500 tonnellate/anno a 12.250 tonnellate/anno (di cui al massimo 2.250 tonnellate/anno di rifiuti pericolosi);

CONSIDERATO che sono fatte salve le disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti;

VISTO il *Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49* in materia di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 6, comma 1) del D.Lgs n. 49/2014, la gestione dei RAEE deve privilegiare le operazioni di preparazione per il riutilizzo dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione, e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse;

VISTA la norma EN 50614:2020, «*Requirements for the preparing for re-use of waste electrical and electronic equipment*», elaborata dal Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC), al fine di incoraggiare la preparazione per il riutilizzo dei RAEE e fornire un quadro di riferimento per garantire ai consumatori la sicurezza e la qualità delle apparecchiature reimmesse sul mercato;

RICHIAMATO l'art. 184-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi sulla cessazione della qualifica di rifiuto e in particolare il comma 3) sulla procedura di rilascio "caso per caso" dei provvedimenti autorizzativi per lo svolgimento di operazioni di recupero di rifiuti da cui esitano EoW. Il comma 3) dell'art. 184-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi, come modificato dal DL n. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021, dispone nello specifico che in mancanza di criteri specifici adottati mediante disciplina comunitaria o nazionale, le autorizzazioni siano rilasciate "caso per caso" per specifiche tipologie di rifiuto, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente. Tale parere obbligatorio e vincolante è finalizzato alla valutazione della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 184-ter, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e alla definizione dei criteri dettagliati ai sensi del comma 3) del medesimo articolo, nonché finalizzato esclusivamente alla verifica degli aspetti ambientali, senza contenere valutazioni sia rispetto agli impatti sulla salute legati all'utilizzo della sostanza che cessa la qualifica di rifiuto, sia sull'applicazione di standard sanitari, non di competenza del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);

VISTE in proposito le “Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art. 184-ter, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006”. Revisione Gennaio 2022 - Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 23/02/2022. Doc. n. 156/22 - Linee Guida SNPA 41/22”;

VISTA altresì la nota circolare Prot. n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;

DATO ATTO che:

- il rinnovo con modifica dell’AU in oggetto costituisce endoprocedimento della procedura di autorizzazione unica di VIA di competenza regionale ai sensi del Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della LR n. 4/2018, previa istruttoria del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE territorialmente competente;
- il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie necessarie al rinnovo con modifica sostanziale dell’AU secondo quanto previsto dal tariffario delle prestazioni di ARPAE di cui alla DGR Emilia-Romagna n. 926 del 05/06/2019;
- la Regione Emilia-Romagna comunicava l’avvenuta pubblicazione sul proprio sito web in data 03/09/2021 della documentazione oggetto di PAUR ai fini della verifica di completezza (ns. PG/2021/136383);
- la verifica di completezza con esito negativo comportava l’esigenza di richiedere integrazioni documentali in data 30/09/2021 (ns. PG/2021/150423);
- a seguito della presentazione da parte del proponente in data 28/10/2021 della documentazione integrativa richiesta (ns. PG/2021/166775, PG/2021/166776, PG/2021/166777), veniva esperita con esito positivo la verifica di completezza documentale (ns. PG/2021/175079), per cui la Regione Emilia-Romagna, in qualità di autorità competente del procedimento di autorizzazione unica di VIA pubblicava sul proprio sito web in data 17/11/2021 l’avviso al pubblico, di cui veniva data informazione nell’albo pretorio informatico dell’Unione della Romagna Faentina (ns. PG/2021/196056). L’avviso al pubblico teneva luogo della comunicazione di avvio del procedimento di autorizzazione unica di VIA, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e smi;
- al fine di coordinare e semplificare i lavori istruttori per l’eventuale richiesta di integrazioni, con nota ns. PG/2021/177897 veniva indetta una Conferenza di Servizi istruttoria in modalità sincrona e telematica che si riuniva in data 14/12/2021, da cui emergeva la necessità di acquisire elementi integrativi, richiesti al proponente in data 13/01/2022 nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica di VIA (ns. PG/2022/4550);
- in ragione della complessità della documentazione da presentare, veniva richiesta dal proponente una proroga temporale del termine inizialmente fissato per la presentazione delle integrazioni (ns. PG/2022/13793), concessa da ARPAE- SAC di Ravenna con nota ns. PG/2022/15068;
- a seguito della presentazione da parte del proponente della documentazione integrativa in data 06/07/2022 (ns. PG/2022/111983, PG/2022/113469), la Regione Emilia-Romagna la pubblicava sul proprio sito web in data 14/07/2022 e tramite proprio apposito avviso avviava una nuova consultazione del pubblico;
- concluso il periodo di nuova consultazione del pubblico, veniva indetta la Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona per l’esame delle integrazioni e il completamento dell’istruttoria di PAUR, le cui valutazioni e conclusioni vengono assunte anche ai fini istruttori per il rinnovo con modifica dell’AU in oggetto, che organizzava i propri lavori come di seguito specificato:
 - ✓ si insediava svolgendo una prima seduta in modalità telematica in data 30/08/2022 (convocata con nota ns. PG/2022/118299) da cui risultavano necessari chiarimenti e precisazioni su alcuni aspetti;
 - ✓ a seguito delle integrazioni fornite a titolo volontario dal proponente in data 26/09/2022 (ns. PG/2022/156631), in data 20/10/2022 (ns. PG/2022/172718) e in data 20/04/2023 (ns. PG/2023/69762), si teneva in data 03/05/2023 la seduta conclusiva dei lavori convocata con nota ns. PG/2023/58606, successivamente aggiornata in data 24/08/2023 con nota ns. PG/2023/135024 in relazione alla necessità emersa nel corso della seduta di chiarimenti e precisazioni su alcuni aspetti presentati a titolo volontario dal proponente in data 05/05/2023 (ns. PG/2023/79045) e in data 10/07/2023 (ns. PG/2023/119519);
- in particolare, al fine di assumere la decisione sul rinnovo con modifica dell’AU in oggetto, nell’ambito dei lavori della suddetta Conferenza dei Servizi decisoria venivano acquisiti:

- parere favorevole di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) espresso dalla Provincia di Ravenna - Servizio Programmazione Territoriale (ns. PG/2021/177318 del 17/11/2021);
- parere favorevole, con prescrizioni, espresso da HERA SpA - Direzione Acqua allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia (ns. PG/2022/120669 del 20/07/2022);
- parere favorevole, con prescrizioni, espresso dall'Unione della Romagna Faentina sugli tutti gli aspetti di competenza (ns. PG/2022/134454 del 12/08/2022 e PG/2023/2973 del 09/01/2023);
- parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 151/2011 ai fini della prevenzione incendi (ns. PG/2022/142305 del 31/08/2022);
- parere favorevole dal punto di vista idraulico espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (ns. PG/2022/157474 del 27/09/2022);
- parere favorevole espresso da AUSL della Romagna - Direzione Dipartimento di Sanità Pubblica sotto il profilo igienico-sanitario (ns. PG/2022/197786 del 01/12/2022);
- relazione tecnica istruttoria (sulle matrici ambientali: rumore, scarichi idrici, emissioni in atmosfera, rifiuti) del Servizio Territoriale ARPAE - Distretto di Faenza-Bassa Romagna, comprensiva di parere obbligatorio e vincolante ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per il rilascio "caso per caso" dell'autorizzazione all'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti da cui esitano EoW, da comprendere nell'AU (ns. PG/2022/195888 del 29/11/2022 e PG/2023/74488 del 28/04/2023);
- nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica di VIA non pervenivano osservazioni da parte di soggetti interessati;
- unitamente alla proposta di verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi decisoria indetta nell'ambito della procedura di autorizzazione unica di VIA regionale, la bozza di AU veniva trasmessa agli enti coinvolti nel procedimento e al proponente in data 03/08/2023 (ns. PG/2023/135024) per eventuali osservazioni. Come riportato nel verbale conclusivo, in sede di Conferenza dei Servizi decisoria si discutevano le osservazioni presentate dal gestore anche alla bozza di AU in data 16/08/2023 (PG/2023/140786) che venivano in parte accolte e quindi recepite nell'AU;

ACQUISITE in data 24/08/2023 le conclusioni positive della Conferenza dei Servizi decisoria per il procedimento di autorizzazione unica di VIA contenute nel verbale conclusivo sottoscritto al termine dei lavori, successivamente trasmesso alla competente Regione Emilia-Romagna per l'adozione del provvedimento autorizzatorio unico di VIA con deliberazione di Giunta Regionale;

RITENUTO che sussistono gli elementi e le condizioni per procedere al rinnovo con modifica dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs n. 152/2006 e smi, alla società ECO-RECUPERI srl per l'impianto di stoccaggio (R13/D15), pretrattamento (R12-D13) e recupero (R4-R5) di rifiuti anche pericolosi sito in Comune di Solarolo, Via Roma n. 24;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003 recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

VISTA la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

CONSIDERATO che a far tempo dal 23/11/2020 l'impianto esistente oggetto della presente AU risulta certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, con scadenza al 02/12/2023;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio e trattamento dei rifiuti nell'impianto in oggetto è rideterminata, secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003 con le riduzioni di cui alla L. n. 1/2011, sulla base dei seguenti dati aggiornati rilevabili nella documentazione acquisita agli atti e precisamente:

Operazioni di stoccaggio di rifiuti anche pericolosi

- Capacità massima istantanea di stoccaggio (D15-R13) di rifiuti non pericolosi: 500 t
- Capacità massima istantanea di stoccaggio (D15-R13) di rifiuti pericolosi: 49 t
- Calcolo importo garanzia finanziaria: $500 \text{ t} \times 140,00 \text{ €/t} + 49 \text{ t} \times 250,00 \text{ €/t} = 82.250,00 \text{ €}$

Operazioni di trattamento di rifiuti anche pericolosi

- Potenzialità annua di trattamento (R12-R4-R5) di rifiuti non pericolosi: 10.000 t/anno
- Potenzialità annua di trattamento (R12-R4-R5) di rifiuti pericolosi: 2.250 t/anno
- Calcolo importo garanzia finanziaria: $10.000 \text{ t/anno} \times 12,00 \text{ €/t} + 2.250 \text{ t/anno} \times 15,00 \text{ €/t} = 153.750,00 \text{ €}$

Importo totale garanzia finanziaria = $82.250,00 \text{ €} + 153.750,00 \text{ €} = 236.000,00 \text{ €} \rightarrow (-40\%) = 141.600,00 \text{ €}$

nella considerazione che l'impianto oggetto della presente AU risulta certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001 per cui, ai sensi della Legge n. 1/2011 e della DGR n. 1991/2003, l'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto nella misura del 40%;

ATTESO che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, avendo esteso la durata fino al 30/09/2023 della garanzia finanziaria in essere (ns. PG/2023/36548 del 01/03/2023), in ogni caso il gestore continuava l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso, fino alla decisione espressa dell'Autorità competente in merito al rinnovo dell'autorizzazione stessa, ai sensi dell'art. 208, comma 12) del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che la presente AU sarà contenuta nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di VIA citato nelle premesse, acquisendo efficacia dalla data di approvazione del PAUR stesso con deliberazione di Giunta Regionale;

SU proposta del responsabile dell'endoprocedimento di AU, Ing. Chemeri Francesca, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

1. DI RINNOVARE, con modifica sostanziale, l'**Autorizzazione Unica** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, alla società **ECO-RECUPERI srl**, con sede legale e impianto in Comune di Solarolo, Via Roma n. 24 (C.F./P.IVA 00887980399), per la gestione dell'**impianto di stoccaggio (R13-D15), pretrattamento (R12-D13) e recupero (R4-R5) di rifiuti anche pericolosi**;
2. Di dare atto che la realizzazione degli interventi di modifica in progetto dal punto di vista edilizio e strutturale riguardano esclusivamente opere interne attuabili attraverso la presentazione al Servizio competente dell'Unione della Romagna Faentina di apposita Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), informando ARPAE - SAC di Ravenna;
3. Di stabilire che, ai fini della prevenzione incendi, la realizzazione degli interventi di modifica in progetto oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 151/2011 è vincolata al rispetto delle seguenti condizioni:
 - Per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica, deve essere integralmente osservata la regola tecnica e/o i criteri generali di prevenzione incendi in vigore.

- Deve essere rispettato il DM 03/08/2015 e smi e in particolare:
 - ✓ con riferimento al capitolo S.2 – Resistenza al fuoco, il livello di prestazione è III;
 - ✓ con riferimento al capitolo S.2 – Resistenza al fuoco, l'attività non è dotata di rete idrica antincendio esterna (con idranti UNI 70) ma solo interna (con idranti UNI 45); di ciò occorre tener conto nel calcolo del carico di incendio riverificando l'utilizzo dei coefficienti di correzione delta (δ);
 - ✓ con riferimento al capitolo S.6 – Controllo dell'incendio il livello di prestazione è III; inoltre occorre installare un nuovo idrante UNI 45 al piano terra nel compartimento 1, in prossimità e all'esterno del vano scala principale che adduce ai locali uffici al piano primo;
 - ✓ con riferimento al Capitolo S.8 – Controllo di fumi e calore, ogni compartimento dovrà avere superficie utile minima complessiva SE delle aperture di smaltimento di piano dimensionata in conformità ai disposti della tabella S.8-5; inoltre devono essere rispettati i disposti del punto S.8.5.3;
 - ✓ il piano primo non è oggetto della valutazione ai fini della prevenzione incendi, pertanto deve essere mantenuto vuoto e non utilizzato; inoltre eventuali comunicazioni dell'attività con il piano primo devono essere interdette a mezzo di porte REI aventi caratteristiche di resistenza al fuoco commisurate alla classe del compartimento e comunque almeno REI 60.
- Qualsiasi successiva variante comportante aggravio di rischio e rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta a preventiva approvazione secondo quanto previsto dall'art.3 del DPR n. 151/2011.
- A lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'impianto in assetto modificato, dovrà essere presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna, con le procedure di cui al DPR n. 151/2011, apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività, corredata dalla documentazione prevista dal DM 7 agosto 2012 (utilizzando la modulistica reperibile sul sito www.vigilfuoco.it), allegando le seguenti certificazioni:
 - ✓ Dichiarazione, a firma del Tecnico iscritto ad Albo Professionale che ha redatto l'Asseverazione ai fini della Sicurezza Antincendio, attestante quanto segue:
 - impianti di protezione attiva presenti nell'attività (si precisa che per ogni impianto dovrà essere riportata la relativa specifica come definita al punto 1.2 dell'Allegato al DM 20 dicembre 2012);
 - numero e tipo degli estintori installati;
 - sostanze che presentano pericolo di incendio e/o esplosione;
 - sostanze pericolose ai sensi del Regolamento 1272/2008/CE noto anche come CLP (Classification, Labelling and Packaging);
 - impianti e/o apparecchiature pericolosi.
 - ✓ Dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'attività attestante:
 - di avere effettuato la valutazione dei rischi di incendio dell'attività (artt.17.1a, 28 del D.Lgs n. 81/2008 e smi);
 - di aver attuato le misure di prevenzione e protezione;
 - di aver redatto il piano di emergenza;
 - la nomina (indicare il nominativo) del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 17.1b del D.Lgs n. 81/2008 e smi);
 - la nomina (indicare il nominativo) dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di Prevenzione Incendi (art. 18.1b del D.Lgs n. 81/2008 e smi);
 - la formazione e l'aggiornamento periodico degli incaricati di Prevenzione Incendi (artt. 37.9 e 294 bis del D.Lgs n. 81/2008 e smi)-(DM 10/03/1998);
 - l'avvenuta predisposizione del documento sulla protezione contro le esplosioni ai sensi degli artt. 17.1a e 294 del D.Lgs n. 81/2008 e smi. Si precisa che tale documento è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all'art.17 del D.Lgs n. 81/2008 e smi;
 - ✓ Copia dell'attestato di idoneità del personale addetto all'antincendio, rilasciato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi della legge n. 609/1996, art.3 comma 3 e/o copia attestato di frequenza di corso di formazione.
 - ✓ Resistenza al fuoco e reazione al fuoco:
 - certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura) a firma di professionista antincendio (mod. PIN 2.2 – 2012_CERT.REI) con allegato elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione dei prodotti suddetti.

- Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte a firma di professionista antincendio (mod. PIN 2.3 – 2014_DICH.PROD.) con allegato elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione dei prodotti suddetti.
- ✓ Porte REI a. Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte a firma di professionista antincendio (mod. PIN 2.3 – 2014_DICH.PROD.) con allegato elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione dei prodotti suddetti.
- ✓ Impianti:
 - Dichiarazione di conformità prevista dall'art.7 del DM 22 gennaio 2008, n. 37 per i sotto riportati impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio elencati al punto 3.1, lettera a), dell'allegato II al DM 4 maggio 1998, che ricadono nel campo di applicazione del DM 22 gennaio 2008 n. 37 (redatta secondo i modelli riportati in allegato allo stesso decreto):
 - a. Impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica;
 - b. Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (in alternativa può essere prodotta idonea relazione, a firma di professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, da cui si evinca che l'attività risulta auto protetta in conformità alla normativa vigente);
 - c. Impianti di trasporto e utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme;
 - d. Impianti di protezione antincendio;
 - e. Impianto fotovoltaico (fino a 20 kw di potenza);
 - Certificazione di rispondenza e corretto funzionamento dell'impianto, resa sul modello "mod. PIN 2.5 – 2014_CERT.IMP" a firma di professionista antincendio:
 - a. Impianto di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione DELL'ENERGIA ELETTRICA;
 - b. Impianto fotovoltaico (sopra 20 kw di potenza);
 - c. Impianto di protezione contro le SCARICHE ATMOSFERICHE;
 - d. Impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione di GAS, ANCHE IN FORMA LIQUIDA, COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI (comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione /aerazione dei locali);
 - e. Impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, di SOLIDI E LIQUIDI COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI (comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione/aerazione dei locali);
 - f. Impianti di RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, E DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI;
 - g. Impianto di ESTINZIONE O CONTROLLO INCENDI/ESPLOSIONI, DI TIPO AUTOMATICO O MANUALE;
 - h. Impianti di CONTROLLO DEL FUMO E DEL CALORE;
 - i. Impianto di RILEVAZIONE di fumo, calore, gas e incendio;
 - j. Impianto di SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO;
 - Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto (non ricadente nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n.37), resa sul modello "mod. PIN 2.4 – 2012_DICH.IMP".
 - Certificazione a firma di professionista iscritto ad Albo Professionale attestante l'idoneità dei prodotti di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs 19 maggio 2016, n. 85 (ex D.P.R. 23 marzo 1998, n. 126), per lo specifico uso nel luogo di utilizzo e/o di lavoro, in conformità anche del gruppo e della categoria del prodotto nonché di tutte le indicazioni fornite dal fabbricante e necessarie per il funzionamento degli stessi, conformemente alla destinazione. Tale certificazione, che dovrà tener conto di quanto riportato nell'art. 295 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, dovrà riferirsi ad idonei elaborati

grafici, in cui sia riportata la classificazione delle aree a rischio di esplosione, secondo quanto previsto nell'Allegato XLIX al predetto decreto.

4. **DI VINCOLARE** la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

4.a. Per l'esercizio dell'impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali ricompresi nella presente autorizzazione, contenuti negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare:

- **Allegato A** al presente provvedimento riportante le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio (R13-D15), pretrattamento (R12-D13) e recupero (R4-R5) di rifiuti anche pericolosi;
- **Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per le emissioni in atmosfera;
- **Allegato C** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia.

Ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, il gestore è altresì tenuto al rispetto delle seguenti condizioni:

- le sorgenti sonore dovranno essere attivate solamente in periodo diurno (06-22).

4.b. È altresì fatto salvo il rispetto delle normative in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro e prevenzione incendi.

4.c. Eventuali modifiche apportate all'impianto oggetto della presente autorizzazione devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

In particolare costituiscono modifica sostanziale:

- eventuali varianti in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata;
- ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, soggetto a nuova autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

In caso di modifiche sostanziali e/o introduzione di nuove sorgenti sonore, dovrà essere presentata documentazione previsionale di impatto acustico redatta secondo i criteri di cui alla DGR n. 673/2004.

5. Di stabilire che per l'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nell'impianto oggetto della presente AU il gestore è tenuto, **entro 90 giorni** dalla data di efficacia del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, a prestare a favore di questa Agenzia (ARPAE - Direzione Generale Bologna - Via Po, 40139 Bologna) ovvero adeguare tramite appendice, la dovuta garanzia finanziaria secondo le modalità di seguito indicate, per un importo pari a **€ 141.600,00** e durata pari a quella della presente AU, maggiorata di 2 anni.

La garanzia finanziaria viene costituita secondo le seguenti modalità:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
- fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e smi;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

Presso l'impianto, unitamente alla presente AU, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di ARPAE – SAC di Ravenna della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.

La garanzia finanziaria può essere svincolata da ARPAE – SAC di Ravenna in data precedente alla scadenza dell'AU, dopo decorrenza di un termine di 2 anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.

Fino alla scadenza del termine sopraindicato di 90 giorni, le operazioni di gestione dei rifiuti possono essere proseguite nell'impianto in oggetto alle condizioni indicate nel presente provvedimento di AU, fatto salvo che:

- l'avvio effettivo delle operazioni di deposito preliminare (D15) di rifiuti anche pericolosi e di trattamento (R12-D13-R4) di rifiuti anche pericolosi, è subordinato alla comunicazione da parte di ARPAE – SAC di Ravenna di avvenuta accettazione della relativa garanzia finanziaria adeguata;
 - l'efficacia della modifica introdotta con la presente AU alla capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) di rifiuti anche pericolosi e alla potenzialità annua di trattamento (R5) di rifiuti anche pericolosi nell'impianto in oggetto è sospesa fino alla comunicazione da parte di ARPAE – SAC di Ravenna di avvenuta accettazione della relativa garanzia finanziaria adeguata.
6. Di dare atto che la garanzia finanziaria richiesta al precedente punto 5. per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio, trattamento e recupero dei rifiuti anche pericolosi oggetto della presente AU dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
 7. Di concedere la presente AU per un periodo di **10 anni** a decorrere dalla data di rilascio ed è **rinnovabile**. A tal fine almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**; fino alla decisione espressa dall'autorità competente sul rinnovo, l'attività potrà essere proseguita previa estensione della garanzia finanziaria prestata.
 8. Di stabilire che deve essere data immediata comunicazione tramite PEC ad ARPAE - SAC di Ravenna dell'eventuale decadenza della certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;
 9. Di dare atto che il ARPAE APA - ST territorialmente competente esercita, per quanto di competenza, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nella presente AU.
 10. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 20 della LR n. 4/2018, la presente AU sarà contenuta nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di VIA citato nelle premesse, acquisendo efficacia alla data di approvazione del PAUR stesso con deliberazione di Giunta Regionale. La Regione Emilia-Romagna in qualità di autorità competente del procedimento di autorizzazione unica di VIA, provvederà alla pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale telematico (BURERT) del PAUR, comprensivo della presente AU.
 11. Di dare atto che la presente AU **sostituisce** la precedente autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, dalla Provincia di Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 581 del 23/02/2012. Dalla data di efficacia della presente AU è da intendersi **revocata** l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata ai sensi del DPR n. 59/2013 da ARPAE - SAC di Ravenna con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1292 del 03/05/2016;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.



INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Ermanno Errani

GESTIONE RIFIUTI

L'esercizio dell'impianto di **stoccaggio (R13-D15)**, **pretrattamento (R12-D13)** e **recupero (R4-R5)** di rifiuti anche pericolosi oggetto della presente AU è autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. L'impianto è dotato di idonea recinzione lungo tutto il perimetro, di adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione anche in caso di emergenza nonché di sistema di videosorveglianza, preferibilmente con presidio h24.
La viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto deve essere adeguatamente mantenuta, e la circolazione opportunamente regolamentata.
2. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti devono disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.
3. L'impianto è dotato di apposita area di ricezione dei rifiuti, destinata alle operazioni di identificazione del soggetto conferitore e alle operazioni obbligatorie di pesatura/misura per verifica dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti.
4. Su tutti i carichi di RAEE in ingresso all'impianto deve essere effettuato il controllo radiometrico, tramite strumentazione portatile, per consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti. In caso di necessità di confinamento temporaneo di un carico di RAEE con anomalie radiometriche, il mezzo viene ubicato in apposita area individuata all'interno dell'impianto.
La gestione dell'attività di sorveglianza radiometrica e delle relative risultanze deve avvenire in conformità con quanto previsto dal D.Lgs n. 101/2020.
Le modalità operative per lo svolgimento delle attività collegate al programma di sorveglianza radiometrica dei carichi di RAEE, attraverso l'utilizzo di un sistema di controllo manuale tramite strumentazione portatile, sono definite in apposita procedura gestionale, redatta da un Esperto in Radioprotezione, da mantenere presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo.
Il gestore è tenuto alla revisione e all'adeguamento, secondo quanto stabilito nella presente AU, dell'apposita procedura per il controllo radiometrico da trasmettere ad ARPAE – SAC e ST territorialmente competente prima dell'avvio effettivo delle operazioni di recupero (R13-R12-R4) dei RAEE.
5. I rifiuti in ingresso identificati da voci "specchio" e classificati come non pericolosi possono essere accettati in impianto solo previa verifica della "non pericolosità" (anche attraverso analisi chimiche se necessario), con modalità definite in apposita procedura gestionale da mantenere presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo.
6. Nell'impianto deve essere individuata un'area d'emergenza, di dimensioni contenute e dotata degli opportuni presidi di sicurezza, destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o dell'accettazione in impianto. In caso di riscontro di anomalie in fase di accettazione, il carico viene respinto e restituito al produttore/detentore, esplicitando le motivazioni nel formulario di identificazione del rifiuto di cui il gestore dell'impianto trattiene la copia di propria competenza, in qualità di destinatario, come prova dell'avvenuto respingimento.
7. Nell'impianto è ammesso lo svolgimento di operazioni di **messa in riserva (R13)** e di **deposito preliminare (D15)** esclusivamente delle tipologie di rifiuti non pericolosi elencate nella **Tabella 1** allegata alla presente AU, per una capacità massima istantanea di stoccaggio (R13/D15) fissata complessivamente pari a **500 tonnellate**.
8. Nell'impianto è ammesso lo svolgimento di operazioni di **messa in riserva (R13)** e di **deposito preliminare (D15)** esclusivamente delle tipologie di rifiuti pericolosi elencate nella **Tabella 2** allegata alla presente AU, per una capacità massima istantanea di stoccaggio (R13/D15) fissata complessivamente pari a **49 tonnellate**.
9. Tutti i rifiuti non pericolosi in ingresso su cui viene operata la messa in riserva (**R13**) non potranno rimanere stoccati presso l'impianto per un periodo superiore a **12 mesi** a far data dalla loro presa in carico. Tutti i rifiuti pericolosi in ingresso su cui viene operata la messa in riserva (**R13**) non potranno rimanere stoccati presso l'impianto per un periodo superiore a **6 mesi** a far data dalla loro presa in carico.

10. Tutti i rifiuti in ingresso su cui viene operato il deposito preliminare (**D15**) non potranno rimanere stoccati presso l'impianto per un periodo superiore a **12 mesi** a far data dalla loro presa in carico.
11. Le aree interessate dallo scarico, dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti. Le stesse devono altresì essere realizzate di modo da poter sopportare i carichi statici e dinamici derivanti all'esercizio, nonché resistere ad aggressioni chimiche e meccaniche particolari laddove opportuno, ed essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire nel tempo l'impermeabilità o l'integrità delle relative superfici.
12. Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio. Le operazioni di messa in riserva (R13) devono essere fisicamente separate dalle operazioni di deposito preliminare (D15).
Le operazioni di stoccaggio (D15/R13) dei rifiuti in ingresso svolte all'interno dell'edificio devono inoltre essere fisicamente separate dalle aree individuate all'interno dello stesso locale per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti.
Le diverse aree all'interno dell'edificio vengono suddivise mediante new jersey / bandelle, identificate con idonea cartellonistica, al fine di separare i rifiuti detenuti secondo le diverse operazioni di stoccaggio/deposito.
I contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con idonea etichettatura, con la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico, indicante il rifiuto in stoccaggio/deposito (codice EER, caratteristiche di pericolo HP nel caso di rifiuti pericolosi) e il relativo regime amministrativo di detenzione.
I recipienti mobili per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure e agevoli le operazioni di movimentazione.
 I recipienti mobili, compresi i bacini di contenimento, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati requisiti di resistenza, anche meccanica, in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.
I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra di loro.
13. I contenitori (bombole e bomboloni) dei fluidi volatili devono essere a tenuta stagna e mantenuti in condizioni di temperatura controllata.
14. Lo stoccaggio di CFC e HCFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549 recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.
15. Lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato in conformità con quanto previsto dal D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 95 e s.m.i. e dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 16 maggio 1996, n. 392.
16. Lo stoccaggio di pile e condensatori contenenti PCB e di altri rifiuti contenenti sostanze pericolose deve avvenire in container adeguati nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
17. Per le tipologie di rifiuti anche pericolosi elencate nella **Tabella 3** allegata alla presente AU è ammesso lo svolgimento di operazioni di **raggruppamento (R12/D13)** che consistono nella commistione di rifiuti con medesimo codice EER e, se pericolosi, medesime caratteristiche di pericolo (HP), ma diverso produttore, finalizzata all'ottimizzazione del trasporto presso altri impianti cui i rifiuti sarebbero stati inviati singolarmente. Per il rifiuto raggruppato in uscita dall'impianto:
 - Eco-Recuperi srl si configura come produttore;
 - rimangono invariate le caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità rispetto ai rifiuti in ingresso;
 - rimane invariato il codice EER rispetto ai rifiuti in ingresso.

Deve essere garantita la tracciabilità dei produttori primari dei rifiuti che hanno concorso alla produzione del rifiuto raggruppato.

18. È ammesso il **raggruppamento** secondo l'operazione **D13** esclusivamente di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo pari a **500 t/anno**.
19. All'interno dell'edificio è ammesso lo svolgimento delle seguenti operazioni di recupero di materia:
 - **preparazione per il riutilizzo di RAEE**, con potenzialità annua di trattamento (**R4**) fissata pari a **3.000 t/anno** di rifiuti non pericolosi e **1.000 t/anno** di rifiuti pericolosi.
Tali operazioni di recupero di materia R4 hanno a oggetto RAEE idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, smontaggio e riparazione che garantiscono l'ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario, senza altro pretrattamento.
 - **recupero di consumabili esausti da sistemi di stampa elettronica**, con potenzialità annua di trattamento (**R5**) fissata pari a **3.000 t/anno** di rifiuti non pericolosi e **100 t/anno** di rifiuti pericolosi.
Tali operazioni di recupero di materia R5, svolte nelle apposite aree poste sotto aspirazione convogliate al punto di emissione in atmosfera E1, consistono in operazioni di selezione manuale, verifica dello stato di integrità fisico/meccanica, controllo della funzionalità delle diverse componenti, pulizia e aspirazione delle tracce di polveri di toner e/o inchiostri presenti, suddivisione per marca/modello e confezionamento per l'ottenimento, cessando la qualifica di rifiuto, di cartucce per stampa rigenerabili.

La cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, avviene esclusivamente sulla base delle condizioni e dei criteri dettagliati definiti, per ciascun processo di recupero di materia (**R4, R5**) consentito nell'impianto, nelle apposite schede allegate alla presente AU (di seguito, "schede EoW") che comprendono in particolare:

- materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- processi e tecniche di trattamento consentiti;
- criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili;
- requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto;
- un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

La cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avviene al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità da parte del produttore. Il gestore conserva presso l'impianto le dichiarazioni di conformità emesse, anche in formato elettronico, da mantenere a disposizione delle autorità di controllo.

Ai sensi dell'art. 184-ter, comma 5) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

Ai fini della tracciabilità, il gestore è tenuto a mantenere un apposito Registro EoW che consenta di mettere in corrispondenza ciascun lotto di produzione con i rifiuti in ingresso, le operazioni di accettazione, di verifica e di recupero, oltre alla dichiarazione di conformità. Tale Registro EoW deve altresì contenere l'indicazione della sezione impiantistica dedicata allo stoccaggio del lotto di produzione.

20. Si fa riserva di aggiornare/riesaminare la presente AU alla luce dell'adozione mediante disciplina comunitaria o nazionale di criteri specifici applicabili ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto ai processi di recupero di materia regolamentati "caso per caso".
21. Il recupero di materia deve rappresentare il principale risultato di ciascun processo di trattamento (R4, R5) svolto sui rifiuti nell'impianto e, in nessun caso, conseguenza secondaria. Annualmente deve essere redatta e mantenuta a disposizione presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo, una relazione consuntiva sui trattamenti svolti contenente, per ciascun processo di recupero di materia, la valutazione dei flussi di rifiuti trattati e recuperati attraverso bilanci di materia, con l'indicazione dell'indice percentuale di recupero di materia raggiunto su base annuale.
22. All'interno dell'edificio è altresì ammesso il **pretrattamento (R12)** mediante operazioni di smontaggio, previa eventuale messa in sicurezza, delle seguenti tipologie di **RAEE**, qualora non idonei alla preparazione per il riutilizzo:

Codice EER	Descrizione rifiuti
160211*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
160213*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi, diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212
200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi

Lo smontaggio dei RAEE di grandi dimensioni di cui ai codici EER 160213*, 200135* contenenti materiali isolanti, sotto forma di pannelli, costituiti esclusivamente da fibre artificiali vetrose, diverse dalle fibre ceramiche refrattarie, è svolto nell'apposita area posta sotto aspirazione convogliata al punto di emissione in atmosfera E2.

23. I RAEE sono avviati, qualora idonei, alla preparazione per il riutilizzo (R4) previa separazione dai RAEE destinati a pretrattamento (R12). Per i RAEE ammessi al pretrattamento (R12) in impianto deve essere mantenuta a disposizione degli organi di controllo l'evidenza documentale della non idoneità alla preparazione per il riutilizzo.
24. I RAEE non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero in impianto. Devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer.
Le sorgenti luminose durante le fasi di stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità.
25. Durante le fasi di movimentazione dei RAEE devono essere:
 - scelte idonee apparecchiature di sollevamento;
 - rimosse eventuali sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione delle apparecchiature;
 - mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti.
26. Lo stoccaggio dei RAEE e dei pezzi smontati deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero; devono essere adottate procedure per evitare l'accatastamento dei RAEE senza misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature.
Per la gestione dei RAEE, l'impianto è organizzato nei seguenti specifici settori:
 - settore di conferimento e stoccaggio dei RAEE;
 - settore di messa in sicurezza dei RAEE;
 - settore di smontaggio dei RAEE di grandi dimensioni;
 - settore di smontaggio dei RAEE di piccole dimensioni;
 - settore di deposito temporaneo delle componenti ambientalmente critiche;
 - settore di deposito temporaneo delle componenti recuperabili risultanti dalle operazioni di smontaggio, da destinarsi alla preparazione per il riutilizzo in impianto o al recupero esterno;
 - settore di deposito temporaneo dei rifiuti non recuperabili risultanti dalle operazioni di smontaggio, da destinarsi allo smaltimento esterno.

Il settore di stoccaggio dei RAEE deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate. I RAEE raccolti separatamente e detenuti in stoccaggio in impianto sono mantenuti separati per singola categoria ai sensi della normativa vigente in materia.

27. Le operazioni di smontaggio dei RAEE, che devono essere effettuate nelle preposte aree individuate all'interno dell'edificio, prevedono la rimozione manuale delle componenti pericolose, potenzialmente pericolose o critiche, salvaguardandone l'integrità per evitare il rischio di dispersione e inquinamento. Lo smontaggio manuale può avvenire anche tramite l'ausilio di strumentazione meccanica, diversa dalla triturazione.

28. Le operazioni di messa in sicurezza dei RAEE che devono essere effettuate nelle preposte aree individuate all'interno dell'edificio, riguardano principalmente l'asportazione degli elementi ambientalmente critici presenti in essi, nonché la rimozione delle parti asportabili al fine di assicurare elevati livelli di recupero dei materiali. La messa in sicurezza comprende in particolare la rimozione di:

- condensatori contenenti difenili policlorurati (PCB);
- plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati;
- condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose;
- pile;
- circuiti stampati dei telefoni mobili in generale e di altri dispositivi se la superficie del circuito stampato è superiore a 10 cm²
- cartucce di toner, liquido e un polvere, e di toner colore;
- tubi catodici;
- clorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC), idrofluoroclorocarburi (HFC) o idrocarburi (HC);
- sorgenti luminose a scarica;
- schermi a cristalli liquidi, se del caso con il rivestimento, di superficie superiore a 100 cm² e tutti quello retroilluminati mediante sorgenti luminose a scarica;
- cavi elettrici esterni.

Nell'ambito delle operazioni di messa in sicurezza svolte in impianto non è consentita la rimozione di componenti contenenti mercurio (come gli interruttori o i retroilluminatori), rifiuti di amianto e componenti che contengono amianto, componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie, componenti contenenti sostanze radioattive o contaminate da tali sostanze.

Non è altresì consentito il trattamento in impianto di tubi catodici e sorgenti luminose a scarica.

Le plastiche contenenti ritardanti di fiamma bromurati devono essere separate dalle altre plastiche, altrimenti tutte le frazioni plastiche devono essere gestite come plastiche contenenti ritardanti di fiamma bromurati.

Le diverse tipologie di condensatori rimossi devono essere gestite separatamente.

29. Nell'ambito delle operazioni di messa in sicurezza dei RAEE, viene effettuata l'estrazione dei fluidi refrigeranti costituiti da sostanze lesive dell'ozono stratosferico (CFC, HCFC) o ammoniaca in soluzione acquosa, dai circuiti frigoriferi.

L'impianto è dotato di:

- un sistema di estrazione delle sostanze lesive per l'ozono stratosferico (CFC, HCFC) dai circuiti frigoriferi di RAEE di cui ai codici EER 160211*, 200123*;
- un sistema di estrazione dell'ammoniaca in soluzione acquosa dai circuiti frigoriferi di RAEE di cui al codice EER 160213*;
- aree di stoccaggio dei fluidi refrigeranti recuperati dalle apparecchiature fuori uso.

In particolare, nelle apposite aree all'interno dell'edificio poste su bacini di contenimento e sotto aspirazione convogliata al punto di emissione in atmosfera E3, l'estrazione dei fluidi frigoriferi contenuti nel circuito frigorifero e nell'olio lubrificante estratto dal compressore deve essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- l'estrazione avviene per mezzo di dispositivi aspiranti operanti in circuito chiuso in modo da assicurare che non ci sia alcun rilascio di sostanze lesive in atmosfera;
- l'asportazione del gruppo di compressione dalle apparecchiature frigorifere fuori uso deve avvenire senza perdita di olio lubrificante poiché in esso sono contenute sostanze lesive per l'ozono stratosferico;
- la bonifica del gruppo di compressione dall'olio lubrificante avviene a mezzo di apposito impianto e con procedure tali da evitare il rilascio delle sostanze lesive per l'ozono stratosferico, operando separatamente il recupero degli oli e delle stesse sostanze lesive.

Lo stesso dispositivo aspirante operante in ciclo chiuso utilizzato per l'estrazione delle sostanze lesive per l'ozono stratosferico (CFC, HCFC) dai circuiti frigoriferi, posto su bacino di contenimento e sotto aspirazione convogliata al punto di emissione in atmosfera E3, può essere utilizzato per lo svolgimento di operazioni di svuotamento (**R12**) di bombole di cui al codice EER **140601***, con il travaso dei fluidi refrigeranti in bombole di maggiore capacità al fine di ottimizzare il trasporto presso l'impianto di recupero finale; lo svuotamento delle bombole dovrà avvenire separatamente per ogni tipologia di fluido refrigerante o con modalità tali da non comprometterne il successivo recupero esterno finale.

30. All'interno dell'edificio nell'apposita area posta sotto aspirazione convogliata al punto di emissione in atmosfera E3 è ammesso il **pretrattamento** mediante operazioni di taglio con sega a nastro (**R12**) di componenti rimossi da RAEE di cui ai codici EER **160215***, **160216** costituiti da condensatori, per la separazione delle frazioni recuperabili.
31. Sui rifiuti costituiti da tubi fluorescenti contenenti mercurio di cui al codice EER 200121* sono ammesse in impianto esclusivamente operazioni di stoccaggio (R13) e raggruppamento (R12).
32. Deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici RAEE, evitando rilasci nell'ambiente, e in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro.
33. Per quanto non specificatamente indicato nella presente AU, per la gestione dei RAEE si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs n. 49/2014 e smi.
34. All'interno dell'edificio, nell'apposita area posta sotto aspirazione convogliata al punto di emissione in atmosfera E2, è ammesso lo svolgimento di operazioni di **triturazione (R12)** con capacità massima oraria di trattamento fissata pari a **400 kg/h** per la riduzione volumetrica esclusivamente delle tipologie di rifiuti non pericolosi elencate nella **Tabella 4** allegata alla presente AU.
 Nella stessa area di lavorazione posta sotto aspirazione convogliata al punto di emissione in atmosfera E2 è altresì ammesso lo svolgimento di operazioni di **compattazione (R12)** con capacità massima oraria di trattamento fissata pari a **4 t/h** per la riduzione volumetrica in balle esclusivamente delle tipologie di rifiuti non pericolosi elencate nella **Tabella 4** allegata alla presente AU.
 I rifiuti sono sottoposti a triturazione e/o compactazione in impianto, previa eventuale selezione manuale per la separazione di frazioni estranee indesiderate.
 Le operazioni di triturazione e/o compactazione sono effettuate su singoli flussi di rifiuti (ossia con medesimo codice EER e medesimo produttore); per il rifiuto triturato e/o compactato in uscita dall'impianto:
 - ECO-RECUPERI srl si configura come detentore;
 - rimane invariato il codice EER rispetto ai rifiuti in ingresso.
35. All'interno dell'edificio, nell'area dedicata posta sotto aspirazione convogliata al punto di emissione in atmosfera E2, è ammesso lo svuotamento (**R12**), tramite apposito macchinario, di estintori a polvere, portatili o carrellati, di cui al codice EER **160505**, con il travaso della polvere estinguente separata (codice EER 160509) direttamente all'interno di appositi big bags.
36. Gli imballaggi in materiali misti (EER **150106**), i rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (EER **170904**) e i rifiuti ingombranti (EER **200307**) possono essere sottoposti al pretrattamento mediante operazioni di **selezione/cernita manuale (R12)** per la separazione delle frazioni recuperabili (EER 1912XX) e la rimozione di eventuali frazioni estranee (EER 191212).
37. All'interno dell'edificio è altresì ammesso il pretrattamento (**R12**) mediante spelatura manuale di cavi elettrici (EER **170411**) per la separazione delle frazioni recuperabili metalliche (conduttore EER 191203 ed eventuale armatura EER 191202) e plastiche (guaina EER 191204).
38. Dalle operazioni di recupero di materia (R4, R5) e pretrattamento R12 si possono generare imballaggi di tipologia diversa, classificati da Ecorecuperi srl in qualità di produttore con idonei codici EER del capitolo 15, che possono essere sottoposti a successive operazioni di triturazione e compactazione (R12) in impianto oppure avviati a recupero/smaltimento esterno, previo deposito temporaneo prima della raccolta.
39. La potenzialità annua di pretrattamento **R12** di rifiuti non pericolosi è fissata complessivamente pari a **3.500 t/anno**.
40. La potenzialità annua di pretrattamento **R12** di rifiuti pericolosi è fissata complessivamente pari a **1.150 t/anno**.
41. Il quantitativo massimo annuo di rifiuti non pericolosi ammesso al trattamento (R12 - R4 - R5 - D13) in impianto è fissato complessivamente pari a **10.000 t/anno**, con capacità massima giornaliera di trattamento fissata pari a **40 t/giorno**.

42. Il quantitativo massimo annuo di rifiuti pericolosi ammesso al trattamento (R12 - R4 - R5) in impianto è fissato complessivamente pari a **2.250 t/anno**, con capacità massima giornaliera di trattamento fissata pari a **9 t/giorno**.
43. I rifiuti detenuti in stoccaggio (R13/D15) nell'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a impianti di recupero/smaltimento finale, fatto salvo lo stoccaggio in impianti funzionale alle successive operazioni di smaltimento/recupero finale, il passaggio nei quali è imposto dagli stessi impianti di destino finale per le procedure di accettazione.
44. La classificazione e la gestione dei rifiuti prodotti nell'installazione deve avvenire secondo quanto previsto alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi, anche attraverso l'utilizzo di determinazioni di carattere analitico.
In attesa del conferimento a terzi per le opportune operazioni di recupero/smaltimento finale dei rifiuti prodotti nell'installazione, è consentito il deposito temporaneo, per categorie omogenee, nelle preposte aree individuate in apposita planimetria, purché attuato in conformità a quanto previsto dall'art. 185-bis, del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
45. Le aree di deposito temporaneo prima della raccolta dei rifiuti prodotti in impianto devono essere opportunamente perimetrate e individuate in sito mediante apposizione di cartellonistica e segnaletica, con indicazione della tipologia dei rifiuti depositati (codice EER). Tali depositi devono essere nettamente separati fisicamente da altri depositi/stoccaggi di rifiuti in ingresso.
46. Per il deposito temporaneo prima della raccolta dei rifiuti prodotti in proprio, il gestore deve individuare preventivamente di quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o quantitativo), da esplicitare nel registro di carico/scarico dell'anno in corso.
47. Il gestore è tenuto alla revisione e all'adeguamento secondo quanto stabilito nella presente AU dell'apposita planimetria di stoccaggi e depositi, da trasmettere **entro 30 giorni** dalla data di efficacia dell'autorizzazione ad ARPAE – SAC e ST territorialmente competente e mantenere presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo.
48. Il gestore è tenuto a garantire la tracciabilità dei rifiuti, rispettando gli adempimenti di cui alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia di registro di carico/scarico e trasporto dei rifiuti. Al momento della registrazione del rifiuto in ingresso e/o del passaggio interno da un'operazione all'altra sul registro di carico/scarico sarà riportata l'indicazione della specifica destinazione fisica (ubicazione) del rifiuto in impianto.
49. Durante le operazioni di stoccaggio/deposito, carico/scarico e movimentazione dei rifiuti deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute degli addetti e ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché ogni inconveniente igienico-ambientale dovuto a cattivi odori o rumori.
Nell'impianto è prevista apposita area per il deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali.
In caso di sversamenti accidentali, deve essere immediatamente eseguita la pulizia delle superfici interessate, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi.
50. Il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui consegna i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni nonché verificare i tempi di permanenza dei rifiuti in impianto secondo quanto stabilito nella presente AU e lo stato di giacenza dei propri depositi temporanei in conformità alla normativa di settore vigente.
51. Qualora si verifichi un incidente devono essere avviate con la massima tempestività tutte le attività previste nel piano di emergenza interno appositamente redatto.
52. A chiusura dell'impianto deve essere previsto un piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

TABELLA 1 Elenco dei rifiuti non pericolosi ammessi allo stoccaggio (R13/D15)			
Codice EER	Descrizione rifiuti	Operazione di stoccaggio ammessa	
		R13	D15
02 01 10	rifiuti metallici	x	
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	x	
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	x	
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	x	
07 02 13	rifiuti plastici	x	
07 02 15	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14	x	
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	x	x
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	x	x
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	x	x
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelle di cui alla voce 08 01 17	x	x
08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	x	x
08 02 01	polveri di scarti di rivestimenti	x	x
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	x	x
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	x	x
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	x	x
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	x	x
08 03 18	toner per stampa esauriti diversi da 08 03 17	x	
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	x	x
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	x	x
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	x	x
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	x	

TABELLA 1 Elenco dei rifiuti non pericolosi ammessi allo stoccaggio (R13/D15)			
Codice EER	Descrizione rifiuti	Operazione di stoccaggio ammessa	
		R13	D15
11 01 12	soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelli di cui alla voce 11 01 11	x	x
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	x	x
12 01 01	limatura e trucioli di metalli ferrosi	x	x
12 01 02	polveri e particolato di metalli ferrosi	x	x
12 01 03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	x	x
12 01 04	polveri e particolato di metalli non ferrosi	x	x
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	x	x
12 01 17	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16	x	x
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	x	x
15 01 01	imballaggi di carta e cartone	x	
15 01 02	imballaggi di plastica	x	
15 01 03	imballaggi in legno	x	
15 01 04	imballaggi metallici	x	
15 01 06	imballaggi in materiali misti	x	
15 01 07	imballaggi in vetro	x	
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	x	x
16 01 12	pastiglie per freni diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	x	
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	x	x
16 01 17	metalli ferrosi	x	
16 01 18	metalli non ferrosi	x	
16 01 19	plastica	x	
16 01 20	vetro	x	
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	x	
16 02 14	apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	x	
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	x	
16 03 04	rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	x	x

TABELLA 1 Elenco dei rifiuti non pericolosi ammessi allo stoccaggio (R13/D15)			
Codice EER	Descrizione rifiuti	Operazione di stoccaggio ammessa	
		R13	D15
16 03 06	rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	x	x
16 05 05	gas in contenitori a pressione diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	x	
16 05 09	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07, 16 05 08	x	
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	x	
16 06 05	altre batterie e accumulatori	x	
16 10 02	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01	x	x
16 10 04	concentrati acquosi diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	x	x
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	x	
17 02 01	legno	x	
17 02 02	vetro	x	
17 02 03	plastica	x	
17 04 01	rame, bronzo, ottone	x	
17 04 02	alluminio	x	
17 04 03	piombo	x	
17 04 04	zinco	x	
17 04 05	ferro e acciaio	x	
17 04 06	stagno	x	
17 04 07	metalli misti	x	
17 04 11	cavi diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	x	
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	x	
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	x	
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	x	
18 01 09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	x	
19 09 04	carbone attivo esaurito	x	
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite	x	
19 12 01	carta e cartone	x	



TABELLA 1 Elenco dei rifiuti non pericolosi ammessi allo stoccaggio (R13/D15)			
Codice EER	Descrizione rifiuti	Operazione di stoccaggio ammessa	
		R13	D15
19 12 02	metalli ferrosi	x	
19 12 04	plastica e gomma	x	
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti da trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	x	
20 01 01	carta e cartone	x	
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	x	
20 01 34	batterie accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	x	
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35	x	
20 01 39	plastica	x	
20 01 40	metalli	x	
20 03 07	rifiuti ingombranti	x	

TABELLA 2 Elenco dei rifiuti pericolosi ammessi allo stoccaggio (R13/D15)			
Codice EER	Descrizione rifiuti	Operazione di stoccaggio ammessa	
		R13	D15
06 01 01*	acido solforico e acido solforoso	x	x
06 01 02*	acido cloridrico	x	x
06 01 03*	acido fluoridrico	x	x
06 01 04*	acido fosforico e fosforoso	x	x
06 01 05*	acido nitrico e acido nitroso	x	x
06 01 06*	altri acidi	x	x
06 02 01*	idrossido di calcio	x	x
06 02 03*	idrossido di ammonio	x	x
06 02 04*	idrossido di sodio e di potassio	x	x
06 03 11*	sali e loro soluzioni, contenenti cianuri	x	x
06 03 13*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	x	x
06 13 02*	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)	x	
07 01 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
07 06 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x
08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 15*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 17*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 01 19*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.	x	x
08 01 21*	residui di pittura o di sverniciatori	x	x
08 03 12*	scarti di inchiostri, contenenti sostanze pericolose	x	x
08 03 14*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	x	x
08 03 16*	residui di soluzioni chimiche per incisione	x	x
08 03 17*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	x	
08 04 09*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x

TABELLA 2 Elenco dei rifiuti pericolosi ammessi allo stoccaggio (R13/D15)			
Codice EER	Descrizione rifiuti	Operazione di stoccaggio ammessa	
		R13	D15
08 04 11*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 04 13*	fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
08 04 15*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x
11 01 05*	acidi di decappaggio	x	x
11 01 06*	acidi non specificati altrimenti	x	x
11 01 07*	basi di decappaggio	x	x
11 01 08*	fanghi di fosfatazione	x	x
11 01 09*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	x	x
11 01 11*	soluzioni acquose di risciacquo contenenti sostanze pericolose	x	x
11 01 13*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	x	x
12 01 09*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	x	x
12 01 12*	cere e grassi esauriti	x	x
12 01 16*	residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose	x	x
12 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio	x	x
12 03 02*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	x	x
13 01 05*	emulsioni non clorurate	x	x
13 01 10*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	x	x
13 01 11*	oli sintetici per circuiti idraulici	x	x
13 02 04*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	x	x
13 02 05*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	x	x
13 02 06*	oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione	x	x

TABELLA 2 Elenco dei rifiuti pericolosi ammessi allo stoccaggio (R13/D15)			
Codice EER	Descrizione rifiuti	Operazione di stoccaggio ammessa	
		R13	D15
13 02 07*	oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili	x	x
13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	x	x
13 03 01*	oli isolanti e oli termovettori, contenenti PCB	x	x
13 03 07*	oli isolanti e termovettori minerali non clorurati	x	x
13 07 03*	altri carburanti (comprese le miscele)	x	x
14 06 01*	clorofluorocarburi, HCFC, HFC	x	
14 06 03*	altri solventi e miscele di solventi	x	
14 06 05*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	x	
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	x	
15 01 11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti	x	
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtro dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	x	x
16 01 07*	filtri dell'olio	x	
16 01 13*	liquidi per freni	x	
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	x	x
16 01 21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13, 16 01 14	x	x
16 02 09*	trasformatori e condensatori contenenti PCB	x	
16 02 10*	trasformatori e condensatori contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	x	
16 02 11*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	x	
16 02 13*	apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12	x	
16 02 15*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	x	

TABELLA 2 Elenco dei rifiuti pericolosi ammessi allo stoccaggio (R13/D15)			
Codice EER	Descrizione rifiuti	Operazione di stoccaggio ammessa	
		R13	D15
16 03 03*	rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose	x	x
16 03 05*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 05 04*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon) contenenti sostanze pericolose	x	
16 05 06*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	x	x
16 05 07*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	x	x
16 05 08*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	x	x
16 06 01*	batterie al piombo	x	
16 06 02*	batterie al nichel cadmio	x	
16 06 03*	batterie contenenti mercurio	x	
16 06 06*	elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	x	x
16 08 02*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	x	
16 10 01*	rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose	x	x
16 10 03*	concentrati acquosi contenenti sostanze pericolose	x	x
16 11 03*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	x	x
17 03 01*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone	x	x
17 06 03*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	x	x
17 09 03*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	x	x
19 01 10*	carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi	x	
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	x	



TABELLA 2 Elenco dei rifiuti pericolosi ammessi allo stoccaggio (R13/D15)			
Codice EER	Descrizione rifiuti	Operazione di stoccaggio ammessa	
		R13	D15
20 01 23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	x	
20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	x	
20 01 35*	apparecchiatura elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23 contenenti componenti pericolosi	x	

TABELLA 3 Elenco dei rifiuti ammessi alle operazioni di raggruppamento (R12/D13)			
Codice EER	Descrizione rifiuti	Operazione di raggruppamento ammessa	
		R12	D13
02 01 10	rifiuti metallici	X	
07 02 13	rifiuti plastici	X	
07 02 15	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14	X	
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	X	X
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	X	X
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	X	X
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelle di cui alla voce 08 01 17	X	X
08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	X	X
08 02 01	polveri di scarti di rivestimenti	X	X
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	X	X
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	X	X
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312	X	X
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080314	X	X
08 03 16*	residui di soluzioni per incisione	X	
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409	X	X
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080411	X	X
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080413	X	X
14 06 03*	altri solventi e miscele di solventi	X	
15 01 02	imballaggi di plastica	X	
15 01 03	imballaggi in legno	X	
15 01 04	imballaggi metallici	X	
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X	

TABELLA 3 Elenco dei rifiuti ammessi alle operazioni di raggruppamento (R12/D13)			
Codice EER	Descrizione rifiuti	Operazione di raggruppamento ammessa	
		R12	D13
16 05 04*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon) contenenti sostanze pericolose	X	
16 06 02*	batterie al nichel cadmio	X	
16 06 04	batterie alcaline (tranne 160603)	X	
16 06 05	altre batterie e accumulatori	X	
17 02 01	legno	X	
17 02 02	vetro	X	
17 02 03	plastica	X	
17 04 01	rame, bronzo, ottone	X	
17 04 05	ferro e acciaio	X	
17 04 07	metalli misti	X	
17 04 11	cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410	X	
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	X	
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	X	
19 12 02	metalli ferrosi	X	
19 12 04	plastica e gomma	X	
20 01 01	carta e cartone	X	
20 01 21*	tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio	X	
20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602, 160603, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	X	
20 01 34	batterie accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133	X	
20 01 39	plastica	X	
20 01 40	metalli	X	



TABELLA 4 Elenco dei rifiuti non pericolosi ammessi alle operazioni di triturazione/compattazione (R12)	
Codice EER	Descrizione rifiuti
150101	Imballaggi di carta e cartone
150102	Imballaggi di plastica
150104	Imballaggi metallici
170203	Plastica
191201	Carta e cartone
191202	Metalli ferrosi
191204	Plastica e gomma
200101	Carta e cartone
200139	Plastica
200140	Metalli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di gestione dei rifiuti oggetto della presente AU sono autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni di seguito indicati, individuati sulla base di:

- D.Lgs n. 152/2006 e smi - Parte V, Titolo I in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività;
- Decreto Ministeriale 20 settembre 2002 recante misure a tutela dell'ozono stratosferico che disciplina le norme tecniche e le modalità per la prevenzione delle emissioni in atmosfera delle sostanze lesive durante le operazioni di recupero delle apparecchiature fuori uso;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 2236/2009 e smi in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera recante interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera elaborati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico della Regione Emilia-Romagna (CRIAER);
- specifiche tecniche indicate dal gestore in merito ai processi e all'efficienza dei sistemi di abbattimento.

Per le emissioni in atmosfera convogliate E1, E2, E3 sono fissati limiti espressi in concentrazione con riferimento al funzionamento degli impianti nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria.

I valori limite di emissione indicati sono riferiti a gas secchi in condizioni normali (temperatura di 273,15 K e pressione di 101,3 kPa) e il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo.

Nello stabilimento sono inoltre presenti due impianti termici ad uso civile alimentati a metano con potenza termica nominale pari a 115 kWt (riscaldamento uffici e reparti di lavorazione cartucce toner) e 300 kWt (riscaldamento magazzino) per cui, in considerazione delle caratteristiche scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, non si indicano valori limite di emissione.

Valori limite di emissione

I valori limite di emissione di seguito indicati si applicano ai "periodi di normale funzionamento" dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.

Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni in atmosfera durante le fasi di avviamento e di arresto.

Punto di emissione E1 – Aspirazioni da selezione e pulizia cartucce toner (filtro a cartucce + filtro assoluto) - *modifica* -

Portata massima [Nm³/h]	6.000	
Altezza minima [m]	11	
Temperatura [°C]	ambiente	
Durata	8 [h/d]	2.000 [h/anno]
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm³]		
Polveri	5	

Punto di emissione E2 – Aspirazioni da pressatura/triturazione rifiuti, estrazione polvere da estintori, smontaggio RAEE di grandi dimensioni (filtro a maniche) - *nuovo* -

Portata massima [Nm³/h]	9.000	
Altezza minima [m]	10,80	
Temperatura [°C]	ambiente	
Durata	8 [h/d]	2.000 [h/anno]
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm³]		
Polveri	5	

Punto di emissione E3 – Aspirazioni da estrazione fluidi frigoriferi da bombole, messa in sicurezza apparecchiature refrigeranti fuori uso (estrazione fluidi frigoriferi e bonifica gruppo di compressione da olio lubrificante), taglio condensatori a olio (filtro a maniche + filtro a carboni attivi) - nuovo -

Portata massima [Nm ³ /h]	3.000
Altezza minima [m]	10,80
Temperatura [°C]	ambiente
Durata	8 [h/d] 2.000 [h/anno]
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm ³]	
Polveri	5
COV (espressi come COT)	1
NH ₃	1

Prescrizioni

1. Trattandosi di esistenti sistemi di abbattimento utilizzati per altra attività dismessa nel corso dell'anno 2020, il gestore è tenuto a verificare il corretto funzionamento dei filtri a maniche installati sui punti di emissione in atmosfera E2, E3 provvedendo, qualora necessario, alla manutenzione straordinaria con la sostituzione degli elementi filtranti, prima della messa in esercizio degli impianti.
2. Il gestore è tenuto ad installare un pressostato differenziale per la verifica del corretto funzionamento di ciascun sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera polverulenta.
3. Deve essere adottata specifica procedura gestionale per il controllo e la misurazione mediante sonda di rilevazione di eventuali perdite di sostanze lesive dell'ozono stratosferico durante la fase di estrazione da bombole e apparecchiature refrigeranti fuori uso, da mantenere presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo.
4. Per l'esistente punto di emissione in atmosfera oggetto di modifica **E1** deve essere nuovamente effettuata la procedura di autocontrollo prevista dall'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, all'atto della messa a regime. In particolare, il gestore è tenuto ad effettuare 3 autocontrolli analitici alle emissioni in atmosfera in un periodo rappresentativo di funzionamento dell'impianto (circa 10 giorni), decorrente dalla messa a regime in assetto modificato.
5. **Entro 3 mesi dalla data di efficacia della presente AU** il gestore è tenuto a comunicare tramite PEC, ad ARPAE SAC di Ravenna, ARPAE ST territorialmente competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, l'avvenuta messa a regime dell'impianto afferente al punto di emissione E1 in assetto modificato e procedere con gli adempimenti di cui al sopracitato punto 4).
6. Deve essere preventivamente comunicata tramite PEC, ad ARPAE SAC di Ravenna, ARPAE ST territorialmente competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, con un **anticipo di almeno 15 giorni**, la data di messa in esercizio degli impianti afferenti ai nuovi punti di emissione in atmosfera **E2, E3**.
7. Per i nuovi punti di emissione in atmosfera **E2, E3** deve essere effettuata la procedura di autocontrollo prevista dall'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, all'atto della messa a regime. In particolare, il gestore è tenuto ad effettuare 3 autocontrolli analitici alle emissioni in atmosfera in un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni), decorrente dalla messa a regime.
8. **Entro 12 mesi dalla data di efficacia della presente AU** il gestore è tenuto a comunicare tramite PEC, ad ARPAE SAC di Ravenna, ARPAE ST territorialmente competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, l'avvenuta messa a regime degli impianti afferenti ai nuovi punti di emissione E2, E3 e procedere con gli adempimenti di cui al sopracitato punto 7).
9. Il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti afferenti ai nuovi punti di emissione in atmosfera **E2, E3** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non deve avere durata superiore a **1 mese**. ARPAE SAC di Ravenna può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del gestore.
Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra le date di messa in esercizio e di messa a regime

degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo ARPAE SAC di Ravenna, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati e indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

10. I risultati delle misurazioni delle emissioni in atmosfera convogliate **E1, E2, E3** effettuate all'atto della messa a regime degli impianti, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, devono essere trasmessi tramite PEC, ad ARPAE SAC di Ravenna, ARPAE ST territorialmente competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, di norma entro 30 giorni decorrenti dalla data di messa a regime degli impianti.
11. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati da una relazione descrittiva delle misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
12. Per le emissioni in atmosfera convogliate E1, E2, E3 dovrà essere effettuato a cura del gestore **un autocontrollo analitico con frequenza almeno annuale**.
La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, dovranno essere annotati (o allegati) dal gestore su un apposito registro, con pagine numerate e bollate da ARPAE ST territorialmente competente. Sullo stesso registro, il gestore è altresì tenuto ad annotare:
 - **Le manutenzioni straordinarie e/o ordinarie con frequenza almeno annuale da effettuare sui sistemi di abbattimento nonché le eventuali anomalie degli stessi.**
 - **Le manutenzioni da effettuare sugli impianti termici, con frequenza almeno annuale, qualora non annotate sul relativo libretto di impianto.**
13. Qualora uno o più punti di emissione in atmosfera autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni in atmosfera autorizzate, il gestore dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a ARPAE SAC di Ravenna e ARPAE ST territorialmente competente, l'interruzione di funzionamento degli impianti a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni in atmosfera disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per lo stesso gestore di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
Nel caso in cui il gestore intenda riattivare le emissioni in atmosfera, dovrà:
 - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, a ARPAE SAC di Ravenna e ARPAE ST territorialmente competente, della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni in atmosfera attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni in atmosfera riattivate.
14. In conformità all'art. 271 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale degli impianti nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso, in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo

possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di abbattimento;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 h successive al malfunzionamento.
15. Ogni interruzione del normale funzionamento degli sistemi di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento degli impianti) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006 e smi, mantenute a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA - ST territorialmente competente), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
16. Per i metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni in atmosfera, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs n. 152/2006 e smi, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, ecc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ammoniaca (NH ₃)	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020 UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.
17. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato.


18. Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite di emissione prescritti devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
19. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata e identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
20. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e smi.
- Il gestore deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni in atmosfera.
- I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, il gestore deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, il gestore deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

- 
21. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti possibili atti a prevenire eventuali emissioni maleodoranti e a limitare le emissioni diffuse polverulente nonché a mantenere costantemente in efficienza i sistemi di contenimento previsti.

SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Lo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia oggetto della presente AU è autorizzato, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di seguito indicate, individuati sulla base di:

- D.Lgs n. 152/2006 e smi - Parte III, Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 286/2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 1860/2006 recante linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005

Il gestore dichiara l'assoggettabilità delle acque meteoriche di dilavamento alla DGR n. 286/2005 e alla DGR n. 1860/2006 solo per una porzione delle superfici di piazzale esterno/transito mezzi. Il piazzale è suddiviso in due parti, ovvero la parte esistente dichiarata assoggettata alla DGR n. 286/2005 e la parte di ampliamento dichiarata assoggettata alla DGR n. 286/2005, ma esclusa attraverso l'applicazione di apposito Piano di Gestione delle aree impermeabili scoperte (rev. 0 del 18/10/2022), costituente parte integrante della presente AU.

Le acque di seconda pioggia sono convogliate, tramite pozzetto scolmatore/deviatore, nella rete fognaria delle acque meteoriche aziendale collegata anch'essa alla rete fognaria pubblica; tale scarico non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

Non è altresì soggetto ad autorizzazione espressa ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, lo scarico di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) recapitante, previo trattamento, nella rete fognaria pubblica di via Toni Teodosio in comune di Solarolo, ammesso nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento vigente.

La planimetria della rete fognaria (rev. 1 ottobre 2022) ove è indicato il pozzetto ufficiale di prelevamento costituisce parte integrante della presente AU e viene allegata.

Condizioni:

- Si tratta dello scarico di acque di prima pioggia recapitante in pubblica fognatura e derivante da una porzione di piazzale su cui vengono detenute in stoccaggio/deposito temporaneo alcune tipologie di rifiuti solidi non pericolosi, meglio evidenziate all'interno dell'apposito Piano di Gestione sulle restanti aree scoperte dell'impianto, nel quale vengono descritti tutti gli accorgimenti tecnici e organizzativo-gestionali che vengono attuati, necessari ad escludere dal pericolo di contaminazione delle superfici di piazzale, prevedendone quindi l'esclusione dai disposti della DGR n. 286/2005.
- Qualora le modalità organizzative-gestionali previste nel Piano di gestione delle aree impermeabili scoperte dovessero variare, tale Piano dovrà essere revisionato e trasmesso per approvazione ad ARPAE - SAC di Ravenna.
- Le aree scoperte assoggettate alla DGR n. 286/2005, della superficie di 600 m², sono realizzate con pavimentazione impermeabile in asfalto (coefficiente di afflusso 1). Le acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle predette aree, (ad eccezione della superficie tra il cancello di via Roma e la pesa che, essendo pendente verso il cancello, non risulta drenata in prima pioggia), vengono convogliate al sistema di trattamento, costituito da un pozzetto scolmatore/deviatore, da una vasca di accumulo delle acque di prima pioggia con sezione di sedimentazione della capacità di 3,78 m³ e da un pozzetto disoleatore del volume utile di 2,11 m³. Il dimensionamento della vasca di accumulo delle acque di prima pioggia, della relativa sezione di sedimentazione, del disoleatore (in funzione della portata massima della pompa ridotta a 0,5 l/s e della densità dell'olio pari a 0,85 g/cm³), sono conformi a quanto previsto dalla DGR n. 286/2005.
- Dopo 48-72 ore dall'evento meteorico che le ha prodotte, le acque di prima pioggia trattate sono scaricate, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelevamento, nella rete fognaria pubblica nera di Via Toni Teodosio in Comune di Solarolo.

- Il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque di prima pioggia è individuato nel pozzetto posto immediatamente a valle del disoleatore.
- Deve essere stipulato con HERA un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione. HERA provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
- Le acque di condensa dei compressori vengono gestite come rifiuto liquido ai sensi della Parte IV del D.Lgs 152/2006 e smi e non possono pertanto essere scaricate in fognatura.
- HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi presso l'impianto, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.

Prescrizioni:

1. Devono essere presenti e in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia:
 - **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - **pozzetto deviatore**
 - **vasca prima pioggia;**
 - **disoleatore con filtro a coalescenza**
 - **misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico** approvato e piombato da HERA;
 - **pozzetto di prelievo** individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA. La gestione e la manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
2. I lavori di adeguamento per modificare il flusso afferente alla caditoia presente tra il fabbricato esistente e la pesa al fine di convogliare le acque meteoriche ivi ricadenti nel sistema di trattamento delle acque di prima pioggia dovranno concludersi **entro 90 giorni** dalla data di efficacia della presente AU. La conclusione di tali lavori dovrà essere comunicata via PEC ad ARPAE - SAC di Ravenna, ARPAE ST territorialmente competente e all'Unione Romagna Faentina.
3. La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
4. Prima dell'attivazione dello scarico, il tecnico incaricato dovrà presentare a HERA, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) e alle prescrizioni stabilite nella presente AU. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e la matricola del prescritto misuratore di portata.
5. Deve essere preventivamente comunicata tramite PEC, a ARPAE SAC di Ravenna, ARPAE ST territorialmente competente e HERA, la data di attivazione dello scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia.
6. Lo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, deve essere conforme ai valori limite di emissione di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs n.152/2006 smi.

7. **Entro 3 mesi** dalla data di attivazione dello scarico, il gestore deve presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti sopra indicati. I parametri minimi da ricercare dovranno essere: pH, SST, BOD₅, COD, COD sed., Rame, Zinco, Fosforo totale, N-NH₄, Azoto totale, Idrocarburi Totali.
8. Al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza del Piano di gestione delle aree impermeabili scoperte proposto nonché la corretta classificazione delle acque meteoriche di dilavamento in relazione alla porzione di piazzale campita in rosso a pagina 2 del Piano stesso, dovrà essere presentato, **entro 3 mesi** dalla data di attivazione dello scarico e successivamente con cadenza **annuale**, all'Unione della Romagna Faentina e ad ARPAE ST territorialmente competente, un certificato di analisi delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dalla suddetta area, per la ricerca di almeno i seguenti parametri: SST, COD, Idrocarburi Totali, Piombo, Cadmio, Cromo, Ferro, Nichel, Rame. Viene individuato, come punto di campionamento di tale flusso di scarico, l'ultimo pozzetto della rete delle acque meteoriche di dilavamento in prossimità del civico 19 di via Martiri di Felisio (pozzetto di ispezione posto a valle della quinta caditoia) nell'area campita in rosso. Al momento della trasmissione del certificato dovranno essere descritte le modalità di campionamento e il tempo trascorso dall'inizio dell'evento meteorico. Il campionamento dovrà essere eseguito prelevando diversi campioni istantanei delle acque meteoriche di dilavamento ad intervalli regolari e per un periodo di almeno 45 minuti dall'inizio dell'evento meteorico, al fine di formare successivamente un campione medio rappresentativo dello scarico.
9. Deve essere eseguito, con cadenza almeno **annuale**, un campionamento rappresentativo delle acque di prima pioggia che attesti la conformità ai valori limite di emissione sopra indicati. I rapporti di prova relativi a tali campioni, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere mantenuti presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza e presentati via PEC ogni tre anni all'Unione Romagna Faentina e ad ARPAE ST territorialmente competente.
10. Ad evento meteorico esaurito dovrà essere garantito che lo scarico delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura avvenga entro le 48/72 ore successive all'ultimo evento piovoso. La portata della pompa atta allo svuotamento della vasca di prima pioggia non dovrà superare 0,5 l/s;
11. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo e il livello dello strato di olio nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
12. Deve essere effettuata periodica e regolare manutenzione all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e al disoleatore, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice, al fine di mantenere conforme il volume utile di contenimento e la funzione depurativa, mediante asportazione dei sedimenti e degli oli accumulati. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti e gestiti ai sensi della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 smi; la documentazione attestante l'avvenuta manutenzione e relativo smaltimento dei rifiuti dovrà essere conservata presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza.
13. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
14. Il gestore adotta come sistema di contenimento dei reflui in casi emergenziali due paratoie da posizionare a chiusura delle condotte prima dell'immissione dei reflui in fognatura (sugli ultimi due pozzetti di fronte via Tosi Teodosio). Su tali paratoie e le relative guide dovrà essere effettuata periodica manutenzione con le modalità e la frequenza indicate nel Piano di Gestione delle aree scoperte impermeabili.
15. È fatto obbligo dare immediata comunicazione a ARPAE SAC di Ravenna, ARPAE ST territorialmente competente e all'Unione della Romagna Faentina di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
16. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, dovrà esserne data immediata comunicazione a ARPAE SAC di Ravenna, ARPAE ST territorialmente competente e Unione della Romagna Faentina.
17. Il pozzetto ufficiale di campionamento delle acque di prima pioggia, così come disposto dall'art. 101 del D.Lgs n. 152/2006 smi, deve essere mantenuto sempre accessibile agli



organi di vigilanza e in modo da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. Il gestore deve inoltre assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc.) del pozzetto di prelevamento onde consentire il prelievo delle acque reflue. Il pozzetto ufficiale di campionamento deve avere una condotta di entrata e una condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito tra le due tubazioni un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico.

18. Tutti i rifiuti non pericolosi solidi detenuti in stoccaggio/deposito temporaneo nelle aree esterne non potranno essere posti al di fuori degli scarrabili a tenuta mantenuti chiusi.
19. Le operazioni di carico/scarico dei rifiuti liquidi e fangosi palabili potranno avvenire esclusivamente all'interno dell'edificio nelle aree dedicate.
20. Dovranno essere rese disponibili e conservate in formato cartaceo, per un periodo minimo di 5 anni, le check list a compilazione obbligatoria previste nel Piano di Gestione delle aree scoperte impermeabili.
21. Il gestore è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

Scheda EoW n. 1 – RAEE e loro componenti preparati per il riutilizzo

CONDIZIONI ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) - art. 184-ter, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi

a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici	<p>I RAEE e loro componenti preparati per il riutilizzo sono reimpiegati, senza altro pretrattamento, per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.</p>
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto	<p>Mercato/domanda esistente per i prodotti e componenti di prodotti recuperati ed eventuali accordi con gli utilizzatori I RAEE e loro componenti preparati per il riutilizzo posseggono già un mercato esistente e consolidato, che il produttore intende utilizzare, nell'ambito della commercializzazione dei prodotti ottenuti.</p> <p>Tempistica di stoccaggio della sostanza che cessa la qualifica di rifiuto Tenuto conto che i RAEE e loro componenti preparati per il riutilizzo non sono soggetti ad eventuale degradazione e perdita delle caratteristiche di prodotto, ma presentano limiti intrinseci dettati dall'obsolescenza tecnologica dei dispositivi, apparecchiature e componenti elettronici, ciascun lotto di produzione può essere stoccato in impianto per un periodo massimo fissato pari a 24 mesi (decorrente dall'emissione della dichiarazione di conformità da parte del produttore).</p>
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti	<p>La conformità al modello originario è garantita quando le operazioni di preparazione per il riutilizzo dei RAEE e loro componenti, improntate alla norma CENELEC EN 50614:2020 "<i>Requirements for the preparing for re-use of waste electrical and electronic equipment</i>", consentono di ottenere prodotti o componenti di prodotti che, rispetto ai prodotti originari, abbiano la stessa finalità per la quale sono stati concepiti e le medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza come individuate dalla normativa tecnica di settore ovvero dagli stessi requisiti previsti per l'immissione sul mercato.</p>
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana	<p>Il gestore garantisce che i RAEE e loro componenti preparati per il riutilizzo siano sicuri per l'uso originariamente previsto, non mettano in pericolo la salute e la sicurezza umana e assicura le informazioni nei confronti dei consumatori ai sensi della norma CENELEC EN 50614:2020, al relativo capitolo 6.</p>

CRITERI specifici ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) - art. 184-ter, comma 3) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi

a) Rifiuti in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero di materia			
Tipologie di rifiuti (codici EER)			<p>Sono ammesse alla preparazione per il riutilizzo <u>esclusivamente</u> le seguenti tipologie di RAEE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 160211*, <i>Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC,HFC</i> ● 160213*, <i>Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi, diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212</i> ● 160214, <i>Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213</i> ● 160215*, <i>Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso</i> ● 160216, <i>Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215</i> ● 200123*, <i>Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi</i> ● 200135*, <i>Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi</i> ● 200136, <i>Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121, 200123 e 200135</i> <p>Non sono comunque ammissibili RAEE sprovvisti di marchio CE, ove previsto.</p>
Provenienza			<p>I RAEE provengono esclusivamente da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● industria dei componenti elettrici ed elettronici; ● costruzione, installazione e riparazione di apparecchiature elettriche, elettrotecniche ed elettroniche; ● attività produttive, commerciali o di servizio.
Caratteristiche rifiuti in ingresso			<p>RAEE e loro componenti idonei ad essere preparati per il loro impiego, costituiti da oggetti di pezzatura variabile, esclusi tubi catodici, costituiti da parti in resine sintetiche, vetro o porcellana e metalli assiemati, alcuni con riporto di metalli preziosi.</p>
Verifiche sui rifiuti in ingresso			<p>Su tutti i carichi di RAEE in ingresso all'impianto viene effettuato il <u>controllo radiometrico</u>, tramite strumentazione portatile, per consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti.</p> <p>I criteri minimi per verificare l'idoneità per la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in ingresso sono stabiliti dalla norma CENELEC EN 50614:2020 al relativo capitolo 5 (paragrafi da 5.1 a 5.3), fornendo evidenza documentale della valutazione condotta secondo tali criteri e del relativo risultato.</p>

b) Processi e tecniche di trattamento consentiti

Operazione di recupero (R4):

Le operazioni di preparazione per il riutilizzo, hanno a oggetto RAEE idonei ad essere preparati per il loro reimpiego senza altro pretrattamento, mediante operazioni di *controllo*, *smontaggio* e *riparazione* che garantiscono l'ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario, e sono improntate alla norma CENELEC EN 50614: 2020.

Le operazioni di preparazione per il riutilizzo condotte nell'impianto, su singoli flussi di RAEE (ossia con medesimo codice EER e medesima categoria), che ricomprendono anche l'eventuale sconfezionamento del rifiuto, consistono in almeno una delle seguenti attività:

- «controllo»: operazione consistente nell'esecuzione di un test di funzionamento, con prova specifica a seconda della tipologia di RAEE o componenti di RAEE, registrando i risultati della prova, ai sensi della norma CENELEC EN 50614:2020 al relativo capitolo 5 (paragrafo 5.4).
- «smontaggio»: operazione di disassemblaggio totale o parziale del RAEE (il cui test di funzionamento ha avuto esito negativo), in componenti riutilizzabili singolarmente o nell'operazione di riparazione, previa eventuale messa in sicurezza che consiste nel complesso delle operazioni necessarie a rendere il RAEE ambientalmente sicuro e pronto per le attività successive;
- «riparazione»: operazione che comprende la sostituzione e/o il ripristino di qualsiasi componente non funzionante del RAEE.

secondo il processo di recupero schematizzato nell'allegato A alla norma **CENELEC EN 50614:2020**.

In particolare, il processo di recupero di materia (**R4**) oggetto della presente Scheda EoW si realizza tramite il compimento, con esito positivo, dell'attività di controllo tramite test di funzionamento, con l'ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario (apparecchiature elettriche ed elettroniche o loro componenti, nelle forme usualmente commercializzate).

Non è consentita la preparazione per il riutilizzo di RAEE integri costituiti da apparecchiature ritirate dal mercato da parte del produttore, fatto salvo esplicito e documentato consenso da parte del produttore stesso. È consentita la preparazione per il riutilizzo di componenti di RAEE costituiti da apparecchiature ritirate dal mercato da parte del produttore, che non siano la causa del ritiro dal mercato.

c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti

Specifiche tecniche ed ambientali da rispettare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto

La conformità al modello originario è garantita quando le operazioni di preparazione per il riutilizzo dei RAEE e loro componenti, improntate alla norma **CENELEC EN 50614:2020** "*Requirements for the preparing for re-use of waste electrical and electronic equipment*", consentono di ottenere prodotti o componenti di prodotti che, rispetto ai prodotti originari, abbiano la stessa finalità per la quale sono stati concepiti e le medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza come individuate dalla normativa tecnica di settore ovvero dagli stessi requisiti previsti per l'immissione sul mercato.

Deve essere garantito che i RAEE e loro componenti preparati per il riutilizzo siano sicuri per l'uso originariamente previsto, non mettano in pericolo la salute e la sicurezza umana, assicurando le informazioni nei confronti dei consumatori ai sensi della norma CENELEC EN 50614:2020, al relativo capitolo 6.

La verifica di conformità al modello originario è effettuata, per ciascuna tipologia di prodotto su ogni lotto di quantitativo non superiore a **5 tonnellate** di prodotti preparati per il riutilizzo da RAEE non pericolosi.

La verifica di conformità al modello originario è effettuata, per ciascuna tipologia di componente di prodotto, su ogni lotto di quantitativo non superiore a **5 tonnellate** di componenti di prodotti preparati per il riutilizzo da RAEE non pericolosi.

La verifica di conformità al modello originario è effettuata, per ciascuna tipologia di prodotto su ogni lotto di quantitativo non superiore a **5 tonnellate** di prodotti preparati per il riutilizzo da RAEE pericolosi.

La verifica di conformità al modello originario è effettuata, per ciascuna tipologia di componente di prodotto, su ogni lotto di quantitativo non superiore a **5 tonnellate** di componenti di prodotti preparati per il riutilizzo da RAEE pericolosi.

d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso

Sistema di gestione atto a dimostrare il rispetto dei criteri per il recupero mediante l'operazione di preparazione per il riutilizzo

Al fine di dimostrare il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) conforme alla norma UNI EN ISO 14001 adottato dal gestore dell'impianto dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- Verifica di accettabilità dei rifiuti in ingresso;
- Verifica delle specifiche tecnico prestazionali del materiale in uscita per lotti;
- Definizione del lotto dell'EoW;
- Procedura per la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di verifica della conformità per la cessazione della qualifica di rifiuto;
- Procedura per la qualifica e l'addestramento del personale addetto all'accettazione e movimentazione dei rifiuti;
- Gestione delle non conformità sui rifiuti in ingresso e sul prodotto in uscita;

nonché includere un sistema di tracciabilità definito sulla base della norma CENELEC EN 50614: 2020, al relativo capitolo 8 (paragrafo 8.4).

Al fini della tracciabilità, dovrà altresì essere mantenuto aggiornato un apposito Registro, su supporto informatico, che consenta di mettere in corrispondenza ciascun lotto di produzione con i rifiuti in ingresso, le operazioni di accettazione, di verifica e di recupero, oltre alla dichiarazione di conformità. Tale Registro EoW deve altresì contenere l'indicazione della sezione impiantistica dedicata allo stoccaggio del lotto di produzione.

e) Requisito relativo alla dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità

La conformità al modello originario di prodotti o componenti di prodotti preparati per il riutilizzo da RAEE deve essere attestata dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR n. 445/2000 redatta, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, secondo il modello allegato alla presente scheda EoW.
La cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avviene al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità da parte del produttore.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

(articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Denominazione:	
Dichiarazione avente numero progressivo:	
Data:	

ANAGRAFICA DEL PRODUTTORE			
Denominazione sociale:		CF/P.IVA:	
Iscrizione al registro imprese:		Referente:	
Indirizzo sede legale:			Numero civico:
CAP:	Comune:	Provincia:	
Impianto di produzione:			
Indirizzo:			Numero civico:
CAP:	Comune:	Provincia:	
Riferimenti catastali terreni/fabbricati:			
Foglio:	Mapp./Part.:		Sub:
Autorizzazione:			

il produttore sopra indicato dichiara che

- il lotto n. _____ della tipologia di prodotto preparato per il riutilizzo da RAEE
consiste in _____ tonnellate;

oppure

il lotto n. _____ della tipologia di componente di prodotto preparato per il riutilizzo da RAEE
consiste in _____ tonnellate;
- tale lotto è conforme alla Scheda EoW n. 1 allegata al provvedimento di AU n. _____ del _____. In particolare, rispetto al modello originario, possiede la stessa finalità per la quale è stato concepito, le medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza come individuate dalla normativa tecnica di settore ovvero gli stessi requisiti previsti per l'immissione sul mercato.
- tale lotto di produzione è reimmesso al consumo munito di apposita etichetta secondo le modalità indicate dalla norma CENELEC EN 50614: 2020, al relativo capitolo 6 (paragrafo 6.2).

il produttore dichiara infine di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (D. Lgs. 196/2003, Regolamento UE 2016/679).

Si allega inoltre copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

_____, lì, _____
(indicare luogo e data)

(Firma e timbro del produttore)

Scheda EoW n. 2 – Cartucce vuote per stampanti rigenerabili

CONDIZIONI ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) - art. 184-ter, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi

<p>a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici</p>	<p>Le cartucce per stampanti rigenerabili oggetto della presente Scheda EoW sono costituite da contenitori in materiale plastico e metallico pronti per la ricarica di toner o di inchiostro, destinati esclusivamente alla rigenerazione esterna.</p>
<p>b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto</p>	<p>Mercato/domanda esistente per la sostanza che cessa la qualifica di rifiuto ed eventuali accordi con gli utilizzatori Le cartucce vuote per stampanti rigenerabili posseggono già un mercato esistente e consolidato nella filiera della rigenerazione dei consumabili esausti da sistemi di stampa elettronica, che il produttore intende utilizzare, nell'ambito della commercializzazione dei prodotti ottenuti. Quasi tutti i brand sono ormai allineati con la filosofia del riciclo e pertanto commercializzano cartucce rigenerate di ottima qualità.</p> <p>Tempistica di stoccaggio della sostanza che cessa la qualifica di rifiuto Tenuto conto che le cartucce vuote per stampanti rigenerabili non sono soggette ad eventuale degradazione e perdita delle caratteristiche di prodotto, ma presentano limiti intrinseci dettati dall'obsolescenza tecnologica, ciascun lotto di produzione potrà essere stoccato in impianto per un periodo massimo fissato pari a 24 mesi (decorrente dall'emissione della dichiarazione di conformità da parte del produttore).</p>
<p>c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti</p>	<p>Le cartucce per stampanti rigenerabili sono <u>cartucce originali vuote</u> da utilizzare per la loro funzione originaria.</p>
<p>d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana</p>	<p>Le cartucce per stampanti rigenerabili consentono l'estensione della vita utile delle cartucce originali dopo il loro utilizzo, con impatti positivi sull'ambiente in termini di produzione dei rifiuti e di consumo di risorse.</p>

CRITERI ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) - art. 184-ter, comma 3) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi

a) Rifiuti in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero	
Tipologie di rifiuti (codici EER)	<p>Sono ammesse al recupero di materia <u>esclusivamente</u> le seguenti tipologie di rifiuti anche pericolosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 080317*, toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose ● 080318, toner per stampa esauriti, diversi di quelli di cui alla voce 080317 ● 160215*, componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso ● 160216, componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215
Provenienza	<p>I consumabili esausti da sistemi di stampa elettronica provengono esclusivamente da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● raccolta differenziata da parte dei distributori o di altri operatori specializzati; ● attività produttive o di servizio; <p>tramite sistema di raccolta "ECOBX" o diverso sistema di raccolta concordato con Eco-Recuperi.</p>
Caratteristiche rifiuti in ingresso	Consumabili esausti da sistemi di stampa elettronica, tra cui cartucce esauste per stampanti, cioè contenitori in materiale plastico e metallico contenenti tracce di toner o di inchiostro o di nastro inchiostro.
Verifiche sui rifiuti in ingresso	Su tutti i carichi di RAEE in ingresso all'impianto viene effettuato il <u>controllo radiometrico</u> , tramite strumentazione portatile, per consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti.

b) Processi e tecniche di trattamento consentiti	
Operazione di recupero (R5):	<p>Il processo di recupero di materia che si compone delle seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● sconfezionamento e selezione manuale dei consumabili esausti da sistemi di stampa elettronica, al fine di separare le diverse frazioni recuperabili tra cui le cartucce esauste per stampa sottoposte con esito positivo a verifica dello stato di integrità fisica/meccanica; ● controllo della funzionalità delle cartucce per stampa integre, nel loro complesso e delle loro diverse componenti; ● pulizia esterna del dispositivo mediante panno elettrostatico e aspirazione delle eventuali tracce di toner e/o inchiostri presenti; ● suddivisione per marca/modello e confezionamento delle cartucce vuote per stampanti da destinare a rigenerazione esterna; <p>è svolto all'interno dell'edificio nelle apposite aree poste sotto aspirazione convogliate al punto di emissione in atmosfera E1. Non è ammesso il trattamento congiunto di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Al termine del processo di recupero di ciascun lotto di quantitativo non superiore a 5 tonnellate, il produttore emette la dichiarazione di conformità, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.</p>

c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti

<p>Specifiche tecniche ed ambientali da rispettare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto</p>	<p>Le cartucce per stampanti rigenerabili sono <u>cartucce originali vuote</u> da utilizzare per la loro funzione originaria, che possiedono almeno i seguenti requisiti minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono contenitori integri, senza pezzi rotti o danneggiati; • sono funzionanti senza aver subito alcun tipo di smontaggio/sostituzione dei componenti; • hanno subito un'accurata pulizia. È comunque accettata la presenza, sia all'esterno sia all'interno, di tracce residue di polvere di toner o inchiostro; • sono separate e confezionate per marca/modello; • sono destinate alla rigenerazione esterna.
---	--

d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso

<p>Sistema di gestione atto a dimostrare il rispetto dei criteri EoW</p>	<p>Al fine di dimostrare il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) conforme alla norma UNI EN ISO 14001 adottato dal gestore dell'impianto dovrà contenere almeno i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifica di accettabilità dei rifiuti in ingresso; • Verifica delle specifiche tecnico prestazionali del materiale in uscita per lotti; • Definizione del lotto dell'EoW; • Procedura per la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di verifica della conformità per la cessazione della qualifica di rifiuto; • Procedura per la qualifica e l'addestramento del personale addetto all'accettazione e movimentazione dei rifiuti; • Gestione delle non conformità sui rifiuti in ingresso e sul prodotto in uscita. <p>Al fini della tracciabilità, dovrà altresì essere mantenuto aggiornato un apposito Registro, su supporto informatico, che consenta di mettere in corrispondenza ciascun lotto di produzione con i rifiuti in ingresso, le operazioni di accettazione, di verifica e di recupero, oltre alla dichiarazione di conformità. Tale Registro EoW deve altresì contenere l'indicazione della sezione impiantistica dedicata allo stoccaggio del lotto di produzione.</p>
---	--

e) Requisito relativo alla dichiarazione di conformità

<p>Dichiarazione di conformità</p>	<p>Il rispetto dei criteri EoW di cui alla presente scheda, deve essere attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR n. 445/2000 redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto, secondo il modello allegato alla presente scheda.</p> <p>La cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avviene al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità da parte del produttore.</p>
---	---

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

(articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Denominazione:	
Dichiarazione avente numero progressivo:	
Data:	

ANAGRAFICA DEL PRODUTTORE			
Denominazione sociale:		CF/P.IVA:	
Iscrizione al registro imprese:		Referente:	
Indirizzo sede legale:			Numero civico:
CAP:	Comune:	Provincia:	
Impianto di produzione:			
Indirizzo:			Numero civico:
CAP:	Comune:	Provincia:	
Riferimenti catastali terreni/fabbricati:			
Foglio:	Mapp./Part.:		Sub:
Autorizzazione:			

il produttore sopra indicato dichiara che

1. il lotto n. _____ di cartucce vuote per stampanti rigenerabili, consiste in _____ tonnellate;
2. tale lotto è conforme alla Scheda EoW n. 2 allegata al provvedimento di AU n. _____ del _____. In particolare, il lotto è costituito da cartucce per stampanti originali vuote da utilizzare per la loro funzione originaria, aventi almeno le seguenti caratteristiche:
 - a. sono contenitori integri, senza pezzi rotti o danneggiati;
 - b. sono funzionanti senza aver subito alcun tipo di smontaggio/sostituzione dei componenti;
 - c. hanno subito un'accurata pulizia. È comunque accettata la presenza, sia all'esterno sia all'interno, di tracce residue di polvere di toner o inchiostro;
 - d. sono separate e confezionate per marca/modello;
 - e. sono destinate alla rigenerazione esterna.

il produttore dichiara infine di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (D. Lgs. 196/2003, Regolamento UE 2016/679).

Si allega inoltre copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.



_____, lì, _____
(indicare luogo e data)

(Firma e timbro del produttore)

TAVOLA INTEGRATIVA - REV. 1 OTTOBRE 2022 - RETE FOGNARIA CON AREE ESTERNE DI DEPOSITO MATERIE / RIFIUTI

SCALA 1:100

LEGENDA	
	Condotta acque meteoriche
	Condotta reflui neri
	Pozzetto di ispezione 70X70 acque meteoriche
	Pozzetto di ispezione 60X60 reflui neri
	Pozzetto di scolo
	Degrassatore
	Disoleatore
	Fossa Imhoff
	Contenitore raccolta condensa compressori
	Vasca di prima pioggia
	Superficie raccolta acqua piovana di prima pioggia (600 mq)
	Area esterna di deposito rifiuti non pericolosi ottenuti dalle operazioni R12 / R4 / R5 191201, 191202, 191204, 191207, 160214, 160216, 200307, 150101, 150102
	Punto di raccolta
	Freccia di viabilità
	Linee di deflusso





SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

r_eni.ro. Giunta - Prot. 28/08/2023.0843609.F Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Errani Ermanno



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE RAVENNA
FLAMMAM EXTINGUERE FLAMMA

Ufficio Prevenzione Incendi

tel. 0544-281512

@: com.prev.ravenna@cert.vigilfuoco.it

Pratica n. 36924

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Area Valutazione

Impatto Ambientale e Autorizzazioni

vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

ARPAE RAVENNA

aora@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Valutazione del Progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151.

DITTA/ATTIVITA' – ECO-RECUPERI SRL - sita in via Roma, 24 – Solarolo (RA)

Attività n./cat. 34.1.B, 36.1.B, 44.1.B, 70.1.B dell'allegato I al DPR n. 151/2011.

Il funzionario istruttore: DV Vincenzo Cuttone

Con riferimento alla richiesta di valutazione del progetto pervenuta in data 18-07-2022 prot. n. 11017 relativa a quanto in oggetto indicato, si comunica che, esaminati per quanto di competenza e ai soli fini della prevenzione incendi gli elaborati tecnici presentati, gli stessi risultano, in linea di massima, conformi alla normativa di sicurezza vigente e/o ai criteri generali di prevenzione incendi.

Premesso che, per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica, deve essere integralmente osservata la regola tecnica e/o i criteri generali di prevenzione incendi in vigore, **dovranno essere ottemperate le seguenti prescrizioni:**

1. Sia rispettato il D.M. 03-08-2015 e s.m.i. ed in particolare:

- con riferimento al capitolo S.2 – Resistenza al fuoco, il livello di prestazione è III;**
- con riferimento al capitolo S.2 – Resistenza al fuoco, l'attività non è dotata di rete idrica antincendio esterna (con idranti UNI 70) ma solo interna (con idranti UNI 45); di ciò occorre tener conto nel calcolo del carico di incendio riverificando l'utilizzo dei coefficienti di correzione delta δ ;**
- con riferimento al capitolo S.6 – Controllo dell'incendio il livello di prestazione è III; inoltre occorre installare un nuovo idrante UNI 45 al piano terra nel compartimento 1, in prossimità e all'esterno del vano scala principale che adduce ai locali uffici al piano primo;**
- con riferimento al Capitolo S.8 – Controllo di fumi e calore, ogni compartimento dovrà avere superficie utile minima complessiva SE delle aperture di smaltimento di piano dimensionata in conformità ai disposti della tabella S.8-5; inoltre devono essere rispettati i disposti del punto S.8.5.3;**
- il piano primo non è oggetto della presente valutazione, pertanto deve essere mantenuto vuoto e non utilizzato; inoltre eventuali comunicazioni dell'attività con il piano primo devono essere interdette a mezzo di porte REI aventi caratteristiche di resistenza al fuoco commisurate alla classe del compartimento e comunque almeno REI 60.**

Qualsiasi successiva variante comportante aggravio di rischio e rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta a preventiva approvazione secondo quanto previsto dall'art.3 del DPR 151/2011.

A lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata a questo Comando, con le procedure di cui al D.P.R. n. 151 del 1.8.2011, segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO RAVENNA

V.le Randi 25 – 48121 Ravenna

e-mail ordinaria : comando.ravenna@vigilfuoco.it

e-mail certificata: com.ravenna@cert.vigilfuoco.it

Sala operativa : tel 0544-281515 Fax 0544-404545

e-mail ordinaria: so.ravenna@vigilfuoco.it



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE RAVENNA
FLAMMAM EXTINGUERE FLAMMA

documentazione prevista dal D.M.7.8.2012 (utilizzando la modulistica reperibile sul sito www.vigilfuoco.it), allegando le seguenti certificazioni:

1. Dichiarazione, a firma del Tecnico iscritto ad Albo Professionale che ha redatto l'Asseverazione ai fini della Sicurezza Antincendio, attestante quanto segue:

- impianti di protezione attiva presenti nell'attività (si precisa che per ogni impianto dovrà essere riportata la relativa specifica come definita al punto 1.2 dell'Allegato al D.M. 20 dicembre 2012);
- numero e tipo degli estintori installati;
- sostanze che presentano pericolo di incendio e/o esplosione;
- sostanze pericolose ai sensi del Regolamento 1272/2008/CE noto anche come CLP (Classification, Labelling and Packaging);
- impianti e/o apparecchiature pericolosi.

2. Dichiarazione a firma del legale rappresentante della attività attestante:

- di avere effettuato la valutazione dei rischi di incendio dell'attività (art.17.1a e 28 del D.Lgs. 81/2008);
- di aver attuato le misure di prevenzione e protezione;
- di aver redatto il piano di emergenza;
- la nomina (indicare il nominativo) del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 17.1b del D.Lgs. 81/2008);
- la nomina (indicare il nominativo) dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di Prevenzione Incendi (art. 18.1b del D.Lgs. 81/2008);
- la formazione e l'aggiornamento periodico degli incaricati di Prevenzione Incendi (art. 37.9 e art. 294 bis del D.Lgs. 81/2008)-(D.M. 10/03/98);
- la avvenuta predisposizione del documento sulla protezione contro le esplosioni ai sensi dell'art. 17.1a e 294 del D.L.vo 81/2008 e s.m.i.; si precisa che tale documento è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all'art.17 del D.Lgs. 81/2008;

3. Copia dell'attestato di idoneità del personale addetto all'antincendio, rilasciato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi della legge n. 609/96, art.3 comma 3 e/o copia attestato di frequenza di corso di formazione.

4. Resistenza al fuoco e reazione al fuoco

- a. certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura) a firma di professionista antincendio (mod. PIN 2.2 – 2012_CERT.REI) con allegato elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione dei prodotti suddetti.
- b. Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte a firma di professionista antincendio (mod. PIN 2.3 – 2014_DICH.PROD.) con allegato elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione dei prodotti suddetti.

5. Porte REI

- a. Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte a firma di professionista antincendio (mod. PIN 2.3 – 2014_DICH.PROD.) con allegato elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione dei prodotti suddetti.

6. Impianti

- a. Dichiarazione di conformità prevista dall'art.7 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 per i sotto riportati impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio elencati al punto 3.1, lettera a), dell'allegato II al D.M. 4 maggio 1998, che ricadono nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 (redatta secondo i modelli riportati in allegato allo stesso decreto):

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO RAVENNA

V.le Randi 25 – 48121 Ravenna
e-mail ordinaria : comando.ravenna@vigilfuoco.it
e-mail certificata: com.ravenna@cert.vigilfuoco.it

Sala operativa : tel 0544-281515 Fax 0544-404545
e-mail ordinaria: so.ravenna@vigilfuoco.it



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE RAVENNA
FLAMMAM EXTINGUERE FLAMMA

- i. Impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica;
- ii. Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (in alternativa può essere prodotta idonea relazione, a firma di professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, da cui si evinca che l'attività risulta auto protetta in conformità alla normativa vigente);
- iii. Impianti di trasporto e utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme;
- iv. Impianti di protezione antincendio;
- v. Impianto fotovoltaico (fino a 20 kw di potenza);
- b. Certificazione di rispondenza e corretto funzionamento dell'impianto, resa sul modello "mod. PIN 2.5 – 2014_CERT.IMP" a firma di professionista antincendio;
 - i. Impianto di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione DELL'ENERGIA ELETTRICA;
 - ii. Impianto fotovoltaico (sopra 20 kw di potenza);
 - iii. Impianto di protezione contro le SCRICHE ATMOSFERICHE;
 - iv. Impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione di GAS, ANCHE IN FORMA LIQUIDA, COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI (comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione /aerazione dei locali);
 - v. Impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, di SOLIDI E LIQUIDI COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI (comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione/aerazione dei locali);
 - vi. Impianti di RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, E DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI;
 - vii. Impianto di ESTINZIONE O CONTROLLO INCENDI/ESPLOSIONI, DI TIPO AUTOMATICO O MANUALE;
 - viii. Impianti di CONTROLLO DEL FUMO E DEL CALORE;
 - ix. Impianto di RILEVAZIONE di fumo, calore, gas e incendio;
 - x. Impianto di SEGNALE ALLARME INCENDIO;
- c. Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto (non ricadente nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n.37), resa sul modello "mod. PIN 2.4 – 2012_DICH.IMP".
- d. Certificazione a firma di professionista iscritto ad Albo Professionale attestante l'idoneità dei prodotti di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto del Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 85 (ex D.P.R. 23 marzo 1998, n. 126), per lo specifico uso nel luogo di utilizzo e/o di lavoro, in conformità anche del gruppo e della categoria del prodotto nonché di tutte le indicazioni fornite dal fabbricante e necessarie per il funzionamento degli stessi, conformemente alla destinazione. Tale certificazione, che dovrà tener conto di quanto riportato nell'art.295 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, dovrà riferirsi ad idonei elaborati grafici, in cui sia riportata la classificazione delle aree a rischio di esplosione, secondo quanto previsto nell'Allegato XLIX al D.Lgs. suddetto.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
Luca MANSELLI
Firmato digitalmente ai sensi di legge

DV Vincenzo Cuttone
Firmato digitalmente ai sensi di legge

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO RAVENNA

V.le Randi 25 – 48121 Ravenna
e-mail ordinaria: comando.ravenna@vigilfuoco.it
e-mail certificata: com.ravenna@cert.vigilfuoco.it

Sala operativa : tel 0544-281515 Fax 0544-404545
e-mail ordinaria: so.ravenna@vigilfuoco.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Denis Barbieri, Responsabile di AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/1543

IN FEDE

Denis Barbieri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/1543

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1496 del 11/09/2023

Seduta Num. 38

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi